BIBLIOTECA
COMUNALE
TERNI
LOC
A
8

LOC-A-8

D

H

Ziē 24 - I - 32

STATUTO
DELLA
TERRA DI CESI

Capo delle Terre Arnolfe Signoria del Poggio Azzuano, Castiglione, Rivo Secco &c.

Giurisdizione dell' Illmi, e Rmi Sig.ri
CHIERICI DELLA REV. CAM. APOSTOLICA

BIBLIOTECA COMUNALE
11-LUG-1957
TERNI
ARCHIVIO BIBLIOTECA COMUNALE
N. 1318
TERNI

IN TERNI, MDCCXXX.

Nella Stamperia Camerale di Nicola Saluzj.
Con licenza de Superiori.

1v

STATUTO

DELLA

TERRA DI CESI

Capo delle Terre Arnolfe Signoria
del Poggio Azzuano, Cafiglione,
Rivo Secco &c.

Giurisdizione dell' Illmi, e Rmi Sig.ri
CHIERICI DELLA REV. CAM.
APOSTOLICA

BIBLIOTECA

Nella Stamperia Camerale di Nicola Salutij
Con licenza de' Superiori.

TRATTATO PRIMO

Giuramento del Sig. Commissario

Accioche con maggior timore d'Iddio, e con molto più Zelo dell' honor proprio li Rettori, o vero Officiali deputati ad amministrare la Giustitia nella Terra di Cesi esercitino, e fedelmente faccino l'offitio, che a loro spetta. Si statuisce, & ordina, che il Sig. Commissario, o Rettore, che sarà mandato da Signori Superiori al governo, e Regimento di essa Terra sia tenuto, & obligato avanti, ch' s' ingerisca in modo alcuno in detto Offitio esibire avanti li Signori Priori residenti le lettere patentali del suo officio, quali s' habbino a registrare nel libro solito del commune dal Cancelliero della Communità, e nel medemo istante alla presenza d'essi Signori Priori nel Palazzo della loro solita residenza debba giurare toccando corporalmente le scritture nelle mani d'esso Cancelliere di bene, e fedelmente esercitare detto offitio di regere, governare, e mantenere detta Terra, Commune, & Huomini di Cesi sotto l'obedienza della S. M. Chiesa Cattolica Romana, e della Rev. Camera Apostolica di conseruare diffendere, e fare conservare l'attioni, raggioni, giurisditioni di detto Commune, di stare a Sindicato, e di render conto al fine del suo offitio delle sue attioni, & operationi, e de suoi Officiali d'attendere, & osseruare, Giuri d'osseruare tutti, e singoli Capitoli nel presente Statuto contenuti, e finalmente di fare, & osseruare tutte, e singole cose, le quali saranno utili, e giovevoli al Commune, & Huomini della Terra, e l'inutili, e dannose fuggire, & eccitare. E per osseruanza delle cose sudette, e delli Capitoli infrascritti da dichiararui nel fine del suo offitio, dia, e dar debba nel medemo tempo Idonea Sigurtà, e del tutto si faccia mentione, e reggistro nel sudetto libro dal medemo Cancelliere del Commune.

Offitio, e cose da osservarsi dal Sig. Commissario

Cap. 2.

SIA, e debba essere il Signor Commissario, o Rettore Giudice Ordinario in tutte, e singole cause Civili, e Criminali, miste Straordinarie, e danno dato, che occorreranno nella Terra, Territorio, e giurisditione di Cesi, le quali avanti a lui, e non altrove, ne avanti ad altro Giudice debbano, e possino essere agitate, e quelle da lui si debbano decidere, conoscere, e terminare con quella maggior brevità, e prestezza, che sia possibile, secondo la forma del presente Statuto, il quale capitolo per capitolo [si come con giuramento ha promesso] sia tenuto, e debba osseruare sotto la pena di paoli dieci in caso di contraventione, e per dar fine alle liti sij tenuto, e debba esso Signor Commissario ogni volta, che occorrerà, & ad istanza di qualunque persona andare a vedere tutte liti, e differenze, che verteranno in qualsivoglia luogo sottoposto alla sua giurisditione, e quelle finire, decidere, e terminare conforme alla raggione. Ne li sia lecito in modo alcuno pigliare, o ricevere d'alcuna pena de maleficij, o danni dati, ma li debba far pagare, e venire nelle mani del Depositario della Communità huomo deputato per via di bollette, o di suppliche sotto la medema pena di paoli dieci facendo un libro separato dall' altri conforme al libro che haverà in mano detto Depositario

deputato, nel quale si debbano scrivere, & annotare tutti quelli, che alla giornata pagaranno dette pene, e chi pagarà pena alcuna contro detta forma incorra in pena del doppio di quello, che haverà pagato irremissibilmente.

Arbitrio del Signor Commissario Cap. 3.

PErche si come alla giornata si vede l'impositione di pene leggiere, e cagione di grande inobedienza, e di molti delitti, & eccessi, per reprimere dunque l'audacia, e presuntione delli trasgressori, delinguenti, & inobedienti per la presente legge si statuisce, & ordina che il Commissario, o Rettore di essa Terra di Cesi habbia arbitrio, e possa di propria autorità per ovviare alli scandali astringere li delinguenti a Sigurtà, dare commandamento, a chi occorrerà di ragione di pena fino alla somma di scudi dieci secondo, che l'importanza del negotio riuscirà, & a detto Commissario, o Rettore parerà espediente, & opportuno, & in tutti l'altri mandati da farsi per qualsivoglia Causa Civile, Criminale, o di danni dati per interesse della Corte, o di particolari di non partirne di Palazzo, o d'assegniargli per sicura Carcere detto Palazzo, o di qualunque altra qualità la pena da imporsi non possa eccedere la somma d'uno scudo, e dette pene si possino far pagare all' Inobedienti di fatto senza strepito, o figura di giuditio.

Archibugio, e Tasse da pagarsi dal Commissario Cap. 4.

QVel che li nostri maggiori hanno ordinato dovere, e che la Posterità procuri far osseruare, e mandare in esecutione. Però si statuisce, & ordina, che detto Commissario, o Rettore sia tenuto, e debba pagare le tasse solite de Signori Segretarij Apostolici, assieme con li uiatici, e spese de Commissarij, che dette tasse per il tempo verranno a riscuotere, e di tal pagamento farvi fare riceuto, e quello consegniare nelle mani de Signori Priori per il tempo residenti, e similmente ogni semestre si come per il passato, e stato solito dare, e consegnare a detti Signori Priori un Archibugio longo con tutti li suoi finimenti di valore di giulij quindici, e non dandolo, o ricusando di darlo, li Signori Priori faccino ritenere il valore di detto Archibugio dal Camerlengo d'essa Communità nel pagamento del suo Salario, e tanto s'osserui non havendo pagate le Tasse sopradette.

Officiali, & Essequtori della Communità. Cap. 5.

ACcioche occorrendo in detta Terra commetterssi alcuni maleficij, o danno, o vero nel suo Territorio, e giurisditione contro detto delinquente, e dannificante conforme alla raggione commodamente possa procedere, si statuisce, & ordina, che il Signor Commissario di detta Terra sia tenuto, e debba tenere durante il suo offitio un buono, esperto, e diligente officiale di danni dati sotto pena d'un giulio per ciascun giorno che mancasse da ritenersegli nel suo Salario, quale officiale debba seruire per mero, e legitimo esecutore in tutte cause Civili, e Criminali, e li danni dati, che alla giornata in detta Terra, o suo Territorio, o giurisditione occorreranno.

SIN-

Sindicato del Commissario, e suoi Officiali
Cap. 6.

ESsendo giusto, e ragionevole, e dalle Sagri leggi provisto, & ordinato, che qualsivoglia Officiale sia tenuto, e debba render conto, e ragione dell' Officio da lui amministrato, acciò mai per verun tempo delle cose da lui ingiustamente fatte, e commesse vanamente gloriare se possa, si statuisce, & ordina, che li Signori Priori residenti nel fine dell' officio del Signor Commissario, o Rettore sijno obligati elegere, nominare, e deputare dui huomini Providi, e Sagaci per Sindici, e Sindicatori di detto Commissario assieme con il Cancelliere della Communità, che in tal caso debba seruire per Notaro, e sia tenuto, e debba scrivere ad istanza di qualsivoglia persona tutte, e singole petitioni, querele, & atti senza mercede, o premio alcuno. Quali Sindici, e Sindicatori in tal guisa eletti, e deputati debbano seruare l' infrascritta forma in Sindicare esso Sig. Commissario, e sua fameglia. Avanti ad ogni altra cosa si notifichi, e notificar si debba dal Balio publico ne luoghi soliti per parte, e commissione de Signori Priori, che qualunque persona pretende havere, o domandare cosa alcuna da esso Commissario, o sua fameglia comparisca avanti essi Sindicatori, che gli sarà amministrata giustitia, e fatta ragione. Avertendo anco, che non si possa, ne debba dar principio a detto Sindicato, che non habbia fatti, ultimati, e saldati detto Commissario intieramente li conti con la detta Communità, e per esa con i Signori Priori. E fatto questo nella prima sessione del Sindicato, nella quale detto Signor Commissario farà la sua prima comparsa avanti li Sindici sia tenuto, e debba consegnare in mano loro tutti i libri, infilse, bollette, & altre scritture spettanti al suo offitio, e dipoi rispondere alla querela, Inquisitione contro di lui, e sua fameglia formata ad istanza, e pagare quel tanto, che di ragione sarà condannato, e tanto a detta querela, quanto ad ogni altra petitione, che da qualsivoglia particolare persona contro di lui fusse fatta, sia parimente obligato confessando, o negando rispondere incontinente, o al più lungo per spatio di tre hore ad arbitrio di essi Sindicatori. Et in evento, che ciò fare ricusasse, o contradicesse in qualunque modo s' habbia per confesso, e convinto, e sopra tali cose non sia più udito, ma di fatto sij astretto pagare la pena, nella quale fosse incorso, & all' integra sodisfatione delle cose di detti particolari domandategli. E per levare ogni dubio, che per l' avenire potesse nascere per conto del tempo, che deve durare detto Sindicato, s' ordina espressamente, che detto Sindicato duri, e durar debba sette giorni intieri, & ogni giorno si debbano fare due sessioni la matina, e la sera, & ad ogni sessione debba procedere il suono della Campana, quale debba seruire in luogo di citatione, tanto all' Attore, quanto al Reo, e ciascuna sessione debba durare per spatio d' un hora almeno. Delli quali sette giorni nelli primi cinque, si possino, e debbano dare, & haver date le querele, petitioni, & altre pretentioni contro esso Commissario, e non altrimente, e li altri due giorni ultimi detti Sindici debbano procedere alla speditione di dette querele, e sententiare di modo tale, che nell' ultimo, e settimo giorno, e nell' ultima sessione debbano haverlo condannato, o assoluto, altrimente passati detti termini s'habbia per assoluto, e liberato da tutte, e singole querele, che contro di lui fossero date. Dalla quale sentenza nel modo, come sopra da darui, se la causa sarà sommaria, e di minor somma, o vero sarà data a voto, e Conseglio del Iurisperito, non si possa domandare, ne domandandosi si debba cedere ricorso, o vero Appellatione alcuna. Ordinando di più, che in detta causa di Sindicato, si debba procedere sommariamente nesun ordine giudiciario seruato nelli giorni feriati, e non feriati, e

solo vista la verità del fatto; Et al sopradetto Sindicato debba assistere un procuratore generale in favore, aiuto, e difesa di tutti li querelanti, quali si debbano eleggere, e deputare da detti Signori Priori nell' eletione, e deputatione, che faranno delli Sindici, quale sia tenuto, e senza altro speciale mandato possa ad istanza d' ogni querelante querelare dimandare, rispondere difendere, e fare tutte l'altre cose necessarie fino alla speditione di esse querele, e li sopradetti Sindici Cancelliere, e Procuratore habbiano, & haver debbano per loro mercede cinque paoli per ciascheduno, de quali la metà ne paghi detto Commissario, e l' altra metà la Communità senza replica, o eccettione alcuna.

Modo d'elegere, & imbusolare li Signori Priori
Cap. 7.

HAvendo l'occhio all' utile, honore, e reputatione publica, e desiderando, che li negotij di detta Communità siano con ogni sollecitudine possibile spediti, e mandati in esecutione, e detta Terra per huomini da bene, e sufficienti governata, si statuisce, & ordina, che nella detta Terra debba essere di continovo l'Offitio, e Magistrato de Signori Priori, quali siano in numero di quattro, e durare debbano per spatio di tre mesi, e non più, ne meno, quali si debbano elegere, & imbussolare nel modo infrascritto. *Cioè*. Che li Signori Priori, che saranno ultimamente cavati dal busolo per un mese, e mezzo avanti del fine del loro Offitio debbano deputare, et eleggere quattro huomini discreti timorati di Dio, e desiderosi dell' utile, & honore publico per rinovare il Magistrato, e fare il nuovo bussolo d' essi Signori Priori, quali huomini così deputati assieme con li Sig: Priori residenti in quel tempo, e loro solito Cancelliere, acciò un atto di tanta importanza spettante al regimento generale di detta Terra havendo principio buono, sortisca anco ottimo, e felicissimo fine debbano solamente far dire, e celebrare nella Chiesa di S. Maria la Messa dello Spirito Santo, e quella udita ritirarsi tutti insieme nella Cancellaria publica Implorando di nuovo il Divino aiuto, e favore, dicendo *Mentes nostras quæsumus Domine lumine tuæ claritatis illustra, ut uidere possimus, quæ agenda sunt, & quæ recta sunt agere valeamus*, e fatto questo si scrivano dal medemo Cancelliero tutti l'huomini originarij della Terra di Cesi, e Terrazzani, che haveranno habbitato per dieci Anni in essa Terra, quali secondo il loro giuditio conosceranno essere atti all' Offitio del Priorato, cioè uno per suogo, de quali accompagnando assieme quattro per quattro, ne faranno tãti brevicelli. Auertendo sempre di mettere per capo Priore in ciascun' brevicello uno, che sia alquanto intelligente, e pratico, e detti brevicelli s' involgeranno in cera a guisa di Pater Noster, e pallotte, & acciò detto numero di quattro non resti, ne stia mai per alcun tempo imperfetto. S' ordina parimente, che si debbano descrivere, & imbusolare tutti capi Priori prima da per se uno per brevicello, quali debano seruire per Spicciolati, & in luogo di coloro, che per qualche legitimo impedimento alla giornata occorresse, non potesse, o non volesse essere, o esercitare l'Offitio del Priorato, e detti brevicelli ciascheduno da per se s' involgeranno in cera nel medemo modo, e forma, e fatto questo tanto li brevicelli, che contengano il numero perfetto di quattro Priori; quanto quelli, che contengono li Spicciolati involti in cera come sopra si metteranno nel solito bussolo sigillandolo con il sigillo del Commune di detta Terra, & in tal maniera, e non altrimente detto Magistrato rinovato, si debba portare detto bussolo Collegialmente dal publico Balio nella Chiesa di S. Maria, e quello riponere nella Sacrestia di essa Chiesa nel luogo, e cassetta deputata sotto due Chiave, delle

quali

quali una ne debba havere in mano il Rettore della Chiesa di S. Angelo, e l'altra si debba conseruare dove si suole custodire il Sigillo della Communità.

Modo d'Estraere li Signori Priori
Cap. 8.

E Perche piu commodamente uenga a notitia di ciascuno, che per il tempo habbia a regere, e governare detta Terra. Si statuisce, & ordina, che un mese avanti, che finisca l'offitio di Priorato, si debba fare congregare il publico, e generale Conseglio al luogo solito, e radunato, che sarà li Signori Priori Collegialmente in compagnia del Signor Commissario, o Rettore si conferischino nella Chiesa di S. Maria, e facendo aprire la Cassa, ove è riposto il Bussolo lo faccino portare dal publico Balio al luogo dove è il Conseglio radunato, e per il Cancelliere della Communità alla presenza di tutti faranno aprire, e cavando a tutti le palle, che dentro un Bussolo si ritrovano, dal medemo si contaranno publicamente, de quali mese, che saranno in un bacile, si pigli una sola da un Putto, & aprendosi dal Cancelliero si notifichi ad alta voce quelle persone, che nel brevicello contenuto in essa palla si trovaranno descritti, & annotati, e quelli debbano, e s'intendano essere Priori della Terra predetta, doppo il fine dell' altro precedente Priorato, e di nuovo nel modo predetto rinumerare le palle, che rimarranno per detto Cancelliero si debbano rimettere in detto Bussolo in quello Sigillato con la medema comitiva fare riportare, e riporre in essa Chiesa, & al luogo solito. E se avvenisse, che in detta estratione alcuno di detti Priori estratti fusse assente dalla detta Terra, e fattogli intendere, frà dieci giorni doppo tale estratione non accettasse tal peso, o vero fusse morto, o vero quàtunque fosse presente recusasse accettare tale offitio. Allora, & in tal caso detti Priori seruando il modo sopradetto debbano, e possino nel Conseglio privato estrahere dal Bussolo delli Spicciolati un altro, o vero più secondo bisognasse, quali succedano nel medemo luogo di quelli tali, o per morte, o per assenza, o altra causa, come sopra non volessero, o vero non potessero accettare l'Offitio del Priorato.

Intrata delli Signori Priori, e loro giuramento
Cap. 9.

DEve ogni nostra attione havere principio dal culto, e timor Divino acciò religiosamente incaminata habbia perfetto fine. Per tanto si statuisce, & ordina, che il primo giorno del mese, che cominciarà il Magistrato de Signori Priori, debbano li medemi assieme con il Signor Commissario, e suoi Antecessori radunati, che saranno nel Palazzo del Commune unitamente andare alla Chiesa di S. Maria, & ivi udire la Messa. E doppo questo ritornati nel medemo Palazzo il Cancelliere debba fare una breve informatione delle cose seguite, e di quelle che restassero ad eseguire per utile, e benefitio publico, mostrando loro il peso, e carrigho, che sostengono, e la diligenza, che devono usare per sodisfare a quanto si conuiene con fargli giurare, toccando corporalmente le scritture di bene, e fedelmente fare, & esercitare il loro Officio, e quello durante prestare ogni favore opportuno alla Giustitia, e Ministri di essa, e specialmente alle Chiese, Hospitali, Vedove, Pupilli, & altre miserabili persone, vedere, e fare rivedere terre, Territorio d'essa Communità, e non permettere, che sijno occupate da alcuno, o da alcuna vicina Communità, e fare altre cose, a quali sono tenuti,

nuti, tanto per forma di ragione, quanto d' ogni altra laudabile consuetudine, rimosso dall' animo loro, Amore, timore, odio, & ogni altra humana gratia, e fatte queste cose, si farà insieme una moderata recreatione, e pranzo, dando autorità alli Priori predecessori per tale effetto possino spendere sino alla somma di paoli quindici.

Auttorità, e Privileggi de Signori Priori
Cap. X.

DEsiderando, che con ogni reputatione possibile li Signori Priori esercitino il loro Offitio, e più dell' altri siano riconosciuti, obediti, e privileggiati. Si statuisce, & ordina, che li Signori Priori, che risederanno per il tempo habbiano autorità per utile, commodo, e necessità del publico fare quelle riforme, & ordini, che a loro pareranno espediente, & opportune, e per l' esequtione delle cose, che occorreranno alla giornata al detto Commune commandare a chi gli parerà, e piacerà, con imporre pene sino alla somma d'un giulio. E quello, che da loro sarà ordinato, e fatto dal publico, e generale Conseglio, e det. Priori durante il loro officio non possino da alcuna persona in detta Terra per qualunque causa civile avanti d' alcun' Giudice essere conuenuti, e parimente sijno liberi, & essenti da ogni peso personale.

Sopra la residenza de Signori Priori.
Cap. XI.

PER maggior commodità del Publico, et acciò li negotij, che alla Communità converanno, & all' Offitio del Priorato spettano habbino quella presta speditione, che si conuiene. Si statuisce, & ordina, che li Signori Priori sijno obligati far residenza nel Palazzo publico tutte le Domeniche, e giorni festivi commandati dalla S. Madre Chiesa, e dal presente Statuto ordinati, nelli quali la matina avanti, ch' s' ingerischino ne negotij publici, debbano tutti in compagnia del Signor Commissario andare alli Divini Officij, e tornati, che saranno commorare, e risiedere in detto Palazzo per tutto il giorno, e trattare, e negotiare quelle cose, che ad honore, & utile di detta Terra conuengono.

Sopra li Vestimenti, e Provisione delli Signori Priori
Cap. XII.

IL decoro, & honestà ricerca, che quelli, che rapresentano la Communità siano con veri effetti, e con adornato del vestire riconosciuti da ogni uno, e quello, che fatiga di qualche mercede, o premio sia rimunerato. Però si statuisce, & ordina, che la Communità debba fare a sue spese quattro Cappe lunghe di panno nero fino quali habbiano a seruire per li Signori Priori, mentre risederanno in Palazzo, & andaranno collegialmente ad altri luoghi, & il restante de loro vestimenti, cioè sotto calze, e berrette, debbano li Priori fare a loro spese avanti, che entrino in Magistrato del medemo colore, & acciò più volentieri possino fare tal spesa, e per parte del premio, e ricognitione s' ordina, che dell' entrate della Communità si debbano assegnare scudi otto ad ogni Magistrato, che viene, e toccare scudi dua a ciascheduno de Priori ogni tre Mesi.

SIN-

Sindicato de Priori, e Camerlengo Cap. XIII.

ACciò il Publico non patisca detrimento alcuno per difetto, o mancamento de suoi Officiali. Si statuisce, & ordina, che li Signori Priori d'essa Terra, assieme con il Camerlengo siano tenuti, e debbano finito il loro offitio stare a sindicato, e render conto delle cose amministrate avanti a dui Sindici da elegersi da loro Successori, quali Sindici frà dui giorni doppo saranno entrati debbano terminare, e finire detto Sindicato, sommariamente per sentenza assolutoria, e condennatoria, quale si debba scrivere dal Cancelliero nel libro acciò deputato, dalla quale non si possa appellare in modo alcuno sotto pena di scudi cinque. Avertendo, che nel conto, che si farà a detto Camerlengo trovaranno nel libro dell' entrata, & uscita essere spesi per altro quelli denari, che fossero assegnati a pagare qualche debito, & a sodisfare qualche Offitiale, etiam, che ciò fusse fatto di commissione, & ordine de Priori, tali danari in tal modo malamente spesi, non si debbano in modo alcuno menar buoni nelli conti, ma si dichiari, e sententij essere pagati a spese, e danno del Camerlengo predetto.

Rivedere Confini, e Mura della Terra Cap. XIV.

ESsendo cosa importantissima la conseruatione della giurisditione, e confini, & il provedere, che le mura della Terra non siano difettose, e minaccino ruina, per la presente legge si statuisce, & ordina, che li Signori Priori, che saranno in quel tempo siano tenuti, e debbano del mese di Aprile, e di Settembre inanzi al fine del loro offitio andare a vedere li confini di essa Terra, e li suoi Termini, e quelli riconoscere, e rivedere, e parimente le muraglia accioche havendo bisognio di riparo possino dare opportuno rimedio, che a loro parerà spediente.

Modo di ritenere il Sigillo. Cap. XV.

PER euitare molti fraudi, e pregiuditij, che non potriano seguire se il Sigillo della Communità, quale solo si deve adoprare nelle scritture concernenti all' utilità honore publico se nelle mani de particolari si ritrovasse. Si statuisce, & ordina, che detto Sigillo debba sempre continuamente ritenersi in una cassetta piccola da conseruarsi in un altra Gassa maggiore esistente nella Cancellaria publica, sotto quattro chiavi, delle quali una, cioè quella, che sarà a detta Cassetta piccola debba tenere appresso di se il capo Priore, e l'altre trè, quali serrano la Cassa Maggiore si debbano tenere dall' altri Priori una per ciascheduno di loro.

Modo di Sigillare Lettere, e Bollette Cap. XVI.

PErche l' interesse nostro proprio, o de nostri Amorevoli alle volte sotto il nome della Communità occultamente nel far fare cose, che con il tempo in gran pregiuditio tornano del publico. Si statuisce, & ordina, che li Signori Priori, che risederanno per il tempo non possino far lettere di tenore alcuno, o far Sigil-

lare senza licenza, e consenso del Conseglio piccolo almeno di detta Terra, eccetto le lettere di raccomandatione, e quelle, che fussero in evidente utilità del publico, e queste si faccino con il consenso di tutti, o della maggior parte de Priori, e se accaderà fare bolletta ad alcun creditore della Communità non si possa, ne si debba tal bolletta sigillare, che in essa non si specifichi la quantità, e la causa del debito, e senza l'interuento di tutti, o della maggior parte de Priori, e tanto delle bollette, come delle lettere, che alla giornata si fanno si debba seruare nella Cancellaria il registro, e copia, acciò sia palese ad ogni uno la sincerità, e fede che in fare tal cosa, che da Superiori s'usa. Ordinando di più, che non sia lecito tanto alli Signori Priori, quanto al loro Cancelliero sigillare, o far lettere, o bollette a beneficio loro, e chi contraverà incorra nella pena di paoli cinque per ciaschuna volta, & nondimeno le bollette così fatte s'intendano nulle, e non si possano riscuotere, ne dal Camerlengo si debbano pagare, e pagandole s'intenda haverle pagate del proprio.

Modo di fare il Conseglio Generale. Cap. XVII.

OCcorrendo alla giornata negotij d'importanza, che per speditione sia bisognio congregare publico Conseglio, al che volendo provedere, si statuisce, & ordina, che li Signori Priori residenti venendo tali occorrenze debbano un giorno avanti, che voranno fare tale Conseglio la sera far sonare la Campana a longo, e la matina doppo le Messe, facendo intanto annotare, e scrivere dal Cancelliero le cose, che intendono, e vogliano proporre, quali scritte li Signori Priori con il Signor Commissario di nuovo faccino di nuovo risonare la Campana dando alfine quindici, o venti tocchi con alquanto d'interuallo trà l'un' e l'altro, il che fatto ciaschuno dell' huomini di Cesi Originari, e Terrazani non forastieri, cioè uno per fameglia siano tenuti comparire al detto Conseglio, non partirsi finche non sij finito sotto pena d'un giulio, quale non si possa far pagare se non a richiesta de Signori Priori, e in detto Conseglio sia lecito ad ogni uno, hauto prima il giuramento nelle mani del Cancelliero, e fatta l'inuocatione Divina consultare sopra le proposte quello, che giudicarà tornare in utile, & honore publico, scrivendosi il parere di ciascheduno dal Cancelliero, e quel Consulto, che haverà più approvationi si metta a partito, e quello s'intenda unito, & ottenuto che per due parti delle trè, che in esso Conseglio si ritrovaranno sarà approvato, e confermato. Nell'approbatione, e confermatione, del quale si debba seruare il modo infrascritto cioè il publico Balio contate, che gli saranno le fave dal Cancelliero debba dare una fava per ciascheduno, che in detto Conseglio interverà, incominciando dalli Signori Priori, e poi che dal Cancelliero sarà publicato il Consulto, che si mette a partito pigliarà nelle mani la bussola, ritorni detto Balio a pigliare le fave de Consiglieri, e se alcuno usasse presuntione di mettere in detta bussola più fave di quella gli sarà data incorra nella pena di scudi dieci per ciascheduna volta, & il partito così trovato non vaglia, e s'habbia per non pallottato, mà di nuovo s'habbia da pallottare. Dichiarando per le fave, che saranno trovate nella bussola bianca essere confirmato detto Consulto messo a partito, e per quelle trovate nella bussola negra s'intenda perso, le quali fave trovate nella bussola si debbano publicamente numerare in un bacile dal Cancelliero, & il tutto annotare al libro commune, e quello sarà deliberato in detto Conseglio, li Signori Priori siano tenuti mandare ad esequtione quanto prima avanti il fine del loro officio sotto pena d'un scudo, e detto Conseglio s'intenda di numero perfetto ogni volta, che sarà d'8o persone computatoci li Signori Priori.

Modo di fare il Conseglio piccolo
Cap. XVIII.

E perche alle volte accaderanno faccende, la cui resolutione non pate dilatione di tempo, ne in ogni occorrenza, e bene d' incomodare ogni uno ogni giorno. Si statuisce, & ordina, che nella detta Terra debba continuamente essere il Conseglio piccolo di numero d' Huomini venti oltre li Signori Priori, quali debbano elegersi, e rinovarsi ogni nuovo Magistrato dalli Priori prodecessori dieci giorni avanti il fine del loro Offitio, cinque per ciascheduno, alli quali così eletti, si debba notificare dal Balio l' eletione nelle loro persone fatta, quali giurato, che haveranno di fare il loro officio, siano tenuti in tutte l' occorrenze al suono della Campana senza alcuna richiesta andare al luogo dove è solito farsi sotto la pena d' un paolo da pagarsi nel modo, e forma, che si contiene nel primo del Conseglio grande, e fatto questo, e radunati, che saranno li Consiglieri, li Priori con l' interuento del Signor Commissario faccino proporre, consultare, & imbussolare, & eseguire nel medemo modo, ch' s' usa nel Conseglio generale, come di sopra si e detto, e quello, che si risoluerà nel presente Conseglio habbia forza, e vigore come se in detto Conseglio generale fusse stato risoluto. Dichiarando, che sia lecito alli Signori Priori, se gli parerà espediente oltre il numero sopradetto convocare, e fare conuocare altri huomini d' essa Terra, quali chiamati habbino voce in detto Conseglio, come se fussero del numero de Consiglieri.

Sopra quelli, che Consultassero fuori di proposta.
Cap. XIX.

PErche dove, e moltitudine facilmente può confusione. Volendo rimediare a tali inconvenienti; Si statuisce, & ordina, che a niun Conseglio Generale o privato sia lecito sottopretesto, o colore alcuno consultare cosa alcuna oltre le proposte scritte, e publicate dal Cancelliero per ordine de Signori Priori sotto pena di tre paoli per ciascheduno, e ciascheduna volta.

Sopra quelli del cui Interesse si tratta nel Conseglio.
Cap. XX.

IL rispetto della presenza di quelli, del cui interesse si parla, ne muove alle volte, o a tacere, o a dire, e consultare cose, che realmente giudichiamo essere contro l' utile, & honore del publico. Però si statuisce che ogni volta occorrerà trattarsi in Conseglio generale, o privato del fatto, o interesse d' alcuna persona particolare, il Signor Commissario, o Rettore, e li Signori Priori residenti siano tenuti a far partire dal Conseglio quel tale interessato di modo tale, che non possa havere notitia di quello che sopra il fatto, o causa si ragiona.

Eletione del Sindico generale, e Procuratore.
Cap. XXI.

IN una ben ordinata Republica, e molto necessario uno, che delli beni spettanti al generale, ne pigli particolare protetione, e cura, quale volgarmente Procuratore è chiamato. Per il che si statuisce, & ordina, che li Signori Priori residenti

ſidenti ſiano tenuti, e debbano quando accada di fare il buſſolo de Signori Priori, di fare anco una ſcelta di quindici, o venti huomini delli più ſufficienti della Terra, quali habbiano a ſeruire per Sindici Procuratori generali del commune predetto, e mettere ciaſcheduno in un brevicello nel modo che ſi è detto delli Spicciolati, & ogni uno quando ſi fa l'eſtratione del nuovo Magiſtrato il primo di Decembre ſi debba eſtraere uno delli ſopradetti, quale offitio debba durare un anno intiero, cominciando il primo di Gennaro ſuſſeguente, quale così entrato, hauto il giuramento di bene, e fedelmente fare il ſuo offitio, ſia, & eſſer debba legitimo Procuratore, e fiſcale d'eſsa Communità, e per eſſa dove, e quando farà biſognio in tutte cauſe Civili, Criminali, e miſte ſenz'altro mandato ſpeciale poſſa, e debba comparire, e quello, che ſarà da lui fatto in utilità del commune s'habbia rato, e fermo, come ſe fuſſe ſtato fatto dal publico Conſeglio. In oltre ſia tenuto per quanto le ſue forze ſi ſtendono diffendere raggioni, e beni d'eſsa Communità con proteſtare, e fare proteſtare in ſcriptis contro qualſivoglia perſona, che dentro, o fuori della Terra haveſſe beni contigui con quelli della Communità. E trovando alcuno havere occupato de beni d'eſſo Commune gli debba notificare, che gli rilaſſi in termine di quindici giorni, e paſſato detto termine col mezzo della raggione quale ſommariamente ſe gli debba amminiſtrare poſſa fare aſtringere tal' occupatore alla rilaſsatione di detti beni con fargli pagare la pena incorſa, e tutti i frutti, che da così illecita poſſeſſione haveſse per uerun' tempo percepti. E ſia tenuto detto Sindico almeno una volta durante l'offitio fare una generale inquiſitione contro tutte quelle perſone, che haveſsero dato danno, tanto nella Selua della penna ſopra la Terra, quanto in tutti gl' altri beni di detto commune prohibiti in virtù del preſente Statuto, o da prohibirſi per l'avvenire, e ſia obligato a fare tutte, e ſingole altre coſe, che al ſuo Officio in qualunque modo ſpettaſsero, & appartenesſero ſotto pena di paoli cinque ogni volta, che mancaſse, o vero uſaſse negligenza.

Sopra la Mercede del Sindico.
Cap. XXII.

Acciò più volentieri il Sindico poſsa fare il ſuo officio, e con prontezza affatigarsi. Si ſtatuiſce, & ordina, che di tutte le pene, che ſi pagaranno da qualſivoglia perſona contro, il quale ad iſtanza ſua, o per cauſa di danno dato, o per occupatione de beni di Commune, o per altre cauſe ſimili, ſe ſarà dalla Corte proceduto, & eſeguito habbia detto Sindico per ſua mercede, e recognitione quella parte, e rata, che peruenisse alla Communità di dette pene.

Locatione della Rocca di Ceſi.
Cap. XXIII.

Vano è ſuperfluo ſaria havere le fortezze in guardia, e diſeſa della Terra, ſe di monitioni, e di gente, che alla loro guardia ſtaſſero fuſſero prive, e ſe non s'haveſſe l'occhio a chi ſi danno in Cuſtodia, dipendendo la conſeruatione del publico nella vigilanza, e ſolertia loro. Però ſi ſtatuiſce, & ordina, che li Signori Priori reſidenti ogni anno del Meſe d'Aprile ſiano tenuti far fare trè banni in tre diverſi giorni dal publico Balio notificando a tutti, che qualunque perſona voleſſe pigliare in guardia la Rocca di Ceſi, ogni uno da ſe dia in ſcritto alli Signori Priori col bollettino in nome loro, e di quelli, che vogliano havere

per

per Compagni alla detta guardia, e passati detti tre giorni, e fatti detti banni, li Signori Priori faccino mettere in un bussolo detti bollettini, quali giudicaranno contenere persone più Esperte, & Idonee per fare tal guardia, delli quali da un putto si cavi uno a sorte di quelli, che saranno scritti in essi, siano, e debbano essere Castellani, e Custodi di detta Rocca per un anno cominciando dal primo di Maggio, e come segue da finire, quali Castellani così deputati alla detta Rocca debbano obligarsi alli Signori Priori per publico contratto con figurtà di mille scudi di rendere, e consegnare libera, e spedita la Rocca alli Castellani successori alla presenza de Priori assieme con tutte l' Artegliarie Archibugi, arme, & altre cose a loro nell' Inuentario al principio del loro officio dalli medemi Signori Priori consegnate.

Provisione delli Castellani. Cap. XXIV.

Difficilmente si sopportariano l' incommodi, e fatighe se dalla speranza di conseguire qualche mercede non fossero sollevate. Il che ben considerando li nostri maggiori, anticamente statuirno, & ordinorno, come di presente s' ordina, che essi Castellani per loro salario, e mercede habbiano la gabella già da Immemorabile tempo fa a detta Rocca concessa, e la quale son soliti a pagare a detti Castellani, e loro Agenti, e deputati tutti li Passaggieri, che con robbe sottoposte alla gabella passaranno per il Territorio di Cesi, o vero dalla Terranolfa, la quale gabellà sia lecito a detti Castellani per se stessi riscuotere, o per altri a chi loro l' haveranno locate secondo la tavola, e tassa antica, e nel fine del presente trattato descritta. E se mai per verun tempo nasceranno tra detti Castellani, e loro Appaltatori controversia alcuna con detti Passaggieri la decisione spetti d' esse differenze alli Signori Priori residenti sommariamente da farsi rimorsa ogni appellatione, o richiamo da ciascheduna delle parti.

Obligo, & Officio delli Castellani. Cap. XXV.

Frà le molte, e diverse cose, alle quali sono tenuti li Castellani la principale sia guardare, e custodire con diligenza, e fedeltà detta Rocca per la Santa Sede Apostolica, e per la R. C. A., e per la Magnifica Communità di detta Terra, & in quella stare, commorare personalmente di continovo alla detta guardia, cioè di giorno uno di loro almeno, e di notte dui, intendendo la notte dalla calata, e levata del Sole sotto la pena di scudi dua per ciascheduno d' essi, e per ciascheduna volta, che contrafacessero, se sarà di giorno, e se sarà di notte la pena radoppi senza defalco, o diminutione alcuna pagare si debba Siano anco detti Castellani obligati tenere in detta Rocca per provisioni, e vettovaglia continuamente, mentre durarà il loro officio mezza soma di farina, lib: quindici di polvere fina, e dieci libre di piombo, e tanti Archibugi quanti saranno Castellani a loro spese Prohibendo, & ordinando espressamente, che per verun tempo possano ritenere, ne accettare in detta Rocca, ne di giorno, ne di notte sorte alcuna di persone Cesani, o forastieri senza licenza de Priori, eccetto se fussero Donne della fameglia de Castellani sotto pena di dieci scudi per ciascheduna volta, che contrafacessero, ne meno possino tagliare, ne far tagliare legna della Selva della penna ne Cisocolo, sotto la pena d' uno scudo per ciascheduno, e ciascheduna volta, e

Siano

Siano tenuti oltre di questo li Castellani ogni anno nel principio della loro condotta quanto prima spendere in beneficio d'essa Rocca, si come è stato solito per il passato scudi venti nel modo, e forma, che dalli Signori Priori residenti gli sarà ordinato, purche il tutto torni in utilità evidente d'essa Rocca, e non altrimente, ne in altro modo.

Mastro di Schola, e Cancelliere della Communità. Cap. XXVI.

DEsiderando, che la detta Terra sia adornata d'Huomini Virtuosi, Sirentifichi, e letterati, e che li negotij, e speditioni publiche possino ordinatamente, e d'esse si faccia perpetua mentione per la presente legge si statuisce, & ordina, che in detta Terra debba stare, e continuamente commorare un Virtuoso, e litterato Mastro di Scuola per instruire, & ammaestrare nelle Virtù, & honorate lettere li figliuoli dell' Huomini di Cesi, quale si habbi a proponere, & eleggere nel publico Conseglio dui mesi avanti, che vachi tal officio, quale anco sia tenuto seruire alla Communità per Cancelliero, & annotare, e scrivere tutti li Consegli, riforme, & Instrumenti, & altre cose spettanti alla Communità nel libro da assegnarsi dalli Signori Priori, e sia obligato di tutte le scritture, che haverà in mano dare copie semplici, e publiche a chi le volesse sodisfacendolo però della sua mercede. Dichiarando, che per seruitio della Communità debba ciò fare senza premio alcuno, e se la Communità lo vorà mandare ad alcun luogo per il publico sia tenuto andarci, pagategli le spese, e cavalcatura, quale officio debba durare uno, o più anni secondo parerà ad essa Communità.

Eletione del Medico, e suo Officio. Cap. XXVII.

L'Arte di Medicina, e suoi Professori devono stimarsi, e tenere conto appresso ogni bene governata Terra come che è cosa, che è commune alla conservatione de corpi, e salute humana per tanto si statuisce, & ordina, che li Signori Priori residenti procurino con ogni diligenza trovare un pratico, e sufficiente Fisico, e quello trovato proponerlo in publico Conseglio, al quale accettato, che sarà nel modo sopradetto si debbano fare lettere, patenti, con quella mercede, e provisione, che in esso Conseglio sarà ordinato, e risoluto qual Medico poiche sarà confirmato in detta Terra non si possa assentare, o partirsi senza espressa licenza de Signori Priori sotto pena di un scudo il giorno, che fusse assente.

Eletione del Cancelliero della Communità, & Officio: Cap. XXVIII.

ENon meno necessario, che utile, che la Corte del Signor Commissario sia provista d'un pratico, e fidato Notaro, o Cancelliero. Però per il presente Statuto si statuisce, che ogni volta fara bisogno debbano li Signori Priori trovare un sufficiente Notaro, quale eserciti la Cancellaria della Corte in Civile, e Criminale, quale già tempo fà la Communità comprò dalla R. C. A. Avertendo, che per buon rispetto la Patria d'esso Notaro sia distante da Cesi almeno sei miglia, e che detta Cancellaria si dia nelle mano di persona fidata, e da bene con

quella

quella miglior risposta, che sarà possibile alla Communità di beneficio, e con li capitoli, e tasse nel fine del presente primo trattato descritta, e non sia lecito a essi Signori Priori accettare ad un tale officio persona alcuna, che altre volte l'haveſse fatto, & esercitato in detta Terra, se prima non sarà proposto, e deliberato nel publico Conseglio sotto pena d'un scudo di ciaschedun Priore per ciaschedun volta, che contrafaranno.

Eletione del Camerlengo, e suo Officio: Cap. XXIX.

FRà li molti Offitij, che al regimento, e governo della Terra di Cesi spettano; e sono di gran consideratione, e necessarij deve essere l'Officio del Camerlengo per le cui mani tutti li proventi, e spese della Communità passano, al che volendo provedere. Si statuisce, & ordina, che li Signori Priori, & huomini, che saranno eletti a fare il bussolo del Magistrato nel medemo tempo, e modo debbano fare il bussolo del Camerlengo, descrivendo, ò mettendo in esso quelli, che a loro pareranno Idonei ad esercitare tale Officio, eccetto Procuratori, Notarij, quali si debbano cavare nel medemo luogo tempo, e modo, che si sogliono cavare li Signori Priori, & il loro officio duri, e debba durare solo tre mesi, e sia obligato in quel tempo, che dalla Communità li sarà ordinato riscuotere tutte, e singole dative, & impositioni in qualunque modo, e per qualsivoglia causa, e di qualunque somma, e quantità sia da imponere durante il suo offitio da tutti l'Huomini di Cesi Terrazzani, o forastieri habitanti, e non habitanti in detta Terra purche detti forastieri, e Terrazzani habbiano, e possiedano beni stabili nel Territorio, e giurisditione di Cesi altrimente. passato detto termine, sia tenuto del proprio all' integra satisfactione di tale dativa, & impositioni, Acciò nesuno di tal fatto possa pretendere ignoranza hauto, che haverà il libro della gravezza, e dativa imposta, debba far bandire dal publico Balio ne luoghi soliti, e notificare tale impositione, e della quantità, e qualità imposta, e che tutti la debbano pagare in termine di trè giorni, più, o meno secondo sarà ordinato da Sig. Priori, qual termine passato possa detto Camerlengo procedere col mezzo della ragione contro tutti quelli, che saranno renitenti, e tardi a pagare. E nel principio del suo officio si fara fare un libro, dove per mano del Cancelliero di detta Terra e non d'altra persona di commissione delli Signori Priori si debbano scrivere, & annotare tutti li danari, che giornalmente gli verranno alle mani, oltre le dette impositioni, & anco quelli, che per ordine di detti Priori verà pagando, e spendendo, e ritrovandosi partita alcuna pagata da detto Camerlengo, o scritta dal Cancelliero senza commissione della maggior parte de Priori, incorrano nella pena tanto il Camerlengo, quanto il Cancelliero di scudi dua per ciaschedumo, e ciaschedun volta, e non di meno detta partita s' intenda nulla, e nelli conti non si faccia buona, e per sua mercede habbia giulij otto da pagarsi al fine de suoi conti.

Eletione del Balio Officio, e suo Salario: Cap. XXX.

DEVE essere di gran fedeltà quello, che l'Officio di Balio esercita, però si deve havere gran consideratione in elegerlo ogni volta che occorerà. Per tanto si statuisce, & ordina, che non si possa fare tale eletione, se non nel pu-

blico, e generale Conseglio, e che s' habbia sopra di tutto l' occhio del tale da elegersi sia fidato, e da bene, quale eletto, e giurato, che haverà nelle mani del Cancelliero del commune di bene, e fedelmente esercitare il suo officio, debba, e sia obligato a servire, per le cose spettanti all' officio al Commissario, alli Priori, & ad altri Officiali della Corte, fare citationi, e bannimenti ne luoghi soliti, & esequtioni à richiesta della Corte della Communità, e d'altri particolari persone, & andare ogni volta, che occorrerà, o che li sarà commandato con lettere, o senza per interesse del publico à qualunque luogo, dove da detta Communità, o Priori li sarà ordinato senza premio, e mercede alcuna, ma solo per il vitto ad arbitrio delli Signori Priori. Et acciò detto Balio da ciascheduno sia cognosciuto s' ordina, che la Communità predetta gli debba fare una Cappa di panno rosso listata attorno di bianco, e con l' impronto della Communità, & il suo Salario sia, oltre la detta cappa di scudi dieci di moneta per ciaschedun anno da pagarsegli per trè mesi in trè mesi da ogni Magistrato.

Mastri di Strada, e loro Officio: Cap. XXXI.

Appartiene al decoro, & honore della Terra provedere, che le strade tutte siano ben tenute spatiose, larghe, & accomodate. Però si statuisce, & ordina, che li Signori Priori, che risederanno, siano tenuti, & obligati eleggere, e deputare per Mastri, e Riveditori di strade con elegere quattro Huomini da bene, e sufficienti di Cesi, de quali dua debbano seruire per le strade, che conducono verso la Città di Terni, incominciando a piedi della possessione di Gio: Luca Martoli in vocabolo Collestasi per drittura alla Palombara d' Angelo Modio, come segue la strada di Collestasi, & indi alla fontana del Condotto, e da detta fontana per linea dritta tirando su per la Valle di S. Andrea sino a Torre Maggiore fino alli confini di Porzano, e l' altri dua debbano servire per le strade, che staranno d' altra banda verso la Terra di S. Gemini, & il loro officio debba durare un anno, e siano del continovo tenuti rivedere le strade di dentro la Terra, e farle mantenere per quanto sarà possibile larghe, aperte, libere da ogni impedimento, e similmente una volta l' Anno rivedere le stradi fuori della Terra del Mese di Maggio, nel qual tempo con ogni diligenza debbano cercare, se alcuno habbia pigliato, & occupato in modo alcuno dette strade, e quelle fare accomodare in quella maniera, che a loro parerà spediente. Di modo, che le strade publiche siano libere, e spedite, spatiose, e di larghezza di sei piedi di pertica, e le strade vicinali di tre piedi, e li Padroni delle possessioni, che adiaceranno con dette strade, siano tenuti in termine d'un mese doppo, che gli sarà intimato, e fatto intendere da detti Mastri di strada tagliare, spianare, & affatto rimuovere tutti l' Alberi, ripe, lemiti, e siepe, quali a detti viali giudicaranno fare impedimento a dette strade, e tutte altre cose fare, & eseguire, quali dalli medemi per beneficio d' esse stradi sarà imposto, & ordinato sotto pena di scudi dieci a chi contrafarà, e per ciascheduna volta. E siano nondimeno tenuti di nuovo con il mezzo della ragione astretti a fare quanto di sopra si contiene, e mancando detti Mastri di strada fare il debito loro incorrano nella pena di un scudo, per ciascheduno, e finalmente siano obligati nascendo differenza alcuna fra gl' huomini di Cesi per conto delle strade predette a ripetitione, o richiesta di qualsivoglia andare a vedere, e terminare secondo il loro giuditio sotto detta pena ricusando, e non volendo andarci dichiarando, che per l'esecutione delle cose predette basti l' interuento delli dua Mastri di strada, & habbiano l' autorità

torità come se tutti quattro ci fussero stati presenti, e se le strade publiche senza difetto, e colpa di quelli, che vi confinano fussero fangose, e scommode si debbano salciare, & accomodare, e ridurre in buon stato dal Commune di detta Terra, e se saranno strade private da quelli, che ci hanno il passo, e transito, e detti Mastri di strada per loro mercede, e salario habbino, e possino conseguire dall' entrate della Communità baiocchi cinquanta per ciascheduno, e per ciascheduno Anno.

Estimatori del Commune Officio, e Mercede: Cap. XXXII.

L'Offitio di Stimatori si deve dare a persone di giuditio maturo, di Coscienza, e pratica. Però si statuisce, & ordina, che li Signori Priori, alli quali spettarà fare l'elettione, havere occhio di non deputare per Stimatori huomini, che delle sudette qualità sono privi. L'offitio dunque delli Stimatori durerà un Anno, e l'anno cominciarà il primo di Gennaro, per commodità d'ogni uno saranno almeno sei detti stimatori. Quali doppo, che saranno eletti, & haveranno al solito giurato nelle mani del Cancelliero, di fare come si conviene l'officio loro, siano tenuti, & obligati a requisitione, & istanza di qualunque persona, e sotto la pena di paoli cinque per ciascheduno di loro, che mancasse, e per ciascheduna volta, andare dui per dui a vedere, e stimare tutti li danni di qualunque sorte si siano in qualsivoglia modo fatti, tanto con bestie quanto manualmente nel Territorio, e giurisditione di Cesi, e per meno loro scommodo, e del publico, dui di loro debbano seruire per stimare li danni fatti nelle possessioni esistenti verso Terni poi per quelli, che saranno fatti nelle possessioni parte verso la Terra di S. Gemini, e l'altri dua per stimare li danni, che si fanno nella Montagna, incominciando dal fossato di Canale per la strada, che viene da S. Martino à Cesi, seguitando per la strada fino alli confini di Porcaria, e li primi s'intendano incominciando dalla Valle di S. Andrea per dritto per la via del Condotto alla strada di Collestasi fino alli confini di S. Gemino: E perche alle volte certi danni non patiscono dilatione in farli stimare, come quelli, che sono fatti di fresco nelli grani, biade, & Uue s'ordina espressamente, che tali danni si possino far stimare da qualsivoglia persona purche non sia della fameglia di quello, che haverà ricevuto il danno, o affine, Consanguineo secondo al secondo grado, secondo la ragione Canonica, & essi Stimatori habbino per loro mercede per qualunque stima, che farranno baiocchi dua, se sarà fatta nel piano, e baiocchi trè se sarà fatta nelli monti. Dichiarando, che se sarà fatto alcun danno in una possessione, quale sia divisa per qualche forma ad un solo frutto, tal danno non si possa mettere se non per una stima, e relatione, ma essendo fatto danno a diversi frutti, etiam in una medema possessione, si facciano tante stime, quante sorte di danni saranno fatti, e se una possessione, o tenuta havesse diversi lavoratori, benche il danno non sia fatto in un solo frutto la mercede di detti Stimatori deve essere diversa secondo la qualità delli lavoratori.

Pena di quelli, che ricusassero l'Offitio: Cap. XXXIII.

PErche vano saria fare l'ordini buoni, e gl' Offitiali, che gli mandassero in esequtione, se non si trovasse chi tali offitij volesse esercitare: Però si statuisce

& ordina, che se alcuno quale sarà eletto, o estratto a fare alcun' officio, e quello senza legitima causa, & impedimento, cioè per infermità, o contumacia Criminale, o per assenza necessaria dalla Terra di Cesi recusasse, se sarà Priore incorra nella pena di giulij cinque, se Abasciatore di paoli quattro, se Procuratore Fiscale di paoli trè, se Commissario di paoli dua, se Stimatore, o Viale b. quindici, se Sindicatore baiocchi dieci da pagarsi senza remissione alcuna.

Salariati dalla Communità.
Cap. XXXIV.

NOn è di dovere, ne l' honestà lo comporta, che chi serue al publico dependa nella sua seruitù dall' volere, Interesse, o capriccio de Particolari. Per tanto si statuisce, & ordina, che li Priori non possano in modo alcuno rimuovere dall' offitio gl' Officiali eletti, e salariati dalla Communità senza l'ordine espresso del Conseglio generale sotto pena di giulij cinque per ciascheduno, e ciascheduna volta, che contrafacessero, e quel che da loro contro il presente Statuto sarà fatto non vaglia in modo alcuno.

Raggione del Congruo.
Cap. XXXV.

VOlendo ovviare alli Scandali, risse, & Odij, che alle volte dalle vendite possono, e sogliono nascere, non servandosi gl' ordini, che l'honesto, e giusto ricerca. Si statuisce, & ordina, che quelli, che haveranno possessioni, o altri beni stabili dentro, o fuori della Terra, tanto Terrazzani, quanto forastieri non li possano, ne debbano vendere, se prima non ricercaranno li loro Consanguinei, e parenti di Cesi fino al secondo grado, da computarsi secondo il Ius Canonico, alli quali volendoli debbano vendere detti beni, se non saranno altrimente d' accordo secondo la stima da farsi per dui huomini communemente da eleggersi, e se detti Consanguinei dicessero di non haver animo fare tal compra, siano tenuti essi venditori ricercare li conuicini, e quelli, che haveranno beni contigui, & addiacenti a quelli, che vogliano vendere, & a loro venderli per il prezzo stimato, o come trà loro sarranno d' accordo, e se saranno più consanguinei, si dia al più congiunto, o più vicino, o se havesse maggior quantità de beni annessi, & in ogni evento, che detti Consanguinei, o vicini respettivamente fussero in più gradi, e concorressero insieme, e volessero comprare la casa da vendersi, per ovviare ad ogni inconveniente, levare la gara, & ogni impedimento, & ad ogni buon fine, & effetto si debbano fare tanti brevicelli, o sorte, quante persone sono, e quello, che sarà cavato in sorte, s' intenda essere preferito alla vendita, e se li Consanguinei nominati, o vicini accettaranuo de beni da vendersi habbiano dieci giorni di termine dal di del offerta da cominciare a pagare, o vero concordare il prezzo, e caso, che detti Consanguinei, e vicini ricusassero di fare tali compre, sia lecito al Venditore vendere li beni a chi li vorà, eccetto che alli forastieri, e dell' offerta da farsi dal venditore debba costare per le mani di Notaro appresso gl' atti della Corte, e se sarà fatta altrimente, la vendita ipso iure sia nulla, e li Consanguinei, o Vicini possino redimere la cosa venduta frà il termine d' un Anno doppo, che sarà fatta la vendita, pagandosi il giusto prezzo non essendo d' accordo per dui huomini, come di sopra e quelli, che venderanno contro detta forma incorrano nella pena di scudi cinque, come

que, come anco il Commissario, che non mandarà in esequtione a richiesta d'alcuno. Questo capitolo, e tutto ciò habbia luogo nelli contratti delle cose stabili, e tutti altri Istromenti, e conuentioni. Eccetto nelli contratti d'assegnatione de beni stabili per fondo dotale, o permutationi.

Lavoratori. Cap. XXXVI.

PER togliere ogni lite, che potesse nascere frà lavoratori, e veri Padroni delle possessioni date a lavoreccio per la presente legge s'ordina, che li lavoratori delle possessioni, e terre alborate, e da grano siano tenuti fedelmente alli tempi conuenienti arare, coltivare, seminare le dette possessioni per tre volte avanti il seme, e stabiare l'alberi fruttiferi almeno una volta in dui anni, e Zapparli due volte l'Anno, se si semina, & una volta l'anno se non si semina, e quelli, che saranno lavoratori di terre Olivate le debbano arare trè volte l'anno, e stabiare al meno ogni dui anni una volta, e zapparli due volte l'anno, e più, e meno secondo, che converanno con il Padrone delle Terre. E perche per il passato sono nate, e per l'avvenire possono nascere liti, e differenze sopra li fruti dell' Alberi fra li Padroni, e Lauoratori sopradetti, che doppo mietere li ritrovano nell' alberi esistenti nelle stoppie. Dichiarando, che detti frutti ne partecipino anco li lavoratori purche per tutto il mese d' Agosto susseguente habbino arato, e zappato detti Arbori nel modo infrascritto, cioè le possessioni con alberi fondati si debbano arare tutte intieramente, e l'altre doue fussero Alberi rasi, e di poco numero debbano arare, di modo tale, che discosto da detti arbori sia arato almeno per tre passi da ogni banna del albero, quali lavoratori non mandando ad esequtione le cose predette nel modo, tempo, e come di sopra il vero Padrone delle possessioni le possino far fare, & arare a spese danno, & interesse de detti lauoratori.

Modo di vendere beni, Proventi, & Entrate della Communità. Cap. XXXVII.

SIano solleciti, e vigilanti quelli, che al governo del Publico attendono in vendere, & appaltare con quel maggior vantaggio, che sarà possibile li beni, & entrate della Communità, e per tale effetto, e parso di Statuire, & ordinare che ogni volta, che occorrerà vendere, & appaltare li beni, & entrate, & in particolare la condotta del macello, Pizzicaria, e Salara, l'Hosteria, e Depositaria, la Gabella dentro la Terra, li grani delle montagne, Pascoli del piano, e delli monti, la Panettaria, vendere Vino a minuto, & altre entrate se vi sono spettanti alla Communità sempre debbano fare precedere alle dette vendite, & appalti tre Bandi da farsi avanti dal publico Balio in tre diversi giorni secondo il solito; Ordinando espresamente, che dette vendite non si possino in modo alcuno fare, se non in publico Conseglio, & in giorno festivo, e li Signori Priori, e Commissario sopra tutte, e singole vendite, & Appalti possino, & habbiano auttorità di fare quelli ordini, e capitoli, che a loro pareranno opportuni, havendo sempre l'occhio all' utile, e benefitio del Publico, e de particolari.

Tavola delle Mercedi, & Emolumenti del Signor Commissario.

PRima habbia, e debba havere il Signor Commissario, che sarà mandato da Signori Superiori al Governo della Terra di Cesi per sua mercede, & annuale Salario scudi trentasei, & oltre li detti salarij l'infrascritti emolumenti, e prouenti.

NELLE CAUSE CRIMINALI.

Per sportole in cause Capitali dove il reo venisse assoluto scudi quattro sino al numero di dui per ciascheduno, se per la medema sentenza, e per il medemo delitto venissero assoluti, e così frà tutti dua scudi otto. E se saranno più di dua li Rei d'assoluersi, come sopra riceva, e ricevere possa uno scudo per qualsivoglia, oltre li dui predetti, purche la distributione del tutto si faccia egualmente, e si paghi frà detti Rei assoluti, o da assoluersi dal medemo Giudice per la medema sentenza, e processo.

Nelle cause dove venisse imposta la pena corporale, e dove non ne andasse la vita paoli quindici, e se saranno dui paoli quindici per ciascheduno, e da dui in sù siano quanti si vogliano oltre li detti trenta paoli, si paghi paoli quattro per qualsivoglia, oltre li dui predetti da distribuirsi il tutto verilmente frà detti, & hauta la consideratione come di sopra è stato detto.

Nelle pene pecuniarie habbia detto Commissario per sue propine sino alla somma di scudi venticinque paoli trè, da venticinque sino a cento paoli cinque, da Cento sino a qualsivoglia somma scudo uno, e se saranno dui ogni uno paghi l'intiera rata, e somma sopradetta, se più di dui paghi ciascheduno oltre a detti dua la quarta parte della detta Tassa respettivamente da distribuirsi nel modo sopradetto.

Per pronuntie Interlocutorie non si paghi cosa alcuna.

Per esame de Testimonij indotti a difesa d'alcuno in cause Criminali essendo capitali baiocchi dieci. Nelle cause dove non andasse la Vita, e si douesse imponere pena corporale baiocchi cinque, nelle pecuniarie baiocci trè per Testimonio.

IN CAUSE CIVILI.

PER sentenze diffinitive, o che haveranno forza di diffinitive da dieci paoli sino alla somma di scudi dieci habbia il Signor Commissario, o Rettore per Sportole 10

Da scudi dieci sino a cinquanta 30

Da cinquanta sino a cento paoli cinque 50

Da cento sino a qualsivoglia somma un scudo 1

Nelle Cause di minor somma secondo la forma dello Statuto, e per sentenza data in contumacia, e per pronuncie non si paghi cosa alcuna.

Per esame de Testimonij con Articoli, & Interogatorij fatti assistente, e presente esso Signor Commissario 3

ma non assistendo all'esame non possa pretendere cosa alcuna.

Per decreto da imponere nell'Istromento se sarà in Palazzo b. 5. se fuori di Palazzo dentro la Terra b. 10., e fuori della Terra b. 20.

Per andare a vedere luoghi, e differenze, se sarà dentro la Terra b. 25, se fuori b. 50.

Per mandato di sospetto di fuga 5

TASSA,

Taſſa, & Emolumenti dell' Avvocati.

L' Avvocati delle cauſe Criminali, e Capitali habbiano per mercede ſcudi dua, ſe dette cauſe non ſaranno Capitali, ma dove non andaſſe pena Corporale ſcudo uno, e ſe ne andaſſe pena pecuniaria da 25- ſcudi in giù b. 30, da 25. ſino a 50. b: 50. da cinquanta ſino a qualſivoglia ſomma ſcudo uno.

Dichiarando, che ſe detti Rei, a quali detti Avvocati preſtano loro patrocinio ſe ſaranno dui, o più inquiſiti, o proceſſati per la medema cauſa, e delitto, ſi ſerui la medema diſtintione, e diviſione, che ſopra, è ſtato ordinato alli Commiſſarij nelle loro ſportule, e propine in cauſe civili.

Per patrocinio nelle cauſe Criminali da un ſcudo ſino a ſcudi dieci habbino detti Avvocati b. 10. da dieci ſcudi ſino a cinquanta b: 30. da cinquanta ſino a cento b: 50-, da cento ſino a qualſivoglia ſomma ſcudo uno. Dichiarando, che detti emolumenti ſi debbano pagare a detti Avvocati finite le cauſe intieramente eccetto quando le parti s' accordaranno avanti la ſentenza. Perche in tal caſo dichiaramo, che ſe tale accordo ſarà fatto poi della conteſtatione della lite detti Avvocati debbano havere un terzo della Taſſa ſopradetta, e doppo la publicatione del proceſſo dui terzi doppo la concluſione nella cauſa ancorche non ſi ſententiaſſe habbiano l' intiera mercede, & oltre alle dette mercedi li Clientoli debbano pagare a detti Avvocati le ſcritture, che alla giornata in dette cauſe faranno.

Taſſa, e Mercede de Procuratori.

LI Procuratori, quali diffenderanno qualche lite, e cauſa Civile, o Criminale habbiano la metà dell' emolumenti, e mercede, che hanno l'Avvocati, hauta la medema conſideratione, e deſtintione, che nella Taſſa dell' Avvocati, è ſtato eſpreſſo, e dichiarato, in quanto poi alle ſcritture habbino

Per fare libello, e ſcrittura b. 10.

Per Articoli interogatorij eccettioni replicationi, e triplicationi b. 15. per ciaſcheduna ſcrittura

Per confettione di ſuppliche, tanto in cauſe civili, quanto in Criminali b. 10.

Per vedere proceſſi con informare il Giudice in voce, o in ſcriptis nelle cauſe capitali b. 30., e nelle Corporali citra mortem b. 20. nelle pecuniarie Civili b. 10.

Prohibendo eſpreſſamente, che li Procuratori ſopradetti oltre il Salario, e mercedi ſudette non poſſino ricevere ne domandare coſa alcuna per atto, comparſa, o iſtanza da farſi nelle cauſe, delle quali ſaranno Procuratori. E ſe per ignoranza de Clienti, o per Avaritia de Procuratori ſi pagherà coſa alcuna, oltre la mercede predetta ſia il Procuratore caſſato dal detto offitio di Procuratore con altre pene ad arbitrio delli Signori Superiori.

Taſſa, e Mercede del Notaro, e Cancelliero della Corte.

PER produtione di libello, Iſtrumenti, Polize, libri Articoli, Interogatorij, e di qualunque ſcrittura da fare, ſi nelle Cauſe Civili, come Criminali 3

aſſieme con l'atto da farſi, mentre le produranno dette ſcritture.

Per qualſivoglia atto, o ſemplice petitione, o replica, o iſtanza 1

Per

Per copia di Libello	3
Per copia di petitione	2
Per copia di Proceſſo, o di qualunque altra ſcrittura in ſemplice forma	2
In publica forma per ciaſcheduna carta, purche la carta contenga in ſe venti verſi, & ogni verſo cinque ditioni di più ſillabe per il manco.	3
Per ſcrittura, o altra obligatione da farſi	3
Per giuramento di ſoſpetto di fuga aſſieme con l'atto di comparſa	3
Per qualſivoglia precetto, o mandato in ſcritto	2
Per rivocatione di detto mandato, e ridurlo alla via di ragione	2
Per relatione di ſtima	1
Per eſame de Teſtimonij ſenza Articoli	2
Per eſame de Teſtimonij con Articoli, & Interogatorj	4
Per rogito di ſentenze in cauſe attitate con tutte le ſolennità in civile e che ſaranno di maggior ſomma	5
In cauſe di minor ſomma	2
Per citationi, & inibitioni, che occorreſſe farſi per qualunque cauſa Commiſſaria con il tenore della Commiſſione di detta cauſa	20
Per lettere remiſſorie	10
Per rogito di depoſito	2
Per eſtratione di ſentenza in publica forma in cauſa di maggior ſomma	30
In cauſa di minor ſomma	15
Per copie ſemplici di ſentenze in cauſa di maggior ſomma	10
In cauſe di minor ſomma	5
Per rogito di Polize, e di partite de libri di Mercanti, e ſimili	2
Per regiſtro d' Inſtromenti	4
Per giuramento deciſivo	2
Per mandato di procura in qualunque cauſa	3
Per riſpoſta da farſi alle cauſe, o Inquiſitioni Criminali	2
Per ſigurtà di ſtare a ragione, e di non offendere, e ſimili	2
Per proteſtanza	3
Per rogito di ſentenza aſſolutoria	5
Per caſſatura di Proceſſo in Cauſe Capitali	50
Nelle cauſe dove viene impoſta pena Corporale	30
Nelle pecuniarie	20
Per rogito di bollette	2
Per rogito de brevi per gratie ricevte in cauſe Capitali	25
Per rogito di ſuppliche nell' afflittiue di Corpo, o pecuniarie	10
Per caſſatura di ſigurtà	2
Per qualunque iſtanza d' abolitione da farſi	5
Per eſtratione di ſentenze aſſolutorie in cauſe Capitali	60
Nell' afflittiue di Corpo	40
Nelle pecuniarie ſino al numero di 25. ſcudi	20
Da ſcudi 25. ſino a qualſiuoglia ſomma	30
Per Inuentario da farſi nelle cauſe capitali	50
Nell' afflittiue di corpo, e pecuniarie	25

E ſiano obligati detti Notaro, e Cancelliero, e detti Auuocati, Notari, e Procuratori, e Commiſſario facendone iſtanza quello, che pagarà fargliene riceuuto, e quietanza di quel tanto, che per loro mercede riceuono purche paghi con l'Anno, Meſe, e giorno.

Di più s'ordina, e dichiara, che doue nelle dette Taſſe, e nell' infraſcritte ſi è fatto,

fatto, e farà mentione di pene in qualunque causa s'intendano le pene secondo la dimitione del presente Statuto, e non altrimenti.

Tassa del Cancelliero della Commuuità, e suo Officio.

PRima detto Cancelliero sia tenuto, e debba rogarsi a fare tutti li contratti, & altre scritture pertinenti alla Communità, e quelle produrre avanti di chi bisognarà, e di esse cauare copie publiche, e semplici ad istanza della Communita senza premio alcuno, & ad istanza de particolari purche se gli paghi la sua debbita mercede.

Di più sia tenuto detto Cancelliero a richiesta della Communità, e delli Signori Priori per seruitio del publico andare per Ambasciatore dove, e quante volte bisognarà senz' alcun premio, o mercede contentandosi delle spese per lui, e per il Cavallo.

Per ciascuna legalità habbia solo 5
Per scrittura in accomodare al Catasto 1
per parte talche b. a per ogni possessione, e tante volte, quante bisognarà
Per patenti de Medici, o altri Offitiali, che dependono dalla Communità da condursi nella Terra 50

Sia anco tenuto scrivere tutte le lettere, che li saranno commesse da Signori Priori & in favore de particolari senza premio alcuno.

Non si possa partire detto Cancelliero dalla Terra senza licenza de Signori Priori.

Tassa delli Notarij.

PEr rogito d' Istromenti ordinarij 5
Per scrittura d' accomodare al Catasto b. uno per parte talche tante volte, quante bisognarà per ogni possessione 2
Per rogito d'Instromento di cenzo, o vendite, e Testamenti 10
Per estrationi d' Istromenti in publica forma sino alla somma di scudi cinquanta 30
Da scudi cinquanta sino a cento 50
Da cento sino a qualsivoglia somma per cento 25
Per estintione d' Istromenti estragiudiciali 5
Per ostentione, e produtione d'Istromenti in giuditio si paghi un terzo di quello, che si pagheria se si estraessero in publica forma
Per estratione in publica forma d'Istromento di quietanza, compromessi, e simili 25

E se per l' avvenire avverà, che alcuna persona volesse estraere qualche Istromento in publica forma in tal caso li Notarij, che l' estraeno non possino ricevere mercede se non per quella quantità, che chi la vuole ne haverà bisogno, cioè se l' Istromento, che si cavarà contiene scudi 200. e quello, che lo vuole ne haverà bisogno solo per scudi cento la mercede a esso Notaro, purche si provi il pagamento per l' altri scudi cento. E parimente se il legatario ne Testamenti per conseguire il legato ne Testamenti vorà se li paghi detto legato, sia tenuto il Notaro dargli copia di uso legato in publica forma, in questo modo, cioè. *Inter alia, quæ reperiuntur in quodam Testamento fatto per N. sub Anno &c. adest legatum tenoris &c., & describatur legatum ad longum, & post legatum fuit facta*

hæredis

hæredis institutio dicti N. prout latius continetur in eodem Testamento.

E per tal copia in publica forma il legatario non sia tenuto pagare al Notaro, se non per la concorrente quantità contenuta in detto legato, e tal copia per autorità di questo Statuto faccia fede come se in essa fusse compresa l' Institutione dell' herede de verbo ad verbum a favore però solo del legatario, e per conseguire tale legato:

Tassa delle Mercedi dell' Esecutori in Cause Civili.

PRima non possa l' Esequtore ne debba pigliare alcuno senza il mandato del Signor Commissario, eccetto se non fusse bandito, o condannato, o vero non fusse trovato con armi, o infraganti delitto, o delinquente in Cesi espressi nel presente Statuto, o vero fusse in fuga o appareise di qualche notorio delitto.

Per cattura de Condannati, o da Condannarsi in pena della vita fuori di questa Terra 2

E dentro della medema 1

Per cattura de condennati, e da condannarsi in pena Corporale fuori della Terra 1

E dentro della medema 50

Per Cattura de Condennati, o da Condannarsi in pena pecuniaria 50

Dentro la Terra 25

Per Cattura delli sudetti fatta in Palazzo publico si paghi il quarto delle somme sudette

Per menare Carcerati prigione da un luogo ad un altro non si paghi.

Per accompagnare il Notaro quando andarà fare qualche Inuentario, se sarà fuori della Terra 10

Se dentro la Terra 5

Dichiarando, che se andarà più d' una volta ad accompagnare detto Notaro per il medemo Inuentario, o anderà dentro, o fuori della Terra solo una mercede possa havere di modo, che non ecceda b. 10., & accompagnando altrove, o per altro effetto il Notaro non habbia ne possa havere cosa alcuna.

Per Cattura di Condannato, che già fosse agratiato, ma non hauesse fatto registrare la supplica, o vero cassare il Processo della sua condannatione, se sarà condannato nella pena della Vita b: cinquanta.

Se in pena Corporale, o pecuniaria baiocchi 25

Per prigionia de Carcerati in Carcere segreta per qualunque delitto, e causa habbiano l' essequtori per ciaschun giorno b. cinque, e da cinque giorni in sù non habbiano cosa alcuna, ne meno mentre detti prigioni staranno nella publica.

Per esequtione Civile relassata da qualsivoglia Corte b: uno per scudo purchè non passi, ne ecceda l' essequtione per qualsivoglia somma scudi trè da pagarsi dalli Rei doppo, che si sarà fatta l' esequtione nelli bravi Secolari la mercede predetta radoppij.

Per esecutione in qualsivoglia causa fatta per interesse della Corte non si paghi mercede alcuna.

Tassa delle Mercedi del Balio.

PER citationi dentro la Terra quatrino uno, fuori della Terra in qualunque luogo bisognarà sottoposto alla giurisditione di Cesi b. uno, e la medema mercede

cede conseguisca chiamando persona alcuna contro la quale fusse rilassata l' esecutione del Balio da farsi ad istanza de particolari quatrini due.
Per esecutione dentro la Terra quatrini due, fuori della Terra b: uno.
Per ciascheduno banno di pegno in cose notabili, e stabile quadrini due.
Per qualunque mandato in scritto dentro la Terra b. uno, fuori della Terra b. due.
Per presentatione de monitorij, e relatione, Citationi, Inhibitioni Camerali, o di Commissarij deputati in qualunque causa, o per affissione di Cedule, scommuniche dentro la Terra b: due, fuori della Terra b: quattro, e tutte le sudette cose ad istanza, e seruitio della Communità si debba fare senza mercede alcuna.
Per esecutione in cause Criminali, o danno dato non possa pretendere cosa alcuna.

Gabella della Rocca.

PER soma di panno fiorentino	20	Per ciascheduna Macina	20
Per soma di seta	20	Per soma d' ottone, e stagno	06
Per soma di panno nostrato	10	Per soma d' Acciaio, e Metallo	04
Per braccio di panno	1	Per soma di piombo	04
Per soma di Cera lauorata	30	Per soma di biada, & orzo	02
Per soma di Cera non lavorata	10	Per soma di grano	02
Per soma di ferro lavorato	6	Per centinaro di Castrati	30
Per soma di ferro non lavorato	4	Per soma di Carrati	02
Per soma di panno Canavaccio	6	Per soma di legname lavorato	02
Per soma d' Uva passa	4	Per soma di Vessillo	04
Per soma d' Amandole	2	Per Castrato, o Porco	02
Per soma di spetiaria	30	Per soma di Mele	02
Per soma di Zuccaro	10	Per soma di Chiodi	06
Per soma di Mercantia	10	Per soma di Corami non conci	04
Per decina di Zaffarame	10	Per soma di pelle minute	06
Per soma di Pepe	20	Per ciascheduno pezzo di corame	01
Per soma di Bordee	10	Per soma di guarnelli	06
Per soma di Cofani	8	Per soma di Cascio	06
Per soma d' Anisi	6	Per centinaro d' Ova	02
Per ciascheduna baligia	1	Per soma di lino	10
Per ciascheduno' fardello	1	Per soma di pesce	02
Per soma di Libri	20	Per soma di Sale	02
Per ciascheduno Libro	1	Per soma di Vino	02
Per soma di lana Aquilana	20	Per soma di Carne Salata	04
Per soma di lana nostrana	10	Per soma Castagne	01
Per soma di loparelli	06	Per soma Stamegne	02
Per soma di Coltre	05	Per soma di noci, & altri frutti	01
Per soma di Matarazzi	06	Per ciascheduna bestia grossa	03
Per ciascheduno Matarazzo	02	Per soma d' Ova	03
Per ciascheduna Coltra	01	Per soma d' Oliva	03
Per soma di bomace non filata	08	Per soma di calce	01
Per soma d' Aste	02	Per soma di Cenere	01
Per soma di Lancie	02	Per soma di Carbone	01
Per soma rotelle	02	Per legno grosso	02
Per soma di rame non lavorato	06	Per soma di Vigliare	03

Per soma di Crivelli	03	Per soma di cocomeri, e Zucche	02
Per soma setaccie	03	Per soma di	06
Per soma brocche	02	Per soma d'Olio	09
Per soma Pile	02	Per soma di fave	04
Per soma di scudelle	02	Per soma di fusi da Sella	02
Per soma di piatti, e Vasi	03	Per suma di Selle ferrate	04
Per soma di Cipolle, & Agli	04	Per ciascheduna rota	01
Per soma di Cavoli, e porri	04	Per soma di Pelliccioni	02
Per soma di Meliranci	03	Per balla di pece, e trementina	03
Per soma di meloni, e Citroni	02	Per centinaro di Tegole, e Mattoni	01

E per l'altre cose delle quali non si fà mentione nella presente Tavola si proceda da simile a simile hauta consideratione alle dette cose, e robbe quali passaranno.

FINE
Del Primo Trattato.

TRATTATO SECONDO

Tempo, e modo di rendere ragione.

Cap. Primo

ESsendo la giustitia, e ragione potissimo mezzo per conseguire ogni uno quello, che è suo si statuisce, & ordina, che il Signor Commissario di detta Terra sia tenuto, e debba in ciaschedun giorno giuridico ogni matina almeno per un hora intiera doppo il solito suono della Campana resedere, e stare al banco di ragione a rendere, & amministrare giustitia in tutte, e singole cause a ciascheduno, che gli la domandarà, & interporre suo decreto, e pronuncia diffinitiva, & interlocutoria avanti, che si parta dal banco a qualunque atto, che avanti di lui in quel tempo si farà, sotto pena d' un scudo per ciascheduna volta, che contrafacesse, e le pronuncie, e decreti fatti in questa forma, e fuori di banco ipso Iure non vaglino, ne habbiano forza ne da essi resulti, ne nasca attione alcuna.

Sopra le Citationi, e modo di procedere contro li Contumaci Cap. II.

NOn è dubbio alcuno, che la Citatione e fondamento principale di ciaschuna lite, però si statuisce, & ordina, che il Balio di detta Terra ad istanza di qualunque persona, tanto Terrazzano, quanto forastiero personalmente se potrà, o vero non potendo alla casa della sua solita habitatione debba citare il Reo un giorno, per l'altro, che comparisca all' hora solita della ragione, notificando il nome di quello, che lo fa citare, nella qual hora l' Attore debba fare avanti il Signor Commissario l' istanza delle sue pretentioni contro detto Reo in tal modo citato, e se detto Reo essendo personalmente citato non comparirà in detto termine, in tal caso s' habbia per Contumace, e contro di lui si possa commettere, e rilassare l' esequtione, nella quale in tal modo commessa, e rilassata non si possa eseguire, se non doppo trè giorni dal di, che detta esequtione gli sarà personalmente, o a casa intimata, e se personalmente non sarà citato detto Reo mà solo a Casa, di nuovo sia citato per il giorno seguente, e così nel modo predetto citato due volte in dui diversi giorni a casa della sua solita habitatione, se non comparirà in alcun termine di dette citationi, contro di lui s' eseguisca ad istanza della parte, come se personalmente fusse citato come di sopra è stato detto.

Quanto poi alle citationi da farsi di forastieri, o Terrazzani non habbitanti nella giurisditione di Cesi, si serui l' infrascritto modo, cioè, quello ad istanza, del quale si doveranno citare faccia la sua citatione in scriptis, che contenga il nome del Reo, e dell' Attore, e si specifichi il giorno, per il quale, e citato, e tale citatione dal Balio si debba affigere alla porta di S. Angelo di detta Terra, e le citationi in tal guisa fatte, habbiano la medema forza, come fossero state fatte personalmente, & in tutte le citationi da farsi ad istanza dell' Attore, quanto del Reo si servi il modo, e forma sudetta. Agiungendo, che se per sorte quello à di cui istanza si farà qualche citatione non comparirà nel termine, che deve

paghi al citato comparente b. quattro per l' intereſſe del tempo perſo.

Allegazioni d' aſſenze d' alcuno : Cap. III.

NOn è coſa ragionevole, che ſia gravato, o ſi faccia torto alcuno per eſſere aſſente dalla Terra predetta, e ſuo Territorio. Però ſi ſtatuiſce, & ordina, che per l' aſſente poſſa comparire alcun Parente, o Amico avanti d' eſſo Signor Commiſſario, o altri Offitiali ad allegare la detta aſſenza, purche giuri quello per chi compariſce non eſſerſi aſſentato doppo la citatione fattagli. Il che fatto eſſo Signor Commiſſario ſia tenuto ad aſſegnare a detto aſſente citato termine competente a comparire hauto ſopra di ciò conſideratione alla lontananza, e diſtanza del luogho dove ſarà andato detto aſſente, e non comparendo frà detto termine, ſi proceda contro di lui, come contro li Contumaci, e tutto ciò habbia luogo, tanto nelle cauſe Civili, come nelle cauſe Criminali.

Modo di procedere in Cauſe Sommarie, & Eſecutive. Cap. IV.

SPeſſe volte accade, mercè la perverſità dell' huomini, che le cauſe di pochiſſimo momento con il litigare diventino immortali, e per eſpeditione di eſſe ſi ſpenda molto più, di quello, che il negotio principale importa. Volendo dunque a ciò ſalubremente provedere ſi ſtatuiſce, & ordina, che in tutte le cauſe Sommarie, & eſequtive, cioè in tutte le cauſi Civili, che non eccedono la quantità di paoli dieci, quali indificientemente fra qualſivoglia perſona verteranno, e nell' eſequtione de crediti liquidi della Communità. Il Signore Commiſſario, ò Rettore ſia obligato procedere, & eſeguire ſommariamente, e baſti la ſemplice annotatione nel libro del ſuo Eſecutore pretermeſſe tutte le ſolennità, & atti giudiciari, e ſe il Reo doppo l' eſecutione fattagli nelle cauſe però vertenti frà huomini particolari in termine di dui giorni, citato prima eſſo Attore comparirà, e negarà le coſe, e ſomma domandata poſſa tanto l' Attore, quanto il Reo offerire l' uno, e l' altro il giuramento, quale non accettandoſi, & offerendoſi da ciaſcheduna d' eſſe parti provare il credito, o pagamento reſpettivamente, ſe gli ſtatuiſce il termine di dui giorni a provare, & haver provato quanto ſi pretende ſommariamente, e paſſato detto termine ſe l' Attore non provarà il Reo s' intenda aſſoluto, e ſe il Reo non giuſtificarà le coſe da lui allegate, non poſſa più eſſere inteſo paſſato detto termine, e contro di lui ſi poſſa eſeguire, come ſopra è ſtato dichiarato.

Modo di procedere nelle cauſe di maggior ſomma. Cap. V.

NElle cauſe, che eccedono la ſomma d' un ſcudo, il dovere comporta, che più maturamente ſi proceda. Però ſi ſtatuiſce, & ordina, che in tali cauſe ſi proceda ſecondo l' ordine infraſcritto, cioè citato, che ſarà il Reo ſecondo la forma predetta l' Attore produca avanti il Commiſſario il ſuo libello, & in luogo di libello l' Iſtromento, Poliza, o altra ſcrittura, che contenga il credito d' eſſo

Attore

Attore, e se il Reo comparirà in termine della citatione, e domandarà la copia del libello, o domanda fattagli dall' Attore, il Rettore gli la debba concedere, con il termine di trè giorni a rispondere, e se nel fine di detto termine comparirà detto Reo, & allegando causa giusta, domandarà la seconda dilatione, il Rettore la debba concedere con il termine di dui giorni, e passati detti dui giorni, sia tenuto il Reo, o in voce, o in scriptis confessando, o negando, e se confessarà possa domandare, & il Rettore gli debba concedere termine, e dilatione di dieci giorni a pagare, e sodisfare il credito, quali passati, & il Reo non pagando, possa, e debba essere astretto realmente, o personalmente ad arbitrio del creditore all' integro pagamento del debito da lui confessato, e se negarà, o contro detto libello, o proponerà eccettioni, e delle eccettioni prodotte l' Attore domandarà copia, se gli debba concedere come di sopra con il termine di trè giorni a replicare, e tanto il Reo, quanto l' Attore s' ammettano fino alle triplicationi, e ricusandosi, e non volendosi fare tal repliche da alcuna delle parti, o vero ambedue non si possa fare per questo obitione di nullità di processo, mà il Commissario hauta, che haverà la risposta, legitimi le persone, e loro mandati, faccia contestare la lite, dia anco giuramento alle parti di calunnia, e fatto questo prefigga a luna, & all' altra parte ad arbitrio suo un termine competente a provare quanto pretendono, di modo tale, che prodotto, & allegato, e provato, che haveranno quanto intendono, e fatte l'eccetioni la Causa sia, e s' intenda instrutta, & a requisitione d'alcuna delle parti si publichi il processo con termine di cinque giorni all' una, & all' altra parte ad opponere e contradire, e passati detti cinque giorni, si concluda nella causa come sopra, e doppo fatta detta conclusione, facendone istanza alcuna delle parti, si prefiggà dal Commisario un termine ad udire la sentenza, nel qual termine detto Rettore havendo Dio avanti gl' occhi, & indifferentemente a ciascheduno amministrando la giustitia promulghi, e dia sopra di tal causa la sentenza. Dalla quale se in termine di dieci giorni correnti non si sarà appellato da alcuna delle parti detto Rettore passati, che saranno detti dieci giorni sia tenuto di mandare all' esequtione la detta sentenza. Ordinando ancora, che in tutte le cause, nelle quali si domanderà la restitutione delle possessioni, si possa, e debba procedere sommariamente pre termine, tutte le solennità, e termini sopradetti, ma solo vista la verità, e considerazione del fatto.

Sopra l'esecutioni delle Sentenze.
Cap. VI.

PErche sarebbe nulla, e poco giovaria dare le sentenze, se non ci fusse chi le mandasse alla debbita essequtione. Per il presente inviolabil decreto si statuisce, & ordina, che il Commissario della Terra di Cesi sia tenuto, e debba eseguire tutte, e singole sentenze tanto da lui, quanto da suoi predecessori per dieci Anni avanti date ad eletione, & arbitrio de Creditori nell' obligationi però Camerali, e nell' altre, che ascendono fino alla somma di trè scudi, e se l' Attore o Creditore vorà l'esecutione personale detto Commissario riterrà in Palazzo à suo arbitrio il Reo, o debbitore fin tanto, che intieramente haverà sodisfatto al creditore delle cose contenute in detta sentenza, o con lui si sarà concordato, mà offerendo il Reo, o debbitore all' Attore, o suo Creditore li suoi beni insoluto, o pagamento, sia tenuto il creditore accettargli a stima di dui huomini communemente da elegersi, e detto Reo non habbia termine alcuno a ricuperare, e riavere detti beni da lui offerti al che però non possa essere astretto il creditore il

cui

cui credito costerà per Istromento esequtivo, e giurato, mà se l'Attore vorà l'esequtione reale all'hora in tal caso esso Commissario ponga in tenuta, e possesso il creditore nelli beni mobili, e stabili del debitore a sua elettione per la somma contenuta in detta sentenza, e se tali beni saranno mobili detto Commissario prefigga al debbitore, quale a tal atto debba essere citato termine di trè giorni a recuperargli, e se in detto termine per contumacia, o per altra causa non li recuperarà, si faccino subastare essi beni, precedendoci sopra di ciò trè banni, da farsi dal publico Balio avanti la porta del Palazzo d'essa Terra in trè diversi giorni, e nell'ultimo banno si debbano al più Offerente deliberare; E se per sorte non ci sarà stato, chi habbia offerto cosa alcuna a detti beni, si concedino al Creditore a stima di dui huomini da elegersi come sopra. E se in termine di venti giorni doppo questo comparirà il debbitore, e sodisfarà il Creditore intieramente, o vero si concordarà con quello della somma contenuta in essa sentenza recuperi, e s'intenda recuperati detti beni, ma passato detto termine di venti giorni, quali vogliono computarsi dalla prima tenuta, e giorno, che sarà preso il possesso al detto Attore, e Creditore reprodotta la sentenza avanti detto Commissario, e nella prima Inuentione citato l'Avversario, e suo debbitore, se gli debba per vigore del secondo decreto a giudicare detta tenuta insoluto, e giusto pagamento, & tale ordine, si debba seruare tanto nell'esequtioni commesse in contumacia, come in esequtione di tutte l'altre sentenze da Giudici Ordinarij, o da Arbitri date. Nell'obligationi Camerali sia in arbitrio dell'Attore avanti la subastatione, & Inuestitura de beni per vigore del secondo decreto dall'esequtioni reali venire alla personale, e dalla personale alla reale.

Sopra la Prescritione. Cap. VII.

Occorre molte volte, che alcuni huomini mossi più dal vitio, che dal Zelo di Carità differiscono per longo tempo li denari, o robbe, che per haverle imprestate, o per altra qualsivoglia causa se gli devono. Volendo dunque all'Inconuenienti, che possono succedere, dare qualche opportuno rimedio. Si statuisce, & ordina, che nessuna persona di qualsivoglia grado, o conditione si sia, tanto Terrazzana, quanto forastiera possa, debba in qualsivoglia modo, Causa, o maniera sotto qualsivoglia pretesto domandare ad alcuno di detta Terra, o habbitante in essa Annuale, o quotidiana mercede se non in termine d'un Anno, e l'altri debiti di qualsivoglia qualità, quantità, e somma si siano se d'essi n'apparirà scrittura autentica fatta per mano di persona privata, si debbano domandare in termine di sei anni, ma se sarà fatta per mano di publico Notaro con l'obligo in forma Camera per spatio di dodici anni, ma se tal debito apparirà per publico Istromento, all'hora, & in tal caso detto debito si possa domandare, & esigere in termine d'anni 25., e passati detti termini s'intendino detti debiti prescritti, e quello, che li domandarà incorra in pena di scudi dieci, e nella medema pena incorra il Commissario, se ammetterà domanda alcuna passati detti termini. Agiungendo, che li Creditori del Commune per qualsivoglia causa non havendo bollette non si prescriva il loro credito per sei mesi dal dì, che saranno stati Creditori se haveranno bollette, e non riscuoteranno frà quattro Anni dal giorno, che si sarà fatta detta bolletta contro la Communità havessero dette bollette, siano, e debbano essere prescritte, & in modo alcuno più non si possino riscuotere, domandare, o pretendere dalla Communità.

Sopra li Contumaci: Cap. VIII.

ACciò le buone ragioni contro di quelli, li quali in contumacia, e ſtato eſeguito, mai per verun tempo, e diſetto periſchino, & acciò la giuſtitia habbia il ſuo luogo ſi ſtatuiſce, & ordina, che ſe alcuno legitimamente citato ſarà Contumace, e contro di lui ſarà commeſsa l'eſequtione per le coſe domandate dall' Attore nel modo, e forma, che nel capitolo fatto ſopra le citationi, e ſtato ordinato, e detto Contumace comparirà in termine di ſei giorni doppo che contro di lui, e ſtato eſeguito avanti il Signor Commiſsario poſsa purgare la ſua contumacia, reducendoſi la cauſa nel priſtino ſtato, e queſto habbia luogo nelle cauſe ſommarie, & eſegutive, ma nelle cauſe di maggior ſomma, ſe il contumace ſarà citato perſonalmente habbia tempo dieci giorni, ma ſe la citatione ſarà fatta ſolo a Caſa, e non perſonalmente habbia termine ſino alla ſubaſtatione incluſive, cioè venti giorni a purgare la ſua Contumacia, facendogli però in tutti li ſopradetti caſi legitimamente citare la parte, e rifacendoſi effettualmente le ſpeſe contumaciali avanti. Dichiarando, che in tutti detti termini, & altri, che dal Giudice ſi ſtatuiranno, li giorni s' intendano correnti, e ſia in arbitrio del Commiſsario, e prorogare, & abreviare li termini eſpreſſi nel preſente Statuto, ſecondo l' importanza, e qualità della Cauſa lite, e Controverſia.

Sopra le coſe dove non ſi puole fare eſecutione: Cap. IX.

AViene, che il più delle volte li Sbirri, Ba'ij, & eſequtori uſano pochiſſima diſcritione, & honeſtà in eſeguire. Però ſi ſtatuiſce, & ordina, che l' eſequtioni in cauſe Civili di commiſſione del Signor Commiſsario, ſi faranno in tutti, e ſingoli beni, e coſe mobili ſi poſſino, e debbano fare, eccetto nelli letti, e loro fornimenti, nelli panni, & ornamenti delle Donne, ne manco eſsendoci altri beni mobili nelli boui, & altri Iſtrumenti per arare appartenenti, e ſe detti Officiali contrafaceſsero, incorrino nella pena di paoli cinque per ciaſcheduno, e ciaſcheduna volta, e tali pegni ſubito, e de fatto ſi debbano reſtituire.

Sopra il ſoſpetto di fuga. Cap. X.

PErche non ſempre accade trattare con perſone facultoſe, e che beni ſtabili ſottopoſti alla giuriſditione di Ceſi poſsedono. Si ſtatuiſce, & ordina, che ſe alcun principale creditore, o vero fideiuſsore, o ſigurtà d'alcuno comparirà avanti il Signor Commiſsario, & aſserirà havere ſoſpetto alcuno ſuo debitore, o per il quale habbia fatto la ſigurtà, dubitando, che non ſi parta, e fugga, e non habbia modo di pagarlo, e non poſſieda beni ſtabili nella detta Terra, o ſuo Territorio per la concorrente quantità giuſta del debito, e con effetto corporalmente toccando le ſcritture giurarà haverlo ſoſpetto ſia tenuto, e debba il Commiſsario farlo pigliare dal ſuo eſequtore, e ritenerlo in prigione ſin tanto, che intieramente haverà ſodisfatto al ſuo Creditore, tanto della ſorte principale, quanto delle ſpeſe, che haverà fatte per conſeguire il credito, o per il meno non haverà data ſigurtà di ſtare a ragione, e pagare quel tanto, che ſarà condannato.

Modo

Modo di pagare l'esecutioni all' Officiali: Cap. XI.

PErche l'esperienza Maestra d'ogni cosa alla giornata insegna tornare in grande pergiuditio pagare avanti il tempo l'opera. Per tanto si statuisce, & ordina, che da veruno Officiale si possa, o debba in modo alcuno domandare, o far dare mercede alcuna per l'esequtione da farsi, se non doppo, che sarà fatta l'esequtione sudetta, cioè doppo, che haveranno preso il pegno, o in beni mobili, o vero stabili, se l'esequtione sarà reale, o doppo, che sarà concordato il principale, o vero se il Reo sarà ritenuto in Palazzo, se tale esequtione sarà personale, e contrafacendo siano tenuti a restituire la mercede in tal modo avanti il tempo debbito pigliata, & incorrano nella pena di un scudo per ciascheduno, e per ciascheduna volta, & in ciò si dia fede, e credenza all' assertione di quello, che haverà pagato con un Testimonio degno di fede, e per nesun conto se non per una sola esequtione, si possa, e debba havere dall' esequtori.

Sopra li compromessi, e modo da servarsi in essi: Cap. XII.

PER euitare l'odio, rangore, e malvolenza, quale ordinariamente sogliano procedere dalle liti, che vertono frà qualsivoglia sorte di persona, ma specialmente frà Parenti, e Congionti, nelle quali molto più douerebbe regnare l'Amorevolezza, e carità, si statuisce, che nascendo qualche lite, o controversia frà detti Parenti, e Congionte persone sino al terzo grado d'affinità, e Consanguinità da computarsi secondo la ragione Canonica il Signor Commissario sia tenuto, e debba ad istanza di qualsivoglia delle parti da farsi frà quindici giorni doppo la detta petitione comprometterla, o farla compromettere in uno, o più Parenti, o Amici Communi nel modo, che le parti saranno concordi, & a detti huomini così eletti, e nelli quali dette cause, e differenze saranno compromesse. Il Signor Commissario possa commandare sotto le pene, che a lui parerà, che dette causi, e liti in loro compromesse debbano difinire, e terminare nel termine assegnato, e per tale effetto, se sia bisogno possa anco ritenerli in Palazzo, e se detti Arbitri non saranno d'accordo in decidere, e terminare dette cause, si debba elegere per terzo un altro Amico, o Parente a esse parti non sospetto, e si debba sententiare secondo la volontà di quello, che sarà d'accordo con il terzo, la cui sentenza s'habbia rata, e ferma inviolabilmente si debba osseruare, e da essa per veruna delle parti si possa appellare, o richiamare, sotto pena di dieci scudi da applicarsi la metà alla parte osseruante, e l'altra metà alla Communità, & esecutore per egual parte, oltre la pena contenuta nell' Istromento del compromesso fatto: Avertendo, che tutto ciò non habbia luogo nelle Cause de Pupilli, Minori, e di Donne, e nelle cause liguide, e dove appaiano Istromenti esecutivi, e Camerali. Dichiarando, che se in detto Istromento non si specificarà, o prefigerà termine alcuno, il termine s'intenda, e debba essere di dui mesi, e la Causa una volta compromessa frà dette parti, si debba compromettere più, e più volte sin tanto, che detta Causa, e lite sarà decisa, e terminata.

Sopra li Tutori, è Curatori. Cap. XIII.

DEsiderando di provedere all' indennità di coloro, che per non essere anco in età matura, non possono le loro ragioni difendere. Si statuisce, & ordina, che il Signor Commissario, che sarà per il tempo sia tenuto, e debba a requisitione di qualunque persona dare, e decretare a ciascheduno minore due Tutori, e Curatori Parenti, e congionte persone a detto Minore, uno dalla banda della Madre, e l'altro descendente dalla linea Paterna, non havendo però legitimi, e Testamentarij Tutori, e Curatori, quali Tutori, o nell' uno, o nell' altro modo deputati poiche li minori perueranno all' età d'anni 25. possono essere astretti a render conto, e ragione della Tutela, e Cura da loro amministrata fra il spatio però di trè Anni, qual termine passato, non si possino più astringere a render conto in modo alcuno.

Modo d'esaminar Donne. Cap. XIV.

VOlendo conseruare in quell' honestà, che si conuiene il stato, grado, e conditione delle Donne della Terra, o vero habitanti in essa. Per il presente capitolo, che nesuna Donna di qualunque qualità si sia possa essere esaminata dal Signor Commissario, o suoi Officiali in qualunque causa, o Civile, o vero Criminale senza la presenza, o interuento almeno di un loro parente, o vero d' uno delli Signori Priori di detta Terra il nome delli quali così assistenti si debbano scrivere dal Notaro nel principio dell' esame, e contrafacendo incorrano nella pena di un scudo per ciascheduna volta, nel quale de fatto debbano condannare nel tempo del loro Sindicato.

Sopra li Contratti delle Donne, e Minori. Cap. XV.

SI come li minori per difetto dell' età così anco le Donne per natura, e fragilità propria facilmente potriano inciampare, & esser fraudate nell' obligationi, che facessero seguitando l'appetito proprio, e non il conseglio maturo dell' huomo. Si statuisce, & ordina, che niuna Donna di detta Terra, o in essa Maritata ne huomo minore di venti Anni possa, e debba in modo alcuno vendere, o alienare sorte alcuna de beni, donare, rimettere cedere, o quietare ne altrimente obligare per qualsivoglia causa, o sotto qualsivoglia forma de contratti, o d'altre scritture senza l'intervento, consenso, presenza, e volontà di trè, o dui almeno più propingui Consanguinei, havendoli, o vero Affini, & in difetto di questi tali con l' assistenza delli Signori Priori per il tempo residenti con l' interpositione del decreto del Giudice, del quale consenso, presenza, e decreto si debba fare mentione nelli detti contratti, & Istromenti di tali persone altrimente fatti, e non servate le sopradette solennità, siano di nesun valore, come se non fussero fatti; Ma se detti Propingui, & Affini ricercati non volessero intervenire, & esibirsi personalmente alli detti contratti da farsi come di sopra, in tal caso si debba impetrare la citatione del Giudice un giorno prima, che s' habbi a fare l'Istromento, nel qual non comparendo li detti citati s' habbia a fare mentione della citatione

17 v

tione fatta, e qualmente non sono volsuti comparire, ne prestare la loro presenza, e li contratti così fatti habbiano, & haver debbano quella medema forza, e vigore, quale haverebbero quelli, che fussero stati fatti con il loro consenso, e presenza.

Sopra la quarta parte della Dote, che guadagna il Marito morendo la Moglie senza figli. Cap. XVI.

IL Marito guadagni, e debba guadagnare la quarta parte della dote della sua Moglie da qualunque persona gli sarà stata data, o promessa, morta senza figliuoli uno, o più hauti dal detto Marito doppo, che l'haverà menata nella sua Casa, o vero da lui tenuta a pigione, o vero doppo, che esso Marito andarà ad habbitare con detta sua Moglie, & haverà consumato il Matrimonio, senza alcuna dedutione di funerali fatti nella morte di detta sua Moglie, il che habbia luogho tanto nelle Maritate al presente, quanto anco in quelle, che si maritaranno per l'avvenire Statuendo, & ordinando parimente, che tutto quello, che sarà lasciato dalla Moglie al Marito, e per ciaschedun titolo di relitto, o vero legato si debba computare nella detta quarta parte, la quale deve conseguire il Marito come di sopra eccetto, che per testamento non appariisse di contraria volontà della predetta, che haverà fatto tal legato.

Sopra la Donna Dotata. Cap. XVII.

VOlendo con qualche opportuno rimedio provedere alle molte liti, e differenze, che alla giornata possino nascere frà li figli Maschi, e femmine, e loro heredi, e Successori per Causa, & occasione dell' heredità, e beni di quelli, che senza fare testamento morono per pace, e concordia d'ogni uno si statuisce, & ordina, che nesuna Donna dotata, o vero da dotarsi dal Padre, Madre, Avio, Avia, Fratello, o Zio, o da qualsivoglia altra persona non possa succedere ab intestato la predetta dotata, o vero ad alcuna persona delli nominati di sopra standoci figli maschi nel medemo, o vero paro grado di quella tale Donna, che parimente veniisse alla successione ab intestato al predetto dotante, o vero ad alcuna delle persone sopranominate. Con questo però, che la detta Donna debba essere dotata dal prenominato, quale, e preferito a lei nell' heredità predetta secondo lo stato, e facoltà loro ad arbitrio, e dichiaratione di dui Parenti più prossimi uno dalla banda del Padre, e l'altro dalla banda della Madre, quali non essendo d'accordo Il Signor Commissario ci debba interuenire a fare assieme con loro tale dichiaratione.

Donne Maritate fuori della Terra non succedono. Cap. XVIII.

ACciò le facoltà da nostri predecessori acquistati rimanghino, e si conseruino frà l'huomini della nostra Terra si statuisce, & ordina, che nesuna Donna, quale havesse, e di ragione a lei succedere heredità alcuna notabile possa maritarsi

ritarsi fuori della Terra di Cesi ad alcun forastiere, e maritandosi habbia, e debba havere solo la sua condecente dote al grado suo hauta consideratione alla qualità della persona, & importanza de beni restategli, e nel rimanente de detti beni succedano, e debbano succedere li più proßimi secondo, che di ragione non esendoci lei doveriano succedere.

Testimonij ad perpetuam rei memoriam. Cap. XIX.

Sia lecito fare esaminare, & esaminati publicare per qualsivoglia Notaro in detta Terra Testimonij ad perpetuam rei memoriam purche legitimamente prima sia stato citato l' Avversario a vedere giurare Testimonij, e dare se vorà l' Interogatorij, e li Testimonij così esaminati habbino perpetua fede, e fermezza.

Sopra li giorni Feriati. Cap. XX.

NON è cosa, che inquieti, o travagli più la mente dell' huomini, che il continovo litigare, però per quiete dell' animo in quelli giorni, ne quali particolarmente al culto Divino si deve attendere, e per riposo del corpo in quelli tempi, che le persone spendono, e raccogliono li frutti necessarij al vitto humano. Si statuisce, & ordina, che le ferie, e giorni feriati debbano essere l' infrascritti, cioè in honore, e riverenza della Natività del Nostro Signore Gesù Christo del giorno di S. Tomasso fino alla festività dell' Epifania, dalla Domenica delle Palme fino all' Ottava di Pasqua di Resurretione, e tutti l' altri giorni festivi commandati dalla Santa Madre Chiesa Cattolica Romana, e nel presente Statuto espressi, & ordinati. Il Lunedì, e Martedì di Carnevale, e il primo giorno di Quaresima, e per commodità di raccogliere le biade dal giorno di S. Gio: Battista del Mese di Giugno fino alli quindici del mese d' Agosto, e per commodità delle vendembie dal giorno di S. Matteo Apostolo del Mese di Settembre fino alla festa di S. Francesco Confessore del mese d' Ottobre, nelli quali giorni, e tempi non sia lecito nella Corte di detta Terra fare alcun atto giudiciale ciuile, e facendosi sia, e s' intenda nullo ipso Iure, e non corra termine, o tempo alle cause Civili cominciate avanti detti tempi, e giorni, ma rimanghino, e rimanere debbano nel medemo stato, e termine, che avanti si trovavano.

Sopra l' Appellationi. Cap. XXI.

PErche il beneficio dell' Appelatione suol essere opportuno rimedio contro l' inique sentenze de giudicanti, & acciò l' oppressi, e gravati possino essere intesi nelle loro ragioni. Ordiniamo, che a ciascheduno sia lecito appellarsi alla R. C. A., & ad altri Signori Superiori da qualsivoglia sentenza difinitiva frà dieci giorni doppo, che sarà data, o che haverà forza di difinitiva, & il cui gravame non potesse essere riparato nell' appellatione della difinitiva, che alla giornata, si darà dal Commissario di Cesi, & in quelli casi solamente, e nel modo, e forma espressi nelle Sagre Costitutioni Egidiane, & il tempo, e fattele proseguire, e fare determinare l' Appellationi da farsi, come di sopra sia, e debba essere in tutto, e per tutto secondo la dispositione di dette Sagre Costitutioni Egidiane, e perche suole ben spesso venire in dubbio, quale delle parti litiganti

ganti debba produrre il registro, & atti della Causa. Però ordiniamo, che l'Appellante sia obligato a sue spese fare estraere integralmente tutto il processo, & atti della prima Istanza, e quello produrre avanti il Giudice, al quale sarà appellato, con facoltà, che subito, che sarà tal produtione dall' Appellante, possa ripetere, e con effetto conseguire dalla parte appellata la portione delle spese d' esso registro, secondo la quantità dell' atti, e scritture, che ci saranno per la parte sua conforme allo stile della Romana Corte, & in evento, che nelli sopradetti casi l' Appellante non si curarà proseguire, o produrre il processo, & atti come sopra, possa l' Appellato far cavare detto Processo, e quello produrre avanti il Giudice al quale sarà appellato, e subito possa fare astringere l' Appellante a farsi intieramente restituire la parte delle spese d' esso registro per la portione come di sopra.

FINE
del Secondo Trattato.

TRATTATO TERZO

Sopra li Biaſtematori.

Cap. Primo.

DEſiderando di provedere al pacifico, e quieto vivere della Terra di Ceſi, e di quelli, che in eſſa habbitano, e conſiderando, che ciò non ſi può fare ſe non ſi ha principal cura, che Dio non s' offenda eſsendo più grave l' offeſa, che ſi fa contro la Divina Maeſtà, che quella, che ſi fà contro l' huomini temporali. In prima ſi ſtatuiſce, & ordina, che neſuna perſona di qualunque grado, o conditione ſi ſia ardiſca ne preſumi maledire, o beſtemiare il Santiſſimo Nome di Dio, e della Glorioſa Vergine Maria
ne diſhoneſtamente nominare ſotto pena la prima volta di cinque ſcudi, e per la ſeconda volta caſchi in pena del doppio, e per la terza ſcudi venti, e ſe il delinguente fuſse perſona vile, e non haveſſe modo a pagare frà dieci giorni le dette pene, per la prima volta ſia poſto per un giorno intiero, avanti la porta della Chieſa, per la ſeconda ſia fruſtato, e per la terza come incorregibile ſia forata la lingua, e s' intenda eſsere infame, e per dui Anni habbia l' eſilio dalla Terra, e ſuo Territorio, e ſe alcuno beſtemiarà alcun Santo, o Santa di Dio, o loro nome, o membro diſhoneſtamente nominarà ſecondo la qualità della biaſtema, e della perſona ſia punito, purche tal punitione non ecceda la metà delle dette pene, ſi per la prima, ſeconda, e terza volta ad arbitrio del Sig. Commiſſario, e nelli caſi ſopradetti ſi poſſa procedere per via d' accuſa, Denuntia, o Inquiſitione, e le pene predette ſi debbano intieramente pagare ſenza detratione alcuna.

Sopra al portar Armi.
Cap. II.

VOlendo provedere alli ſcandali, che dal portar dell' Armi ſogliono ſucedere ſi ſtatuiſce, & ordina, che neſuno, come ſopra ardiſca, o preſumi in qualunque tempo portare per detta Terra alcuna ſorte d' Armi offenſiva ſotto pena della perdita d' eſſe, e di dieci ſcudi d' oro, dichiarando, che in queſta proibitione ſi comprendano piombarole, piombarelle più larghe d' un palmo, eccettuato quelli, che per loro eſercitio, come Macellari, & altri ſimili ne portano, e detta pena radoppij, e ſia dupplicata portandoſi dette Armi di notte, o nel Palazzo Publico del Signor Commiſſario, o vero delli Signori Priori, & in ſimili caſi non ſi poſſa procedere ſe non per inuentione, e levatione d' eſſe Armi, e tutto ciò s' intenda dell' Armi magiori di trè palmi, perche portando armi minori, o prohibite de motu proprio de Sommi Pontefici, ſi dichiara, che s' incorra nella pena contenuti in eſſi motu proprij, alli quali in tal caſo il preſente Statuto ſi riferiſca.

SOPRA

Sopra la Percuſſione con Armi: Cap. III.

SE non ci fuſſe il timore della pena molto più di quello, che alla giornata ſi fa ſi trasgrederia. Però ſi ſtatuiſce, & ordina, che ſe alcuna perſona percoteſſe alcuno con qualſivoglia ſorte d'Armi, Pietre, Baſtoni, e ſimili in capo con rottura di Coccia caſchi nella pena per ciaſcheduna ferita di ſcudi 25. ſe detta percoſſa in teſta ſarà ſolo con effuſione di ſangue caſchi in pena di ſolo ſcudi dieci come di ſopra, e ſe alcuno con dette Armi percoterà alcuna perſona in faccia, di modo tale, che per detta percoſſa, e ferita reſti nel viſo Cicatrice, e ſegno enorme perpetuo caſchi nella pena di ſcudi cinquanta, e ſe tal percoſſa ſarà nella gola, e per eſſo ne rimarà ſegno come ſopra incorra nella pena di ſcudi quindici, mà ſe dette percoſſe, e ferite ſaranno ſolo con effuſione di ſangue caſchi nella pena di ſcudi otto, e ſe dette percoſſe tanto in capo, quanto in faccia, e nella gola ſaranno ſenz' effuſione di ſangue, e pericolo di vita del qual pericolo di vita ſi ſtia, e creda alla dichiaratione de Medici incorra nella pena di ſcudi venticinque, ma ſe ſarà ferita non pericoloſa con efuſione di Sangue s' incorra nella pena di ſcudi otto, e ſe dette percoſſe ſaranno ſenza ſangue pericoloſe, come ſopra della Vita, ſi paghi, e debba pagare ſcudi dodici, e ſe ſaranno ſenza pericolo ſi paghi ſcudi quattro.

Sopra l'amputatione de Membri: Cap. IV.

VOlendo reprimere l'inſolenze delli traſgreſſori, e le traſgreſſioni, & eccesſi dell' inſolenti rifrenare, e debitamente caſtigare per la preſente legge, ſi ſtatuiſce, & ordina, che ſe alcuno tagliarà, o amputarà la mano, piedi, o naſo, o altro membro principale, o vero ſtudioſamente gli cavarà l'occhio incorra nella pena di ſcudi cento di oro, e ſe gli tagliarà un deto della mano, o piedi caſchi nella pena ſcudi cinquanta ſimili; ma ſe detti membri non tagliarà affatto, ma in tal modo ſi debilitarà, che d'eſſi offeſo non ſi poſſa più ſervire incorra nella metà di dette pene reſpettivamente. E ſe alcuno percotendo un altro gli farà caſcare li denti incorra nella pena di ſcudi cinque per ciaſchedun dente, ma ſe non caſcaſſero, ma per tale percoſſa ſi rompeſsero incorra nella metà di detta pena come ſopra qual pena non pagandoſi nel termine, quale dal Giudice ſarà aſsegnato, ſiano li delinguenti più acerbamente puniti ad arbitrio delli Signori Superiori.

Sopra l' offeſe, e percoſſe fatte ſenz' Armi. Cap. V.

SOno alle volte di così conſideratione l'offeſe, e percoſſe fatte ſenz' armi, come quelle fatte con l' Armi ſi commettono. Però ſi ſtatuiſce, & ordina, che ſe alcuno percoteſſe un altro dandogli ingiurioſamente un pugno, o ſchiaffo nella faccia con efuſione di ſangue incorra nella pena di ſcudi venti, e ſenza ſangue di dieci, e ſe lo percoterà in qualſivoglia altra parte del corpo in qualunque modo ſenz' armi come ſopra caſchi nella pena di ſcudi cinque, e ſe ſarà con ſangue tal percoſſa, ſe ſenza nella pena di paoli venticinque, e tali percoſſe ſenz'

armi

armi s' intendano quando si percote alcuno con mano vacua, e non altrimente; e se alcuno morderà un altro in faccia ingiuriosamente di modo, che ne resti segno, o cicatrice notabile, e perpetua incorra nella pena di scudi dodici, se ne rimarrà segno come sopra paghi la metà di detta pena, e se alcuno pigliarà ingiuriosamente per la barba alcuna persona, o la pelarà, caschi nella pena di scudi otto. E se alcuno pigliarà un altro ingiuriosamente lo farà cadere in terra, ò per dispreggio, se sarà huomo gli levarà il Cappello, o vero berretta, o se sarà Donna la Scuffia, o vero velo incorra nella pena di scudi trè, o più, o meno ad arbitrio del Signor Giudice hauta consideratione alla qualità, e conditione della persona offesa, e se per tale eccesso potesse succedere qualche notabile, e publico scandalo, e se avverà se alcuno pigli un altro per li panni, al petto, o alla Collarina incorra nella medema pena di scudi trè se lo spingerà talmente, che lo faccia cadere, e se per tale cascata ne uscisse sangue dalla faccia incorra in pena di scudi otto, e se uscirà da altra parte del corpo di scudi quattro, se non uscirà sangue di scudi dua, e non cadendo in terra paghi di pena un scudo, e se ingiuriosamente uno pigliarà un altro per il naso, o vero per la gola di modo, che n' esca il sangue incorra nella pena di scudi dieci, e non uscendo sange di scudi cinque, e se al medemo modo alcuno trascinarà un altro per terra caschi nella pena di scudi quattro, e di più ad arbitrio del Commissario, hauta la consideratione sopradetta, e se alcuno sputarà, o buttarà qualche immonditia ad un altro con animo di fargli ingiuria incorra nella medema pena, e s' habbia il medemo riguardo, e consideratione, e non facendosi tale inguria nella faccia, ma in qualunque altro luogho del Corpo incorrà nella metà respettivamente della detta pena come di sopra.

Sopra l'Insulto. Cap. VI.

DEvono essere di consideratione appresso quelli, che al pacifico vivere di detta Terra desiderando di provedere l'insulti, & assalti, che con l' Armi alla giornata si fanno. Però si statuisce, & ordina, che se alcuno insultarà, o assaltarà alcuna persona con armi nella propria Casa, o da lui habbitata, e vi entrarà dentro incorra nella pena di scudi quindici, e se farà tale insulto, o assalto in compagnia di più persone conuocate a tale effetto caschi in pena di scudi venticinque, e se non entrarà dentro in Casa incorra nella pena di scudi sette, e se le cose predette farà senz' Armi sia punito, e castigato d'una piccola, e moderata pena, e se alcuno in altro luogho insultarà, o assalirà alcuna persona con armi caschi in pena di paoli 25., e se per sorte in detto assalto, o insulto, o poco di poi offenderà in altro modo detto Insultato, dalla quale offesa ne risultasse maggior pena delle dette sia punito di quella maggior pena, e non del Insulto, e se alcuno contro qualsivoglia evaginara alcuna sorte d' armi offensive, e con esse, o altre armi li minacciarà, non procedendo però ad offesa personale, caschi nella pena di scudi cinque, e se l' evaginarà, e non minacciarà, o minacciarà, e non evaginarà caschi nella metà della detta pena.

Quelli, che procurassero altri, a risse, o questioni Cap. VII.

PErseverando in provedere, che la Terra di Cesi remossi per quanto si può li scandali in pace, e quiete si riposi, e viva si Statuisce, & ordina, che se alcuno

cuno ſtudioſamente, e con mal modo cominciarà con qualſivoglia ſorte d' Armi alcuna queſtione, o vero provocarà, o irritarà altri a farla, incorra per ciaſcheduna volta in pena di paoli venti, e ſe commetterà dette coſe ſenz' armi, ma con faſſi, o vero baſtoni in tal caſo incorra nella metà della pena predetta.

Sopra le parole Ingiurioſe
Cap. VIII.

COnſiderando le queſtioni, e ſcandali, che dalle parole, che ad altri ingurioſamente ſi dicono, poſſono ſuccedere. Si ſtatuiſce, & ordina, che ſe alcuno dirà parole ingiurioſe, e ſimili a qualſivoglia perſona, menti per la gola, Bugiardo Traditore, homicidiale, Ladro, Periurio, Heretico, Puttana, Cornuto, o Cornuta, & altre parole ſimili, o li rinfacciarà la morte violenta de ſuoi Parenti ſino al terzo grado caſchi in pena di paoli dieci per ciaſcheduna volta, e per ciaſcheduna parola ingiurioſa, e dicendo altre parole di minor momento, le quali però ſi poſſino reputare per parole ingiurioſe incorra nella metà di detta pena. Ordinando eſpreſſamente, che ſopra di ciò dalla Corte, & Officiali non ſi poſſa procedere, ſe non in querela della parte offeſa eccetto, che tali parole non fuſſero dette alla preſenza del Commiſſario, e dette pene ſenza alcuna diminutione ſi debbano pagare.

Soprà quelli, che metteſſero avanti l' altrui Caſe coſe ſporche, e diffamatorie.
Cap. IX.

VOlendo anco caſtigare in modo, che ſiano d' eſempio a ciaſcheduna perſona quelle perſone, che non havendo cura delle caſate, e fameglie d'infiniti ſcandali poſſono eſſere occaſione. Si ſtatuiſce, & ordina, che qualunque perſona ardirà ſtudioſamente mettere, o poſare avanti la Caſa, o nella porta, o dentro di eſſa Caſa corno, o corni di beſtie, coſe ſporche fetoſe, o in qualunque altro modo brutto, o ſcrittura, o cedola, che contenga ingiuria, o diffamatione del vero Padrone della Caſa predetta, o vero di qualunque, che ivi habitaſſe, ſe ſarà di notte caſchi nella pena di ſcudi dieci, ſe di giorno di ſcudi cinque per ciaſcheduna volta, riſerbando in arbitrio del Giudice il creſcere, & augumentare dette pene pecuniarie, & anco il caſtigare il delinquente perſonalmente ſe havendo conſi qualità della perſona offeſa giudicarà per tale eccеſso ſopraſtare, e poter naſcere qualche notabile, e grave ſcandalo.

Sopra li Delitti delli Minori
Cap. X.

DOVE manco regna malitia, e non ci ſono manco Anni maturi della deſcritione devono eſſere li delitti puniti con manco aſprezza, e rigore. Però ſi ſtatuiſce, & ordina, che li minori di dieci anni non poſſino eſsere puniti d'alcun maleficio, o delitto, ne d'offeſa da loro fatta di qualſivoglia ſorte, ſe non a querela, e cauſa data, o fattà per parte della perſona offeſa, & in tal caſo non poſſino eſſere puniti ſe non nella metà di quelle pene, nelle quali ſecondo la forma del preſente Statuto li maggiori per ſimil delitto veniſſero caſtigati, e puniti in pene pecuniarie.

SOPRA

Sopra le Turbative. Cap. XI.

ESsendo da Dio Datore del tutto la giustitia ordinata acciò ogn' uno dia, e renda il suo. Deve l' huomo sentendosi gravato in modo alcuno a quella ricorrere. Però è parso di statuire, & ordinare, che nessuna persona ardisca di propria auttorità, turbare inquietare, impedire, o vero spogliare alcuno della sua possessione, tanto di beni stabili, quanto di beni mobili per se, o per altri sotto pena se saranno beni stabili di scudi due, e se saranno mobili di scudo uno, oltre alla qual pena li delinquenti, e contrafacienti caschino anco di tutte le ragioni, che havessero, o pretendessero d' havere sopra detti beni, e non s' intenda uno turbare l' altro, se realmente non costarà havere fatti atti possessorij, come saria a dire lavorando il terreno, tagliando le meti, mozzando affatto arbori, levando le fratte, e siepe, & altre cose simili facendo.

Sopra li Periurij, e Falzarij. Cap. XII.

ESsendo il peccato del periurio, e del falzo così grave, si per l' offesa del Signore Dio, come per il danno, che si fà al prossimo. Si Statuisce, & ordina, che quello, il quale farà Istromento, o scrittura falsa, o vero le farà fare, se produrà, o vero fraudolentemente l' usarà, indurrà Testimonij falsi, o per propria confessione, o per testimonio giurarà il falso in giuditio dolosamente incorra nella pena di scudi 25. per ciascheduno, e per ciascheduna volta, e sia tenuto all' interesse della parte in pregiuditio della quale sarà stato falsario. Perda la Causa, e lite, e sia reputato per infame, e peruenendo nelle mani della Corte tali delinquenti, se non potranno pagare la pena sudetta siano per essa Terra publicamente frustati, & il Notaro falsario in luogo della frusta sia privato d' officio, e gli sia tagliata la mano destra non potendo come sopra pagare detta pena incorsa, e se alcuno falsificarà lettere di terze persone caschi nella pena di scudi sei, e se falsificarà lettere, o vero Privilegij de Signori Superiori sia ad arbitrio loro punito, e Castigato nelle pene sopradette ma solo di scudi dua, essendo fatte da maggiori, e di scudo uno, se saranno fatte da minori usque ad 14. annum addit.

Sopra l' Homicidiali. Cap. XIII.

NOn senza gran rossore appresso il Rè pacifico, e Dio Immortale sono sommamente odiati quell' huomini, che contro la propria natura incrudeliti cercano in un medemo tempo, non solo delli corpi, ma anco dell' Anime di quelli, che ammazzano la perditione, e ruina. Laonde desiderando di rafrenare l' Audacia, temerità di questi tali. Si statuisce, & ordina, che se alcuna persona di qualunque stato, grado, o conditione voglia essere, o sia ammazzarà, o darà la morte ad alcuno nella detta Terra suo Territorio, o Giurisditione peruenendo nelle mani della Corte debba essere in publico, o nel luogo dove haverà commesso tal homicidio corporalmente punito, di modo tale, che l' Anima dal Corpo resti separata, & in tutto, e per tutto della propria Vita rimanga privo, e se

per sorte tal malfattore ; non capitarà come di sopra in mano della ragione si proceda contro di lui con li debbiti termini alla Condennatione della Vita, e della confiscatione di tutti li beni suoi, reseruata sempre la legitima alli figliuoli di tal condannato, o nepoti Maschi, o Femine, che siano, ma se alcuno causalmente, e fuori d' intentione, o senza propria colpa, o difetto, o per difesa propria, o pure perche la ragione così permette, commetterà homicidio alcuno, non si possa procedere contro di lui se non con quel debito modo, e forma, che dalle Sagre Leggi, e stato provisto, & ordinato.

Sopra l' occisori, che non succedono all' occiso. Cap. XIV.

E Perche l' avidità di conseguire la robba altrui induce alle volte l' huomo tentato dallo spirito diabolico ad imbrattare le mani nel sangue proprio. Si statuisce, & ordina, che se alcuno ammazzarà, o facesse ammazzare alcuna persona la cui robba, o parte di quella ragionevolmente, o per Testamento, o per qualunque altro modo gli peruenisse, o vero a suoi figliuoli spettasse caschi, e sia privo tanto detto homicida, quanto li proprij suoi figliuoli della detta heredità, e successione da ogni ragione, che havessero, o potessero pretendere nella robba, e beni dell' Occiso.

Sopra quelli, che dassero Veleno ad altri: Cap. XV.

FRà le molte sorte d' homicidij, che si commettono il maggiore, e più grave è quello, che si fa con il Veleno. Però si statuisce, & ordina, che qualunque Persona ardirà in tal modo, e guisa ammazzare alcuno incorra nella medema pena, che nel capitolo sopra l' Homicidiali si contiene, e con la medema pena sia castigato, e punito quello, che venderà, o in altro modo concederà ad alcuno il Veleno dal quale, o per lo quale ne seguirà alcun homicidio facendolo d' industria, o malitiosamente, ma se alcuno semplice, o ignorantemente il venderà, o concederà, etiam, che per ciò non segua la morte d' alcuno sia punito nel modo, che merita quello, che causalmente ammazzano un altro, e nella medema pena caschi quello che à posta dasse il Veleno per ammazzare alcuno, benche non ne seguisse la morte.

Sopra quelli, che commettessero furti. Cap. XVI.

DEsiderando per quanto si può estirpare ogni sorte di delitto ma specialmente quelli, che a danno, biasimo, e vergogna del publico concernono. Si statuisce, & ordina, che qualunque persona haurà ardire nella Terra, o Territorio di Cesi rubare robba di valore, o prezzo d' un fiorino in giù, paghi per pena il valsente, e prezzo quatruplicato della robba rubbata, e da cinque paoli in sù fino al numero di paoli 25. paghi per pena scudi 20., e non potendo pagare detta pena sia publicamente frustato per la Terra, e se alcuno rubarà da 25. paoli in sù fino alla somma di scudi cinque incorra nella pena di scudi cinquanta, la quale non potendo pagare, sia come sopra frustato., o bollato in fronte, e da

cinque

cinque scudi in sù fino alla somma di scudi quindici caschi nella pena di scudi cento, quali non potendo pagare in termine di dieci giorni doppo la condannatione sia mandato in Galera per cinque anni, e da quindici scudi fino al numero di trenta incorra nella pena di scudi cento cinquanta, quali non pagandosi in detto termine sia mandato in Galera perpetua, e da trenta scudi fino a cinquanta per pena sia frustato, e mandato in Galera perpetua, & in tutti detti casi sempre il danno si rifaccia alla parte, e se alcuno contro le volontà del Padrone, o Incola ardirà entrare in casa d'alcuno incorra nella pena di scudi cinque, e se per forza, o violentemente toglierà, o rubarà ad alcuno qualche cosa, o quantità di danaro sogiaccia alle pene sudette dupplicate, hauta consideratione al valore della cosa per forza tolta, e rubbata. Agiungendo, che se alcuno consapevolmente riceverà, o appresso di se riterà le cose furtive sia punito, e castigato come principalmente havesse commesso il furto, e non di meno sia obligato a restituire la cosa rubata. Ma li publici, e formati ladri, & assassini di strada conforme alle Sagre leggi siano puniti, e castigati. Avertendo, che in evento, che alcuno fusse solito a rubare per tale prava usanza, e consuetudine, se tutti li furti ascendessero al valore di scudi quindici debba essere impiccato, come anco per un furto notabile eccedente alla somma di scudi cinquanta, e se alcuno fusse solito, & avvezzo rubare etiam sotto la somma di scudi quindici sia punito di pena arbitraria, ancora fino alla morte naturale.

Rubare Donne, Commettere Adulterio, Incesto, e Stupro, & nefando a dirsi.

Cap. XVII.

QVanto sia grave il peccato della Carne, si per la trasgressione, che si fa verso la Divina legge, come per molti scandali, ruine, e pericoli, che da questo procedono le Sacre Scritture ne fanno piena fede, e Testimonianza. A ciò dunque volendo provedere; si Statuisce, & ordina, che qualunque persona violentemente rubarà Donna alcuna Maritata, Vergine, o Vedova di buona fama, e conditione, o vero per violenza carnalmente la conoscerà, o vero a guisa di bestia insensata commetterà nefando facinus, peccato abbominevole punito, e castigato, se sarà maggiore d'anni 18. secondo la dispositione delle Sacre leggi, e se alcuno contro la volontà del Marito riterà la Moglie violentemente incorra nella pena di scudi cinquanta d'Oro, e se appresso di se non sarà ritrovata, ma carnalmente lo conoscerà incorra nella pena di scudi dieci, e quello che abandonarà la propria Moglie, e tenerà la Concubina caschi nella pena di scudi venticinque d'Oro, e se alcuno temerariamente farà prove, e cercarà di conoscere carnalmente qualche Donna da bene, e di buona fama, benche non segua l'effetto caschi nella pena di scudi cinque, e quello, che haverà ardire, e presuntione di bagiarle nelle strade publiche publicamente, o in qualunque modo diffamare dishonorare, e vittuperare alcuna delle donne predette caschi nella pena della Confiscatione di tutti li suoi beni, e publicamente sia frustato per la Terra. E per rimediare parimente alli molti odij, e scandali, che sogliano succedere, e nascere per le false relationi de molti malevoli sopra di detti peccati d'incesto, & Adulterio per la presente legge s'ordina, che nelli detti eccessi, e delitti dell'Adulterio, Incesto, e Stupro, e fornicatione, non si ammetta a fare

di ciò accusa, o vero denuntia publicamente, o privatamente se non fusse Padre, Madre, Fratello, Avo, Avia, Figliuoli, e Nepoti sino in secondo grado, & ad accusa d' altri non si possa in modo alcuno sopra detti delitti procedere, e se si contrafarà ipso Iure non vaglia, ne tenghi, e ne peccati nefanni se possa procedere secondo la ragione Commune.

Sopra quelli, che rompessero la Pace.
Cap. XVIII.

NOn con minor prudenza, che con utilità li Legislatori si sono affatigati per la conseruatione della Pace, eccellente dono, la quale Christo Nostro Signore per una ricca, e pretiosa heredità lasciò alli suoi Apostoli. Per tanto si statuisce, & ordina, che qualunque persona ardirà rompere, e violare la Pace fatta con alcuno paghi, e debba pagare la pena dupplicata contenuta, e stipulata nell' Istromento della Pace, e non potendo pagare la pena predetta sia punito ad arbitrio de Signori Superiori, come anco se non costasse detta Pace per Istromento, ma solo per Testimonij.

Fautori di qualche delitto.
Cap. XIX.

STando tuttavia intenti al provedere al quieto, e pacifico viverè della Terra si Statuisce, & ordina, che se alcuno commandandoli sarà Auttore di qualche Maleficio, e di esso ne seguirà realmente l' effetto, o vero accompagnarà alcuno a commettere qualche delitto, o vero gli prestarà, o porgerà aiuto, e favore avanti il fatto, e doppo il fatto sia punito della medema pena, che sarà punito quello, che commetterà principalmente il delitto, eccetto nelli casi, nelli quali per alcun Capitolo del presente Statuto altrimente, e stato provisto, e quello che ordinarà farsi inguria ad alcuno, e non ne sarà seguito l' effetto essendo l' inguria d' importanza, e qualità incorra nella pena di un scudo, e nell' ingiurie di minor importanza, sia condannato nella metà di detta pena.

Quelli, che offendessero il Commissario.
Cap. XX.

QVelli veramente mostrano di resistere alla Legge Divina, & humana, e fare poco conto del Prencipe, e de Signori Superiori, che di' loro Officiali, e Ministri poco stimano, e temerariamente ardiscono offendere, & il loro officio impedire. Volendo dunque impedire, e reprimere una si pericolosa audacia. Si Statuisce, & ordina, che quello, il quale offenderà in alcun modo con fatti, o con parole alcun officiale mandato, o da mandarsi al Governo della Terra di Cesi da Padroni, e Superiori sia punito, e castigato ad arbitrio delle loro Signorie secondo la qualità dell' offesa fatta.

Offen-

Offendere Esecutori, & altri Officiali della Corte.
Cap. XXI.

GRan pericolo, e ruina soprasta a quelli Popoli, chè permettessero siano profanati, offesi, e castigati, e maltrattati li Ministri di Giustitia. Però si Statuisce, & ordina, che qualunque persona haverà ardire castigare, offendere, & ingiuriare alcuno Esequtore, o vero Officiale della Corte incorra nella pena Statutaria dupplicata secondo la qualità, e conditione dell' offesa.

Impedire l' Officiali, e Balio nel loro Officio.
Cap. XXII.

ACciò li delitti non rimanghino impuniti, e si levi occasione à quelli li quali cercano malignare contro l' Officiali. Si statuisce, & ordina, che se alcuno per forza ritorrà dalla mano della Corte alcun homicidiale, o altro delinquente incorra nella medema pena, nella quale tale homicidiale, o delinquente verrà punito se dalle mani della Corte fosse stato tolto. E se alcuno farà prova, facendo il suo potere di levare alcun delinquente di mano della Corte, e non ne seguirà l' effetto, se quel tale sarà homicidiale incorra nella pena di scudi 25, e se haverà commesso altro delitto caschi nella metà di detta pena, e se alcuno impedirà l' Officiale, o vero Balio nelle Cause Civili, e non permetterà menare in prigione alcuno, che havessero per tal conto pigliato caschi nella pena di scudi cinque, e sia tenuto all' interesse della parte, e se solo tentarà di ritenere detto prigione, e non ne seguisca l' effetto incorra nella metà di detta pena, e nesuno ardisca d' interporsi al Balio, & Officiali predetti, che voranno ad istanza della Corte per sua commissione fare qualche pegno, o togliere il pegno fatto, o vero denegarlo sotto pena di scudi dua se sarà huomo, e di cinque giulij essendo Donna, e nella medema pena incorra quello, il quale impedirà detti Officiali, mentre voranno di Commissione della Corte dare alcuna persona la tenuta d' alcuni pegni.

Quelli, che offendono li Priori, & altri Officiali della Communità
Cap. XXIII.

S' Offende tutta la Republica offendendosi li Capi d' essa quali la regono, & l' Officiali suoi. Per tanto si statuisce, & ordina, che qualunque persona di qualunque grado, e conditione presumerà con fatti, o con parole offendere alcuno de Signori Priori di Cesi, o dell' Officiali della Communità, paghi la pena Statutaria treplicata se offenderà li Signori Priori, e dupplicata offendendo altri Officiali della Communità, & anco sia punito corporalmente ad arbitrio delli Signori Superiori.

Quelli, che domandassero di più quanto si deve, o vero debbito già pagato. Cap. XXIV.

DOmandando alcuno, o facendo domandare più di quello, che se gli deve, o vero il debbito già pagato, non havendo causa legitima d' ignoranza domandando più della quantità dovutagli caschi d' ogni ragione, che havesse sopra la cosa domandata, & in tanto, quanto domanda sia punito, e castigato, e domandando malignamente il debbito già a lui, o a suoi Antecessori, o ad altri a nome suo pagato, se non haverà giusta causa d' ignoranza in quanto al pagamento fatto ad altra persona, che a lui propria sia condannato nel doppio di quello che domanda, e ne è pagato.

Sopra le Conventicole. Cap. XXV.

LE conventicole illecite, dalle quali gran danno al publico, & altre particolari persone, come sol nascere sono degne di gran punitione, e castigato, onde si Statuisce, & ordina, che qualunque persona farà Conventicola, o vero giura per la quale si potesse considerare ragionevolmente seguirne disturbo della Terra, o Stato Pacifico del Commune ridurre a parte incorra nella pena di scudi cento, & anco ad arbitrio delli Signori Superiori corporalmente sia castigato. E se alcuno farà Conventicola, o vero giurarà d' ammazzare alcuna persona particolare caschi nella pena di scudi dieci, e di trè tratti di corda per ciascheduno, e per ciascheduna volta, e se tale Conuenticola si farà solo con animo di ferire alcuno s' incorra nella pena di scudi cinque, come sopra.

Rompere le Carceri. Cap. XXVI.

SE mai per alcun tempo avvenisse, che alcuno ritenuto in prigione in publica, o segreta audisca rompere, e frangere le Carceri, e fuggire ancorche non fusse condannato, o venisse punito di pena corporale, s' habbia per confesso, e convinto di tal maleficio, per il quale era ritenuto prigione, e se venisse punito di pena pecuniaria, incorra nella pena dupplicata, venendo nelle mani della Corte, acciò sia d' esempio ad altri, gli siano dati trè tratti di corda in publico, senza rimessione alcuna.

Ricettare Banditi. Cap. XXVII.

DEsiderando grandemente il pacifico, e tranquillo Stato della Terra, & acciò la crudeltà dell' homicidiali, e la nequitia, e perversità dell' huomini nefandi non passi impunità. Si Statuisce, & ordina, che se alcuno consapevolmente ricettarà, & albergarà, o in altro modo praticarà con alcun homicidiale, o altrimente bandito della Vita incorra nella pena di scudi cinquanta, da pagarsi senza alcuna diminutione, o ammissione de beneficij Statutarij in termine di dieci giorni, altrimente corporalmenee sia punito ad arbitrio delli Signori Superiori.

VEN-

Vendette Transversali, Cap. XXVIII.

MEritano maggior castigo l'offese, quali senza cagione in persona dell' Innocenti, si fanno, che quelli, che da qualche causa procedono, e nascono. Però si statuisce, & ordina per virtù della presente legge, che nesuna persona per qualunque causa, o quesito colore ardisca fare nesun' offesa con vendetta transuersale con armi, o senza sotto l'incorso di pena quadruplicata, nella quale regolarmente secondo la forma d'alcun capitolo del presente Statuto altrimente venga condannato, & il medemo s' intenda de tutti li parenti, Servi, e Seguaci dell' Offeso, e di tutti gli altri, che per tal causa offendessero altri, che il principale offensore, e per il principale offensore s' habbia, e reputi non solo quello, che con le proprie mani haverà offeso alcuno, mà quello ancora per cui commissione sarà fatta tal offesa, & ogni altro, che havesse accompagniato, e dato aiuto, favore, o conseglio a fare, e commettere tale offesa.

Beni de Condannati, o da Condannarsi. Cap. XXIX.

ACciò le condennationi, che per il tempo si farranno contro delinquenti sortiscano, & habbino quell' effetto, & esecutione, che si conuiene. Per la presente legge si Statuisce, & ordina, che il Signor Commissario ogni volta, che non potrà havere li principali Condannati possa, voglia, e li sia lecito astringere, e con ogni modo opportuno compellere, forzare li loro più prossimi Consanguinei, & Affini secondo la raggione Canonica da computarsi a comprare li beni confiscati, e non confiscati per la concorrente qualità, e valore contenuto nella confiscatione, e condannatione fatta contro li Padroni di essi beni per quell' prezzo, che saranno stimati da dui huomini communemente da elegersi per la Corte, e fisco, e per detti Consanguinei, & Affini, e li Padri, che haveranno sotto la loro potestà detti Condannati siano astretti a pagare per quelli tali, che sotto la loro Podestà sono figliuoli, o Nepoti, che siano essendosi per qualche delitto confiscati li beni l'integra legitima, quale a loro perveniße de beni paterni, e se saranno condannati li prenominati in pene pecuniarie, siano tenuti li detti Padroni, & Avi pagare la pena incorsa per la concorrente quantità alla quale in quel tempo ascendesse la legitima predetta talmente, che la legitima una volta in tal modo pagata, non si debba più pagare d'essi beni, e tutto ciò sia tenuto fare, e mandare in esequtione il Signor Commissario frà un mese doppo, che saranno fatte dette Condannationi sotto la pena di scudi dieci da ritenersegli del suo Salario senza remissione alcuna.

Sopra la Tortura, e Tormenti in che caso si possino dare Cap. XXX.

L'Asprezza de tormenti non induce, ne apporta, ne correttione, ne salute, & benche in cercare, inuestigare, e ritrovare li malefici alle volte la giustitia ricerca s'usi rigore, e si venga al dare de tormenti, e tortura. Non dimeno non con ogni uno ne in ogni occorrenza, ne indiferentemente si deve usare un modo

di pro-

24 v

di procedere si rigoroso, & aspro. Per tanto si Statuisce, & ordina, che non si possa venire alla tortura contro persona alcuna, se non nelli casi, e delitti dove veniße imposta pena Corporale secondo la forma delli presenti Statuti, delle Sac: Costitutioni, e la ragione commune, e nelli casi, & offese di qualità, & importanza, purche non siano, e procedano in tutti li casi sopradetti inditij sufficienti delli quali s'habbia a dare, e decretare la copia al Reo, & il Commissario non dando detta copia d'inditij, o procedendo contro la forma del presente Statuto incorra nella pena di scudi dieci d'applicarsi al Governatore, e alla Commnnità per egual parte.

Del Giuoco, e Giocatori.
Cap. XXXI.

E perche dal Giuoco nascono infiniti inconuenienti, considerati dalla legge, e provati con esperienza. Si Statuisce, & ordina, che non sia persona alcuna, che ardisca di giocare alle Carte, o alli dati, o ad altro gioco illecito sotto pena di perdere li denari, che haveßero in gioco, e di un scudo d'oro per ogni volta, che sarà convinto d'havere giocato, e nella pena dupplicata incorra quello in casa del quale si farà, e terrà detto gioco, invalidando oltre di ciò tutti l'Istromenti, e Contratti, distratti, & obligationi, che per conto de denari dati, o prestati al gioco si pretendeßero da qualunque persona. Dichiarando che in giuditio, ne fuori non se ne tenga conto alcuno, ancorche l'Istromenti, e contratti fußero giurati, non essendo da osservarsi quelli giuramenti, quali nascano da causa di peccato, e che sono contro li buoni costumi, e chi adoprarà, o ad uso d'altri teneße carte, o dati falsi, & altri simili Istrumenti falsi da giocare incorra nella pena del falso, e sia tenuto alla refetione del danno alli dannificati.

Balio, che commetteße fraude nel suo Officio.
Cap. XXXII.

Avertisca il Balio essere fedele nel suo officio, e però s'ordina, se senza licenza della Corte farà ad alcuno qualche pegno, o in altro modo tanto nelle Cause Civili, come nelle Criminali nel suo Officio commetterà fraude alcuna, o farà falsa relatione incorra nella pena d'un scudo, sia frustato per la Terra, e da quella come infame sia scacciato.

Guastare Cappanne altrui.
Cap. XXXIII.

Il timore della pena suole per lo più rafrenare l'audacia, e temerità delli molti insolenti. Onde si statuisce, & ordina, che qualunque Persona levarà, o torrà alcuna sorte di legni della Cappanna d'altri, o in qualunque modo scoprendola, o facendola guastare in qualche parte caschi nella pena d'un scudo, & in ciò si stia, e creda all'affertione del patiente, e se alcuno affatto rovinarà essa Cappanna, o la maggior parte incorra nel doppio d'essa pena, e come di sopra si stia all'affertione di quello che haverà patito il danno, al quale dal dannificante si debbe rifare ogni suo interesse.

QVEL-

Quelli, che ſtorceſſero l'Acque. Cap. XXXIV.

LA ragione, e giuſtà, e cerca, che ogni uno in quiete, e Pace poſſieda quello, che Dio datore d'ogni bene gli ha dato, e conceſso. Perilche ſi ſtatuiſce, & ordina, che ſe alcuno diviarà, o ſtorcerà l'acqua, che naſce nella poſſeſſione d'altri conducendola nella propria in pregiuditio del Padrone, e della poſſeſſione doue l'acqua ſorge, e naſce, o eſce, o vero deviarà l'acqua piovana, o altra acqua dal corſo ſuo antico in pregiuditio del terzo incorra nella pena d'un ſcudo per ciaſcheduna volta, e ſia tenuto rimettere in priſtino ſtato l'acqua in tal guiſa ſtorta, o deviata il che ſia tenuto mandare in eſecutione il Signor Commiſſario a requiſitione di qualſivoglia, che lo querelaſſe legitimamente altrimente in tal caſo non debba, ne poſſa procedere.

Guaſtare parate d'Acque. Cap. XXXV.

NON habbia ardire perſona alcuna guaſtare, o in altra forma dannificare le parate d'acqua per condurle al molino, o altrove ſotto pena d'un ſcudo per ciaſcheduno contrafacente, e per ciaſcheduna volta.

Quelli, che buttaſſero Sozzure, o faceſſero vicino alle Chieſe Cap. XXXVI.

IL Zelo, honore, e riverenza, quale ſi deve portare alla Caſa di Dio, ne muove a Statuire, & ordinare, che non ſia perſona, che habbia ardire buttare, o far buttare, o far ſozzure, o bruttezza alcuna appreſſo la Chieſa ſotto pena di paoli cinque per dieci paſſi almeno diſcoſto da eſſa.

Vcellare, o pigliar Palombe. Cap. XXXVII.

PAlombare per nome ſi poſſono chiamare quelle, che nel Territorio di Ceſi ſi trovano mercè dell'inſolenza d'alcuni; che non havendo riſpetto a chi devono, hanno ardire, e preſumono entrare nelle proprie Palombare a rubare, non che nelle campagne pigliare, & ammazzare le Palombe, ad un tale inconveniente deſiderando dunque con ogni rigore provedere; Si Statuiſce, & ordina, che a neſuno ſia lecito Vcellare, pigliare, o in qualunque modo d'ammazzare le palombe della Colombara ſotto dena d'un ſcudo per ciaſcheduna palomba, e contrafaciente, e per ciaſcheduna volta, e nella medema pena incorrano quelli, che faceſſero l'eſcati nell'Are, o lacci con le fave, o che poneranno, o metteranno li venacci in detti eſcati, o vero nelle troſcie d'acqua, & ad ogni uno ſia lecito d'accuſare, e notificare li contrafacienti, e ſi creda al ſuo giuramento, & il ſuo nome ſi tenga ſegreto, & habbia la terza parte della pena, Agiungendo, che ſe alcuno antrarà nella Palombara altrui di giorno, o vero di notte ſenza licenza del Padrone con animo, & intentione di pigliare le palombe caſchi nella pena di ſcudi dieci, e ſe alcuno ſarà ſolito di fare ſimili delitti in tutti detti caſi incorra

 nella

nella pena dupplicata, e non se gli habbia remissione alcuna, e sia tenuto, & obligato il delinquente a rifare il danno al Padrone d'esse Palombare, al quale danno si stia, e si debba credere al giuramento d'esso Padrone, e se per sorte alcuno tirarà con balestre, o archibugi allè dette palombe incorra nella metà della pena predetta di sopra.

Vendere beni Stabili a forastieri.
Cap. XXXVIII.

L'Honestà ricerca, che siano antepositi li Compatriotti all' huomini di Cesi all' ettranei, e forastieri. Però si statuisce, che nesuna persona d'essa Terra, o habbitante in essa possa vendere alcuna sorte de beni stabili esistenti, e posti nel Territorio, e giurisditione di Cesi ad alcun forastiero, che non sia d'essa Terra, e sottoposto alla sua giurisditione sotto la pena di scudi dieci per ciascheduno contrafaciente, e per ciascheduna volta, e facendosi la vendita sia ipso Iure nulla, e nella medema pena caschi, e incorra il Compratore Contrafaciente. Prohibendo espressamente alli Notarij, che non si debbano rogare di simili Istromenti, & ad altre persone particolari, che non debbano stare per Testimonij, e tali contratti, & obligationi sotto l'incorso della metà di detta pena. Sia non di meno lecito ad ogni uno dare, e consegnare beni stabili in fondo dotale a Figliola, Sorella, Nipote, o ad altra persona sotto l'incorso di pena alcuna, ottenuta prima la licenza dalla Communità; Dichiarando, che sotto nome de forastieri non s' intendano quelli, che per dieci Anni continui haveranno habbitati in detta Terra, o suo distretto, o daranno figurtà d'habbitare per l'avvenire, & il Signor Commissario, e sua Corte in tutti li casi predetti possa, e debba procedere Sommariamente, e manu regia contro li delinquenti per via d'inquisitione, denuncia, o vero accusa, e quelli, che trovarà colpevoli astringere, e pagare le pene sopradette Inremissibilmente.

Falsificare Cera, e Candele.
Cap. XXXIX.

VOlendo obuiare alle malitie, e fraudi, che commettono quelli, che la Cera lavorano, ci e parso Statuire, che non sia alcuno, che facendo tale esercitio habbia ordine di fare Candele, Torcie, e Cirij d'altro, che di pura, e legale Cera senza alcuna altra misura, & interesse debbano porre solo la bombace pura, e netta due ottave per libra nelli Cerij, e Torcie, & altrettanto per rata nelle Candele sotto pena di scudi quattro per contrafaciente, e per ciascheduna volta.

Aprire le Porte della Terra senza licenza.
Cap. XXXX.

E chi temerariamente haveße ardire aprire le Porte della Terra, o far prova d'aprirle in altro modo, che con le proprie chiavi, e senza licenza del Porcinaro, del Commissario, o Priori incorra nella pena di paoli 25., e nella medema pena caschi quello, il quale vorà forzare le guardie delle Porte quando se faranno.

TESTI-

Testimonij chiamati ad esaminarsi in Civile, è Criminale non comparendo. Cap. XXXXI.

QValunque persona, che sarà chiamata a fare testimonianza, & ad esaminarsi nelle Cause Civili, e Criminali debba comparire avanti il Commissario nel terzo giorno assegniatoli altrimente sia castigato, e punito come disobediente nella pena d' un scudo, hauta consideratione all' importanza, e qualità della Causa, e di nuovo realmente, e personalmente dal Commissario a fare tali testimonianze sia astretto, purche detto Testimonio non fusse assente dalla Terra, & in tal caso, se gli debba assegnare un termine competente, e trà tanto non corra termine al producente.

Quelli, che usciranno dalla Terra altronde, che dalle Porte Cap. XXXXII.

NON si possa in modo alcuno uscire, o vero entrare nella Terra nostra di Cesi per altro luogo, che per le publiche porte di giorno, e di notte sotto la pena di scudi quattro per ciascheduno contrafaciente, e per ciascheduna volta, e per levare ogni suatione di mal fare non sia lecito ad alcuna persona havere nelle muraglie d' essa Terra Porte, o fenestre almeno alte di piedi dicidotto d'onde si possa uscire, o vero entrare, e chi l' haverà debba rimurarle con pietre, calce, e rena della grosezza, che sarà il muro, dove stando otto giorni doppo, che si sarà notificato sotto l' incorso della medema pena.

Quelli, che amazzassero, o ferissero Animali. Cap. XXXXIII.

LA Carità Christiana, e Civile ricerca, che non si faccia ad altri quello, che a se stesso non voria fusse fatto. E però si Statuisce, & ordina, che non sia persona alcuna, che ardisca ferire animali, e bestie d' alcuno grossa, o minuta, sotto pena di paoli cinque per ciascheduna bestia, e per ciascheduna volta, e se per detta ferita l' Animale perirà, o vero affatto restarà inabile, & impotente paghi per pena il valore del prezzo d' esso animale, e sia tenuto a rifare il danno, e l' interesse al Padrone, dichiarando, che in tal caso, che l' Animale così malamente ferito, o morto sia, e s' intenda essere del Delinquente.

Quelli, che castigassero li Parenti. Cap. XXXXIV.

Sia lecito ad ogni uno in modo di correttione senz' armi, & effusione di sangue castigare, e corregere Fratelli, Sorelle, Generi, Figliuoli, Cognati, Nepoti, o altri Consanguinei, & affini fino in terzo grado, e si creda al giuramento di quello, che castigarà, che ciò l' ha fatto in modo di correttione, purche appresso alla Corte costi la Consanguinità, & Affinità predetta, ma se alcuno ferirà alcuno delli prenominati con qualsivoglia sorte d' armi, o in qualunque altro modo con effusione di sangue paghi la pena dupplicata Statutaria secondo la qualità della ferita, & eccesso, e quel figliolo, o Nepote, che percoterà con effu-

sione di sangue però senza il proprio Padre, ò Zio Carnale oltre la detta pena dupplicata debba stare prigione per spatio di due mesi continovi almeno, o per più tempo ad arbitrio del Padre, o Zio, e delli Signori Superiori.

Quelli, che offerissero sigurtà idonea in delitti dove veniße impoßta pena Pecuniaria. Cap. XXXXV.

PEr evitare gl' incommodi delli prigioni in delitti massime di poca importanza. Si Statuisce, & ordina, che offerendo il delinquente, quale veniße punito di pena pecuniaria per alcun maleficio darà buona, & idonea sigurtà non si possa ne debba essere carcerato, ma se non potesse, o legitimamente non volesse assicurare la Corte in tal caso possa essere ritenuto prigione fin tanto, che intieramente non haverà pagato la pena, e l' Officiali, che contrafaranno incorrano nella pena di scudi quattro da distribuirsi per egual portione alla Communità, & al Signor Governatore.

Dupplicatione delle Pene. Cap. XXXXVI.

TUtte le pene delli maleficij, e delitti contenuti nel presente Statuto, si raddoppino nelli giorni, luoghi, e modi infrascritti, cioè se saranno commessi di notte, e la notte s' intenda dal suono dell' Ave Maria della sera, fino al suono dell' Ave Maria della matina, nel Palazzo, o avanti il Palazzo del Commune, nelle Chiese nelli giorni festivi di S. Angelo, S. Andrea, nella Natività, e Pasqua di Resuretione di Nostro Signore Gesù Christo, nelle Processioni, nelle proprie Case, o vero tenute a pigione, nel giorno dell' Assuntione della Beata Vergine, o vero alla presenza delli Signori Commissario, o Priori, e tali dupplicationi di pene non si possino fare se non nelli maleficij in qualunque modo commessi contro le persone, e non nell' altri, e le pene non si possano, se non una volta sola dupplicare.

Quelli, che guastassero Muri, ò fonti della Communità. Cap. XXXXVII.

DEve essere molto vigilante il Commissario della Terra, e quelli, che al governo del publico sono proposti, che le muraglie, e fontane publiche in tutte, e ben in ordine si conseruino. Però si Statuisce, & ordina, che non sia persona alcuna, che faccia bughi nelle mura della Terra, ne in altro modo guasti qualsivoglia fontana murata posta nel Territorio di Cesi sotto pena di scudi quattro per ciascheduno bugho, o apertura, che si facesse, e per qualsivoglia fonte, che si guastasse, e per ciascheduna volta, e non di meno sia tenuto questo delinquente ad accommodare quello, che haveße guastato a sue spese, e del suo proprio in quel termine, che dal Commissario gli sarà assegnato sotto pena d' un paolo per ciascheduno giorno, che stasse in mora doppo, che sarà condannato da esso Signor Commissario.

Cacciar Termini ; ò ponerli di propria Auttorità Cap. XXXXVIII.

DEsiderando, che quelli, che hanno le possessioni continove in carità Pace, & amorevolezza si conservino; Si Statuisce, & ordina, che se alcuno studiosamente, o con mal animo cavarà alcun termine posto frà le possessioni de particolari, e beni del Commune, o frà le possessioni de particolari, o frà le strade, o qualunque possessione, e legitimamente si provarà incorra nella pena di paoli venticinque per qualsivoglia termine levato, o cavato, e non ritrovandosi il mal fattore, e delinquente, & una delle parti non si contentasse, che detto termine si rimettesse nel pristino luogo secondo la dichiaratione fatta per dui huomini communemente eletti. Allora, & in tal caso quel tale renitente, e recusante si debba havere per convinto del delitto, e come Reo malfattore nella detta pena sia condannato. Agiungendo, che se alcuno d' auttorità propria haverà ardire di mettere alcun termine in alcun luogo senza licenza, e presenza di quelli, che ci hanno interesse incorra nel doppio di detta pena, e tale termine si possa muovere, e levare senza incorso di pena alcuna.

Guastare Cupelle d' Api. Cap. XXXXIX.

SE mai con rigore furno puniti i Rei rigorosamente, e senza remissione alcuna devono essere castigati quelli, che guastaranno, o scorticaranno Cupella, Usciame, o Arna d' alcun albore, ò d' altro logo nella Terrà, e Territorio di Cesi la pena delli quali si dichiara, e s' ordina sia, e debba essere di cinque scudi per qualunque Cupella, Arbore, & Arna guasta, e per ciascheduna volta, & in oltre il delinquente sia tenuto rifare ogni danno, & interesse alla parte quale haurà patito tal danno.

Mettere fuogo nelli beni d' altri Cap. XXXXX.

PER vigore della presente legge si statuisce, & ordina, che se alcuno appensatamente, o con male intentione abrugiarà, o per lui non sarà restato, che non sia abrugiata la casa d' alcuno incorra nella pena di scudi cento, e se alcuno abrugiarà paglia, o meta, marcone di grano, lino canapa, & altre sorti di biade incorra nella pena di scudi cinque per ciascheduna volta, e per ciascheduna delle cose predette, ma se a sorte per caso, o per disgratia non studiosamente darà, o farà danno col foco nella casa, o beni d' altri, & il danno passarà b: 25. sia condannato nella pena di paoli cinque da quello in giù paghi di pena b: 25., & in tutti li casi predetti il dannificante sia tenuto a rifare il danno al patiente.

Sopra le Paci, Tregue, e Sigurtà da darsi, e farsi. Cap. XXXXXI.

PER levare ogni dubbio, e cavillatione, che nell' Istromenti delle Paci, tregua, e sicurtà potessero occorrere, o nascere. Per la presente legge si statuisce,

isce, & ordina, che in tutti simili Istromenti nominatamente se specifichino, e descrivino, con li quali, e frà quali si vuole, e s' intende tal pace, o vero tregua, o figurtà darsi, e farsi respettivamente, dichiarando, che nella figurtà de non offendendo li più prossimi possino, e debbano essere astretti.

Redutione, o Mitigationi di Pene.
Cap. XXXXXII.

COnviene a leggislatori, & a quelli, che giudicano altri essere più pronti, & inclinati a mitigare, & abassare la pena, che ad ingrandirla, & esaspetaria. Per tanto s' ordina espressamente, che ogni volta, che si procede contro alcuno per causa d' alcun maleficio, per il quale li veniße imposto la pena pecuniaria, e comparirà il Reo contro il quale si procede, e liberamente, e di propria volontà, e nella prima, o vero seconda comparsa confessarà il delitto, del quale è inquisito, se gli levi, defalchi, e sminuisca la quarta parte della pena, nella quale verria condannato, & un altra quarta parte se gli levi, e defalchi parimente, se mostrarà per Istromento publico avanti la sentenza essersi pacificato con quello, che nella persona, o robba haverà ingiuriato, e dall' altra banda se alcuno negarà il maleficio, che contro di lui s' intenda, e quello legitimamente sarà provato, per tale negatione paghi un quarto di più, oltre l' integra condannatione. Eccetto nelli casi dove il Statuto parla, che senza diminutione si paghino le pene.

Modo di procedere nelle Cause Criminali
Cap. XXXXXIII.

IN tutti li sopradetti delitti, & eccessi si Statuisce, & ordina, che il Signor Commissario, o suoi Officiali possino procedere conoscere, principiare processi, ammezzarli, finire, e dare, e promulgare sentenze nelli giorni Solenni feriati, e non feriati per inquisitione, Denuntia, & accusa in quel miglior modo, quale a loro parerà essere più espediente, & opportuno, e li Processi vagliano, e tenghino ipso Iure, ne si possino vitiare, infringere, & impugnare, ancorche in qualche parte l'ordine della ragione, o solennità, o sottilità fossero pretermessi. Purche giuridicamente costi del delitto, e maleficio, & acciò non si togli, ne si deneghi la defentione alli Rei, e l' Innocenti ingiustamente siano condannati; Si Statuisce, & ordina, che subito, che sarà finita l'inquisitione, accusa, o vero denuntia contro alcuno nella nostrà Corte li prefati Rei Inquisiti, denunciati, & accusati debbano essere citati personalmente, o vero a Casa dal publico Balio di detta Terrà con la dimissione della Cedola, quale contenga tutto il tenore, o sostanza dell' Inquisitione, denuncia, o vero causa contro lui, o loro formata, che in termine di dui giorni debbano comparire ad escusarsi, e difendersi dall' inquisitione, e se in detto termine non compariranno, di nuovo siano citati dal Balio con la Cedola senza il tenore dell' Inquisitione, e con il termine di dui altri giorni a scusarsi, e se compariranno la loro risposta si debba ammettere, data però prima la figurtà per essi Rei di stare a ragione, e pagare quanto sarà giudicato, e questo nelli casi dove venissero uditi fuori di Carcere, e se nella prima, o seconda citatione non compariranno ad escusarsi siano posti in bando per detto Balio nella fenestra del Palazzo in quella quantità di danaro, nella quale secondo la forma del presente Statuto verrebbero condannati. Et nel detto

bando

bando s' aſsegni un termine di cinque giorni a fare le loro diſeſe, quale paſsato, di nuovo ſiano citati a ſentenza a vederſi condannare, & all' hora per il Signor Commiſsario ſi venghi alla ſentenza, e ſucceſſivamente paſsati dieci giorni all' eſecutione d' eſsa reale, e perſonale, come li parerà più eſpediente, & opportuno contro detto Condannato debba venire, e li ſudetti Rei inquiſiti, e Contumaci s' habbiano per convinti, e confeſſi come ſe ſpontaneamente il delitto, quale contro loro s' intenda haveſsero confeſsato. Mà ſe detti Rei inquiſiti compariranno, & il delitto contro di loro intentato di propria, e ſpontanea volontà confeſsaranno, ſe gli dia termine di cinque giorni a fare le loro diſeſe, ma ſe negaranno ſi dia termine al fiſco, o vero all' Accuſatori d' otto giorni a provare, e non provando in detto termine il Signor Commiſsario ad iſtanza di detti Rei così inquiſiti ſia tenuto, & obligato a favore loro dare la ſentenza aſsolutoria condannando l' Accuſatori nelle ſpeſe. Mà ſe il delitto ſi provarà, o vero vi ſaranno inditij ſufficienti a dare la corda al Reo, dove di ragione ſi poteſse, e doveſse dare, ſi dia termine al Reo come ſopra, quale paſsato, ſi proceda alla ſpeditione della cauſa, e li foraſtieri Inquiſiti come ſopra, ſi debbano citare nel modo ſudetto con l' affiſſione della Cedola nella Porta di detta Terra di S. Angelo, e contro di loro ſi proceda come ſopra, e ſtato narrato. Aggiungendo, che ſe averrà alcuna Donna commettere alcun maleficio, o delitto di poca importanza non ſi poſsa dal Commiſsario, o ſuoi Officiali contro di eſsa procedere per via d' inquiſitione, che prima non ci ſiano dui Teſtimonij, che legitimamente provino il delitto preteſo, e che prima non ſe gli dia la copia di detti Teſtimonij avanti la ſua riſpoſta, eccettuando li caſi delli delitti gravi, nelli quali contro le Donne ſi poſsa, e debba procedere per la via ordinaria di ſopra eſpreſſa, e dichiarata.

Sentenze nelle Cauſe Criminali.
Cap. XXXXXIV.

PRovedendo alla preſta, e ſollecita ſpeditione delle cauſe; Si Statuiſce, & ordina, che il Signor Commiſsario ſotto pena di ſcudi dua da ritenerſi nel Salario in caſo di controventione ſia tenuto ciaſchedun meſe nelle cauſe Criminali dare, e promulgare le ſentenze aſsolutorie, o vero condennatorie, & in termine di quaranta giorni tutte, e ſingole inquiſitioni parimente debba, come anco le denuntie, & accuſe ſpedire, finire, e terminare, e condurre a ſentenza, e li quaranta giorni debbano cominciare dal dì della citatione fatta.

FINE
del Trattato Terzo.

TRATTATO QVARTO

Sopra il custodire, e guardare le feste

Cap. Primo.

PErche si devono da tutti osseruare, e guardare le festi. Per la presente si Statuisce, & ordina, che non ci sia alcuna persona di qualsivoglia stato, o conditione, e grado, che non ardisca, ne presumi aprire bottega per vendere, e comprare, ne che lavori, o facci lavorare in alcun modo, ne faccia alcun' negotio pertinente al giorno di lavoro nelli giorni di festa commandati dalla Santa Madre Chiesa Cattolica Romana, & altri, che ha in voto la Communità nostra secondo la descritione posta nel fine del presente capitolo sotto la pena di dui scudi a chi contrafarrà, eccettuando li forastieri, & huomini della Terra, che venissero con some fuori di Territorio, e quelli, che facessero fornaci di calce, a quali sia lecito fuori, che le Domeniche, e feste principali in tutte le altre feste fare senza incorso di pena alcuna fare tutto quello, che sarà necessario per esse fornaci, & in altri giorni ancora sia lecito fare, e portare herba, & altre cose per alimentare li boui, e le Bestie, & andare, e ritornare dal Molino.

Nota delle feste, che si devono guardare:

TUtte le Domeniche
Natività del Signore
Epifania
S. Mattia Apostolo
Venardì Santo
SS. Filippo, e Giacomo Ap.
L' Ascentione
S. Gio: Battista
Sant' Anna
S. Bartolomeo Apostolo
S Angelo di Settembre
S. Agostino
Concettione della Madonna
S. Stefano.
S. Giouanni Evangelista
S. Antonio Abbate
Annunc. della Madonna
Pasqua di Resurretione
S. Croce di Maggio
Pente Coste
SS. Pietro, e Paolo Ap.
S. Lorenzo
Natività della Madonna
S. Luca Evangelista
Tutti li Santi Festa
S. Tomaso Apostolo di questa Terra.
L' Innocenti
Circoncisione
Purificatione della Mad.
Venardì di Marzo
S. Marco Evangelista
S. Angelo di Maggio
Corpus Domini
S. Giacomo Apostolo
L' Assunta di M. V.
S. Matteo Apostolo
S. Simone, e Giuda
S. Andrea Apostolo
S. Honofrio Protettore

Offerire Cerij alle Chiese deputate:
Cap. II.

SE bene li Santi i quali in Cielo con somma felicità sempiterni beni godono, non hanno bisogno de nostri doni presenti, o vero offerte; Non di meno per mostrare con qualche atto esteriore la nostra intrinseca devotione verso quelli sotto la quale tutela cura, e protetione viviamo; Si statuisce, & ordina, che ad honore, e riverenza di S. Angelo la festa del quale, e di Maggio, e di Settembre, di S. Andrea, S. Antonio, di S. Agnese, nel Corpo di Christo, Assunta

ſunta della Madonna li Signori Priori, quali riſiederanno pro tempore in ciaſchedun giorno d'eſſe feſte debbano far comprare a ſpeſe della Communità dieci libre di cera bianca, quali Collegialmente debbano andare a preſentare, & offerire alla Chieſa, o fraternita la cui ſolennità, e feſta in tale giorno ſi celebra.

Denaro deputato à qualche pagamento: Cap. III.

NON ſia in alcun modo lecito alli Signori Priori pro tempore reſidenti ſtorcere, o divertire qualſivoglia quantità di danaro deputato per qualſivoglia pagamento d'Officiali Salariati dalla Communità, o vero per pagare peſi Camerali, etiam, che n'haveſſero urgentiſſimo biſognio, e Cauſa ſotto la pena del doppio delli danari, che haveſsero divertiti per ciaſchedun' d'eſſi, e per ciaſcheduna volta.

Conſervatione delle Fontane: Cap. IV.

IL decoro della Terra, la Commune neceſſità, & eſtrema penuria, che dell'Acque havemo, ne muove à Statuire, & ordinare, che non ſia perſona di qualſurque grado, o conditione, quale ardiſchi, o preſuma lavar panni, o altra bruttura, ſuzzura, o altra ſporcitia fare non ſolo dentro le dette fontane, ma ne manco per cinque piedi di pertica di lungi alle dette fontane, intendendoſi il tutto delle fontane publiche, e murate, tanto nelle montagne, quanto nelli piani, & in qualſivoglia luogho, e ſotto qualſivoglia vocabolo nel Territorio di Ceſi eſiſtenti ſotto la pena di b. cinquanta per ciaſcheduno, quale contrafarà, e per ciaſcheduna volta, & il Signor Commiſſario, quale ſarà per il tempo intendendo, o volendo, che alcuna delle dette fontani habbia biſogno d'eſſere reſtorata, & accomodata la faccia riſtorare, & accomodare per debito del ſuo officio a ſpeſe della Communità.

Differenze de Termini, Senate, e Strade: Cap. V.

PER rimediare alle differenze, che trà vicini potriano naſcere; Si Statuiſce, & ordina, che ſuccedendo alcuna differenza, o vero controverſia frà l'huomini della Terra di Ceſi per cauſa d'alcun termine, ſenata, ò Strada, o d'altre coſe ſimili. Il Commiſſario d'eſſa Terra doverà aſtringere le parti a compromettere in alcuni huomini da bene, quali habbiano auttorità di finire, decidere, e terminare queſte loro differenze, imponendoci quelle pene, le quali a lui parerano, tanto all'huomini così eletti, quali debbano accettare queſto carrigo, quanto alle parti, quali debbano ſtare tacite, e contente à quanto da loro ſarà giudicato, e dichiarato, e le dette parti ſiano tenute accettare, & oſſervare la determinatione, quale da detti huomini ſopra la differenza ſarà fatto poſpoſto ogni appellatione ſotto la pena di cinque paoli, oltre la pena nell'Iſtromento del Compromeſſo dal Signor Commiſſario impoſta.

Strade da darsi per le Possessioni de vicini, e quelle da mutarsi. Cap. VI.

ACciò li convicini, che non hanno strada possino commodamente andare alle loro possessioni. Si Statuisce, & ordina, che il Signor Commissario, che sarà faccia vendere all' huomini di Cesi, quali non haveranno strada, per la quale possino andare alla loro possessione del più prossimo vicino con quella maggiore commodità, che sarà possibile, e li faccia dare tanto di terreno, quanto basti per detta strada, quale terreno si debba pagare realmente il dupplicato prezzo, che con effetto valerà, sopra la quale vendita, e prezzo si debbano elegere dui huomini Communemente, e la loro stima debbano havere rata, e grata, e ferma, e detto Commissario sia tenuto a fare le sopradette cose a richiesta di qualsivoglia in termine di quindici giorni, doppo che gli ne sarà stata fatta l' istanza, e quello, che ricusarà di vendere detto terreno come di sopra dichiarato incorrà nella pena di cinque paoli per ciascheduno, e per ciascheduna volta, e non di meno sia tenuto vendere esso terreno come sopra, e se alcuna strada fusse rovinata, o vero occupata di modo tale, che per essa non si potesse passare, o vero la quale fosse bisognio mutare, o vero mettere in drittura il detto Signor Commissario sia tenuto ad istanza di qualsivoglia far citare avanti di lui li convicini, che hanno le possessioni contigue con essa strada roviuata, o in qualunque modo da ripararsi, e quello, o vero quelli astringere a comprare l' uno, e l'altro a vendere tanto terreno, quanto basti a mutare, o adrizzare la tale strada con quella maggior commodità sarà possibile a stima come sopra, e detta strada guasta, o da drizzarsi si debba comprare da quello, o quelli a chi starà più commoda, o vero vicina, e se detti Stimatori stimaranno più la strada nuova, che la guasta, in tal caso quel più, che sarà stimata si debba pagare a spese della Communità.

Sopra li Molini da farsi nel Territorio Cap. VII.

L'Esperienza ne insegna quanto utile diano li Molini al publico, però statuimo, & ordinamo, che se alcuna persona vorrà fare alcun molino in qualunque fossato, o in altro luogho nel Territorio di Cesi atto a macinare grano, Oliva possa forzare l' adiacente a vendergli quel terreno, quale sarà necessario per la perfettione d' esso molino, per il giusto prezzo, che stimaranno dui, o quattro huomini Communemente da elegersi, e deputarsi.

Quelli, che havessero fossi nella Terra. Cap. VIII.

PER decoro, & ornamento della Terra; si Statuisce, & ordina, che nesuno possa havere, o fare fosse dentro la Terra di Cesi, ne meno presso li muri di detta Terra di lungo almeno per cinque piedi, e se alcuno al presente l' havesse sia tenuto a riempirli frà il termine d' otto giorni doppo la publicatione del presente Statuto, e mai per verun tempo si possino rifare sotto la pena di paoli cinque per ciascheduno contrafaciente, e per ciascheduna volta, e nella medema pena il Signor Commissario se in compagnia d' un mastro di strada una volta almeno non usarà diligenza in cercare, e vedere se il presente Statuto s' osserua, e

manda in esecutione ; e se non punirà li contrafacienti.

Lavoratore paghi le Collette del Padrone. Cap. IX.

ACciò con più facilità la Communità, e suoi Esattori, e Camerlengo conseguisca da ogni uno quello, che legitimamente li viene. Si Statuisce, che qualsivoglia persona habbitante nella Terra di Cesi, che lavorarà possessioni d'alcun forastiero esistenti nel Territorio d'essa Terra sia tenuto, e debba delli frutti, quali raccoglie in dette possessioni tangenti per parte al vero Padrone pagare tutte le dative, e Collette da imponersi per il tempo dalla Communità in qualunque modo, e per qualunque causa, e per maggior cautela il lavoratore avanti, che renda la parte, che proviene al Padrone faccia diligenza, e cerci di sapere dalli Signori Priori, e Camerlengo per il tempo esistenti se detto Padrone deue pagare al Commune cosa alcuna altrimente consegniando tali frutti, e non facendo tale ricerca, e diligenza sia tenuto il lavoratore del suo proprio a pagare le dative, & incorra nella pena di cinque paoli per ciascheduna volta, che contrafacesse. Dichiarando, che sotto nome d'Esattore della Communità s'intendano li Esattori della Gabella grossa di Cesi.

Modo di fare Terrazzani. Cap. X.

SI deve molto bene avvertire, & havere occhio alla qualità, e conditione di quelli vogliono farsi Terrazzani di Cesi. Per tanto si Statuisce, & ordina, che non si possa in modo alcuno creare, o fare Terrazzano qualunque forastiero, che prima non habbia habbitato per cinque Anni continovi in detta Terra, e che non sia proposto vinto, e deliberato in Conseglio publico, e se lo faranno altrimente, o in altro modo li Signori Priori, quali risiederanno incorrano nella pena d'un scudo per ciascheduno, e per ciascheduna volta, e tale forastiero contro detta forma fatto Terrazzano, s'habbia quanto se non fusse fatto, non possa godere ne privilegio, ne Immunità, o esentione, che sogliano godere li Terrazzani legitimamente fatti.

Quelli, che compraffero liti; o ragioni da Forastieri. Cap. XI.

PER conseruatione della Pace, e tranquillo vivere dell'huomini di Cesi si Statuisce, & ordina, che nesuna persona della Terra possa, ne debba in modo alcuno sotto qualsivoglia pretesto, o colore comprare liti, o raggioni, attioni, o pretentioni d'alcun forastiero contro l'huomini di Cesi, o continuamente habbitante in detta Terra sotto pena di paoli venticinque a chi contrafarà per ciascheduna volta, e la compra in tal modo fatta ipso Iure sia nulla, & inualida.

Pena al Commissario dando licenza nelle cosse Vietate.
Cap. XII.

VOlendo, che inuiolabilmente s' oserui quello, che nel presente Statuto, è stato ordinato. Si Statuisce, & ordina, che il Signor Commissario, o Rettore non possa, ne debba concedere licenza ad alcuna persona nelle cose vietate secondo la forma del presente Statuto sotto pena di dieci paoli da ritenersi nel suo Salario ogni volta, che contrafarà, & ad ogni uno sia lecito nel tempo del Sindicato darne querela appresso li Scindici, quali se legitimamente gli costarà il fatto essere reale irremissibilmente facino pagare al Commissario come sopra la pena.

Pena di far Carbone, o cioccolare nelli Monti di Cesi
Cap. XIII.

COnsiderando la penuria delle legna, che nel Territorio si trovano per la presente legge si statuisce, & ordina, che veruna persona habbia ardire di fare carbone nelli Monti di Cesi delle legna, che ci sono sotto pena di cinque paoli per ciascheduno, e per ciascheduna volta, ne meno sterpare alcun albore, come volgarmente si dice Cioccare, sotto la pena d' un giulio per ciascheduno albore, e ciascheduna volta, e questo non s' intenda nelli luoghi dove si semina il grano, nelli quali vogliamo si lecito Cioccare. Auertendo il Sindico generale, che in ciò sia vigilante, & a requisitione d' ogni uno, ne faccia l' inquisitione sotto la medema pena.

Pecore infette, o altro, che fossero dentro la Terra.
Cap. XIV.

UNa Pecora infetta proverbialmente guasta, e corrompe l' altra, e tutto il Gregge. Per tanto si Statuisce, & ordina, che nesuna persona infetta, o lebrosa, e che havesse morbo contagioso possa praticare, vivere conversare nella Terra di Cesi, e per venire in cognitione di chi sarà in tal modo il Rettore, o Commissario, che sarà di quel tempo faccia, che il Medico lo giudichi, & alla sua assertione, e giuditio si stia, il che fatto debba fare commandamento alli soprannominati dalla Terra nel Territorio, che da lui sarà assegniato sotto la pena di scudi cinque.

Accatastare le Possessioni.
Cap. XV.

PEr conseruatione della giurisditione di Cesi, si Statuisce, & ordina, che ogni persona di qualunque grado, loco, o Stato si sia, che havesse possessioni nel Territorio di Cesi sia tenuto, & obligato accatastarli, & allibrarli nel catasto, & autentico ordinario per le mani del Cancelliero in termine d' otto giorni dopo fatto l' Istromento della compra sotto pena d' un giulio per ciascheduno, e ciascheduna volta, che contrafacesse.

Pena di buttare Sozzure nelle Strade, Cap. XVI.

IL vivere pulito, e Civile, e di gran' reputatione, & utilità publica; però si Statuisce, & ordina, che nesuna persona habbia ardire, o presumi buttare dalle fenestre, o d'altro luogo nelle strade dentro di Cesi alcuna bruttura, sozzura, o lavatura sotto la pena di b. 10. per ciascheduno, e per ciascheduna volta, & in ciò si possa procedere per via d' Inquisitione, o d' inuentione.

Che non si parli con alta voce appresso le Chiese, Cap. XVII.

SI deve con ogni riverenza, & honore stare, e commorare appresso i luoghi Sacri. Per tanto si statuisce, & ordina, che nesuna persona di qualunque grado, o conditione habbia ardire, o presumi gridare, e fare ragionamenti, o colloquj appresso qualunque Chiesa esistente nella Terra di Cesi almeno per due canne discosto mentre si celebra la Messa, o altri Divini Officij sotto la pena di b. cinque per contrafaciente, e per ciascheduna volta.

Vendembiare avanti il tempo. Cap. XVIII.

NON senza gran cagione anticamente, e stato ordinato, che le vendembie non si potessero principiare prima del giorno di S. Matteo del Mese di Settembre quale stile, & ordine seguitando parimente s' ordina, e statuisce, che niuno habbia ardire vendembiare, o cogliere Uue per far mosto avanti la solennità d' esso Santo sotto pena di paoli cinque per ciascheduno, e per ciascheduna volta, salvo, che non havesse licenza delli Signori Priori, quale si debba dare in scriptis, e per essa si paghi nelle mani del Camerlengo paoli dua senza alcuna diminutione per colui, che vorrà essa licenza.

Quelli, che voranno far Calce nelli beni della Communità. Cap. XIX.

SI come per il passato, è stato solito, & ordinato, così per l' avvenire si Statuisce, & ordina, che s'osservi, che qualunque persona quale vorrà fare fornaci nelli beni del Commune di detta Terra, o vero in altri luoghi sottoposti alla giurisditione di Cesi, come nel Territorio del Poggio Azzuano, Castiglione Rivo secco, & altri sia tenuto pagare alla Communità, ò suo Gabelliere la solita gabella a ragione di otto baiocchi per centinaro di Coppe di Calce. E per togliere ogni controversia frà l' huomini di Cesi, e quel tale, che vorà fare la fornace nelli beni come di sopra sia tenuto domandare licenza alli Priori, dalli quali se gli debba concedere in scriptis, facendosi pagare un scudo per ciascheduna fornace da farsi, & in detta licenza si noti, e scriva la fornace, che quel tale vorà fare, & il luogho dove vorrà tagliare il legname qual luogho, e fornace sia sua per spatio di trè mesi, quali vogliamo, che comincino quel giorno, che haverà la licenza, o vero non servando la forma sopradetta ad ogni uno sia

lecito

lecito senza incorso di pena alcuna portare dove vorrà le legna tagliate, e non tagliate che siano dal luogho predetto; ma quello, che farà fornace nella propria possessione, e senza legna del Commune non sia tenuto pagare Gabella alcuna.

Quelli, che buttassero in Strada alcuna Carogna. Cap. XX.

SI deve levare ogni occasione per conservare la Terra in Sanità, e per sfugire quanto si puole l'infermità, e morbo, laonde si Statuisce, & ordina, che non sia persona alcuna, che habbia ardire di buttare carogne, o carne mortacina di sorte alcuna per dieci canne discosta dalle strade publiche, e specialmente appresso la strada, che stà vicino dalla Porta di S. Andrea alla strada detta della Croce, & indi fino alla Porta delle fabriche sotto la pena di paoli cinque per ciascheduno, e per ciascheduna volta.

Quelli, che piantassero appresso li Terreni: Cap. XXI.

TUTTE l'estremità sono vitiose. Però si Statuisce, & ordina non sia alcuna persona, che ardisca piantare sorte alcuna d'Albori appresso li termini posti per dividere le possessioni contigue alle strade vicinali per dui piedi di pertica almeno sotto pena di paoli cinque per ciascheduno Contrafaciente, e per ciascheduna volta.

Bestie, che passano per il tenimento di Cesi. Cap. XXII.

AD ogni buon fine, & effetto si Statuisce, & ordina, che nesuna persona forastiera, che passarà con le bestie grosse, e minute per il tenimento di Cesi possa ritenere quelle in detto Territorio più d'un giorno, & una notte sotto pena di un scudo per centinaro alle bestie minute, & d'un grosso per ciascheduna bestia grossa, e per ciascheduna volta.

Arbori, che pendessero sopra le Possessioni d'altri. Cap. XXIII.

NAscevano spesse volte differenze per conto dell'Alberi, che soprastavano, e pendevano sopra le possessioni d'altri. Però è parso di Statuire, & ordinare, che nesuna persona havere tal sorte d'alberi pendenti, e sopraſtanti come di sopra fruttiferi, o domestichi, o d'altra sorte se li rami di tal alberi non saranno d'altezza di dieci piedi dalla terra, di modo tale che essendo di minore altezza di dieci piedi, e più bassi, si possino senza incorso di pena alcuna mozzare da quelli, alla cui possessione sopraſtaranno;

CON-

Confini delle Beſtie groſſe dà darſegli ; e minute.
Cap. XXIV.

COnſiderando li molti danni, che ne potriano ſeguire ſe le beſtie, che ſtanno nel Tenimento di Ceſi haveſſero libertà di paſcolare per ogni luogho. Si Statuiſce, & ordina, che neſuna perſona di qualſivoglia ſorte di conditione ſi ſia, tanto Terrazzano, quanto foraſtiero, che haverà, o riterà beſtie nel Territorio di Ceſi ardiſca, o preſumi tenere, o mandare, o far tenere, o mandare le beſtie groſſe, eccetto due ſole domate con l'allevime lattanti per le poſſeſſioni Olivate eſiſtenti dentro in Territorio di Ceſi, e ſotto l'infraſcritti confini talmente, che non entrino nelle poſſeſſioni olivate, ma le poſſino menare per la ſtrada moderna di S. Martino incominciando dalla Porta delle fabriche, e la fontana di Corneto per dritto ſotto li Monti ſino a Canale, & indi ſopra ſotto la pena di b. cinque per ciaſcheduna beſtia, e ciaſcheduna volta, ne manco ſi poſſino tenere, o menare dette beſtie groſſe eccetto le ſopradette ſotto l'infraſcritti confini, cioè dalla Valle della Porta di S. Andrea per la ſtrada Vecchia da baſſo ſino alla Vallicella detta della Nocichia. Sia nondimeno lecito all'huomini menare dette beſtie groſſe nelli piani per la ſtrada de Gorgorij per il foſsato di Corneto, e per la ſtrada ſolita del Triſcolo, e per la ſtrada, o foſſato di Canale dritta in campo maggiore purche nel paſſare non faccino danno, ne meno come di ſopra ſia lecito a perſona alcuna menare, o tenere, o far tenere, o menare le dette beſtie ſe non ſotto l'infraſcritti confini, cioè incominciando dalla ſtrada di fontana di polo, la ſtrada dritta dalle Porete per dritto alla Creta, o foſſato delli Vacati, e per dritto ſino alla noce di fornaro ſopra l'Immagine delli Confini ſotto la detta pena. Sia non dimeno lecito ad ogni uno aſſieme con li bovi domati uno, o dui Vitelli ſenza incorſo di pena alcuna, & il preſente capitolo s'habbia da oſſervare inviolabilmente.

Beſtie paſcolanti nel Vietato.
Cap. XXV.

DEſiderando, che non ſi traſgrediſca all'ordini, che ogni giorno ſi fanno; ſi Statuiſce, & ordina, che in verun tempo le beſtie minute poſſino, o debbano paſcolare nelli Monti vietati del Commune, cioè incominciando da Trocco di Pietra Cavata, & indi per dritta via alla ſommità del Schioppo di Valle Caldara, & indi per dritto ſino al foſſo ſopra la forca di Torre Maggiore per dritto al ſavo maggiore, e di li ſino all'Ara di Colle Ventoſo, come va il ſeluato, e da dett'Ara come và lo ſcoppio di Colle ventoſo ſino alla ſelva di detto Colle, e da detta ſelua per dritto ſino al cerquone di piano di Pero, & indi per dritto al foſſo di ſopra all'Ara di detto piano, e di li per la ſtrada dritta, che và alli prati al Trocco di Pietra Cavata ſotto la pena di paoli dieci per ciaſcheduno contrafaciente, e ciaſcheduna volta. Sia però lecito ad ogni uno ſenza incorſo di pena alcuna ritenere beſtie groſſe, e minute nella Selva groſsa di Torre maggiore, e di li verſo la troſcia delli Cancelli, & il fonte, o foſſato della penna Vecchia, ordinando eſpreſsamente, che non ſia lecito alli Cuſtodi, o guardiani d'eſse beſtie di verun tempo mozzare Ornelli nelli Monti di Ceſi ſotto pena di b. dieci per ciaſcheduno Ornello, e contro di loro ſi poſsa procedere per Inquiſitione, & Inventione ad iſtanza del Sindico.

32v

Bestie pascolanti nella Selva della Penna. Cap. XXVI.

DI molti danni sariano cagione le Bestie se potessero stare, o pascolare nella Selua sopra la Terra di Cesi, che volgarmente la penna si chiama. Per tanto si Statuisce, & ordina, che nesuna bestia grossa, o minuta possa stare a pascolare in detta Selva sotto pena di b. dieci per ciascheduna bestia grossa, e b. cinque per bestia minura, e per ciascheduna volta.

Fornacchiari de Mattoni, e Tegole. Cap. XXVII.

COntinuando a provedere al publico, e sua utilita; si Statuisce, & ordina, che li fornaciari delli Mattoni, che lavoraranno nel Territorio di Cesi siano tenuti fare li mattoni di lunghezza di un piede, e della sesta parte d' un piede di grossezza di modo tale, che di poi, che sarranno cotti siano, & esser debbano di detta misura, della quale lunghezza vogliamo, che siano le pianelle, e quadrucci; di più ordiniamo, che li coppi debbano essere di lunghezza d'un piede, e mezzo, e li fornaciari, quali contrafaranno alle cose predette incorrano nella pena di dui paoli per ciascheduno, e per ciascheduna volta, quali vendessero li lavori di minor grossezza, o lunghezza.

Velettari, e Merciari. Cap. XXVIII.

SEguitando li buoni ordini, e costitutioni antiche, s' ordina, che nesun Velettaro, e Merciaro, quale per la Terra di Cesi andarà vendendo robba spettante al loro esercitio habbia ardire d' entrare in Casa d' altri a vendere dette robbe, non vi essendo il Padrone di Casa sotto pena di paoli cinque per Contrafaciente.

Estratione della Grascia. Cap. XXIX.

VOlendo mantenere l' abbondanza nella Terra, e Territorio predetto, si del grano, e biada, come d' altre cose spettanti al vitto humano, e parso di Statuire, & ordinare, che li Signori Priori di detta Terra del Mese d' Agosto siano obligati di far proposta in Conseglio Generale sopra l' estratione della grascia, cioè Grano, Vino, Olio, Carne, & altre cose spettanti alla Grascia, e mandare in esequtione quello, che in detto Conseglio sarà risoluto adoprandoci in ciò l' aiuto, e braccio del Signor Commissario, e nesuno habbia ardire d' estraere da detta Terra, e suo Territorio Pollami, cioè Pollastri, Galline, e Capponi sotto pena di scudi dua per ciarchedun paro, & in tal caso si dia fede all' accusatore con il suo giuramento assieme con un Testimonio degno di fede, & il detto Accusatore ne conseguisca la quarta parte di dette pene.

Quelli, che portassero la Grascia in Cesi. Cap. XXX.

VEnendo alcuna persona in Cesi con alcuna sorte di grascia, e quella venderà nella Terra non debba pagare sorte alcuna di Gabella, e quella, che portarà

tarà cose da mangiare sia tenuto venderle in luoghi publici ; e non sia lecito a veruno di Cesi, o habbitante comprare dette robbe da mangiare all' ingresso per rivenderle se prima detto venditore non starà per quattro hore continove a vendere dette robbe sotto pena di due paoli per contrafaciente, e per ciascheduna volta.

Quelli, che riteneſſero beſtie minute dentro la Terra; Cap. XXXI.

DI più volendo conservare la Civiltà nella Terra; si Statuisce, & ordina, che non sia alcuna persona, che habbia ardire di ritenere dentro la Terra sorte alcuna di bestie minute sotto la pena di paoli cinque per ciaschedun Contrafaciente, e per ciascheduna volta, e nella medema pena caschino li Priori, che gli dassero licenza.

Fosse, che si fanno in pèrgiuditio del terzo; Cap. XXXII.

NON si deve attendere tanto all' utile proprio, che non s' habbia riguardo all' interesse, e danno del Compagnio. Per il che si statuisce, & ordina, che nesuno faccia fossa alcuna nelle proprie Possessioni, o campi in pergiuditio del vicino, e chi contrafarà, incorra nella pena di cinque paoli per ciascheduna volta, e chi havesse forma, o fossa, per la quale l' acqua piovana fosse solita andare, e correre, sia tenuto sotto detta pena farla di tal larghezza, e profondità, che l' acqua, che da essa uscirà non faccia in modo alcuno danno al vicino, al cui interesse, o danno sia tenuto, & obligato.

Mercede delli Molinari del Grano. Cap. XXXIII.

IL dovere, & honestà ricerca, che quelli, che si fidano non siano ingannati; e chi realmente procede non sia fraudato, la onde s' ordina per la presente legge, che li Molinari di grano, quali staranno nelli Molini esistenti nel Territorio di Cesi, siano tenuti, e debbano ritenere in detti Molini il Coppetello di rame agiustato, e sigillato con il Sigillo del Commune talche colmo, e pieno, in tutto sia di peso di libre e tal Coppetello possino ricevere così pieno per macinatura per ciaschedun Mesale, o coppa di grano, e contrafacendo tanto in non tenere detta misura giusta, quanto in pigliare più grano, caschino nella pena di paoli cinque per ciascheduno, e per ciascheduna volta.

Incigliare ne luoghi prohibiti. Cap. XXXIV.

NON sia lecito ad alcuna persona di Cesi, o vero habbitante in essa incigliare canapa, o lino dentro la Terra di Cesi, o vero di fuora appresso alle mura della Terra per lo spatio di 25 piedi sotto pena d' un giulio per ciascheduno, e per ciascheduna volta.

33 v

Spazzare le Strade: Cap. XXXV.

IL conseruare pulite le strade conviene non solo all' honore, ma è anco utile del publico. Però si statuisce, & ordina, che dal Sabato Santo di ciaschedun' anno fino per tutto il mese d' Agosto tenuto, & obligato ciascheduno sotto la pena di b cinque spazzare le strade avanti la casa dove habbita ogni Sabato, e non potendosi il Sabato almeno la Domenica a matina a buon hora avanti Messa, e ciò s' intenda delle Case, che stanno nelle strade publiche, che non haveranno spazzato si creda alla relatione dell' Officiali, e Balio.

Chiaviche, e Destri. Cap. XXXVI.

ACciò non nasca, ne venghi fetore, o puzza alcuna dalle chiaviche, o destri che saranno in detta Terra; si Statuisce, & ordina, che tutte quelle persone, quali haveranno destri in detta Terra li debbano coprire, e serrare con calce arena, e sassi fino a terra, & ivi farci la fossa murata, e coperta, talmente, che d' indi non ci possa uscire, o nascere fetore alcuno sotto pena di paoli cinque per ciascheduno, e per ciaschedun volta. E se alcuno haverà anditj, o chiaviche, dalla quale non possa uscire il Sterco nelle strade publiche sia tenuto e debba farla serrare, e chiudere con calce, e sassi per un piede sotto terra talmente, che lo sterco vada per la chiavica ordinaria, & il Commissario sia obligato mandare ad esecutione le cose predette a richiesta di qualsivoglia, & ex proprio officio, & in evento che gl' adiacenti ricusassero di fare, & adempire le cose predette incorrano nella pena di paoli cinque per ciaschedun volta.

Sopra li Zincari. Cap. XXXVII.

SOtto pretesto, e nome di Zincaro spesse volte si commettono molti furti, infiniti latrocinij. Però si statuisce, & ordina, che niuno della Terra, o habitante in essa, o nel suo Territorio possa ricettare Zincaro, o Zincare nelle Case, Cappanne, e tugurij proprij, ne vendere, o donare pane, o vino, o altre cose da mangiare, se non fusse solo per transito, o passaggio sotto la pena d'un scudo per ciaschedun giorno, che li terà ricettati, e per ciaschedun volta, e per ciaschedun persona, che l'haverà venduto, o donato cosa alcuna. Aggiungendo, che nesuno possa comprare da essi Zincari bestia alcuna, ne altri beni sotto pena del doppio del valore della cosa comprata, e con tutto ciò il compratore sia obligato restituire al vero Padrone detta bestia, o altre cose comprate senza che se gli restituisca il danaro, che haverà speso in comprarli sotto la detta pena. E se detti Zincari di propria auttorità pigliassero albergo nelle possessioni d'alcuno, il Padrone subito, che gli sarà intimato, sia tenuto andare a cacciarli, & in somma detti Zincari non possino in modo alcuno commorare nel Territorio di Cesi in alcun modo.

Tenere li Porci. Cap. XXXVIII.

NON si potriano immaginare quanto siano dannose le bestie porcine nel nostro Territorio. Però si Statuisce, & ordina, che nesuna persona di detta Terra, forastiere habitante in essa, o suo Territorio ardisca, o presumi per se, o

vero

vero altri nella detta Terra, o Territorio tenere più d' un porco maschio, o femmina purche sia castrata sotto la pena d' un giulio per ciascheduno, e per ciascheduna volta, e nella medema pena incorra lasciando andare detto porco per la strada, o Terra di Cesi vagando, e sciolto. Agiungendo, che sia lecito ad ogni uno della festa di S. Bartolomeo per sino al giorno di S. Tomasso havere un porchetto piccolo per allevare l' Anno seguente oltre al detto Porco.

Quelli, che negassero il proprio Nome Cap. XXXIX.

Negando alcuno il proprio nome all' Officiali della Corte essendone domandato, o esaminato, o vero il muterà, se saranno cause Criminali caschi nella pena di b. 50., se in cause Civili b. 10., e più se così parerà al Giudice hauta consideratione alla qualità del delitto, del quale sarà inquisito.

Sollocare Case, o Terreni Cap. XXXX.

Il lavoratore Cottimarolo, o Piggionante di Case, che haverà pigliato da alcuno qualche pezzo di terra, possessione, o Casa, o lavoreccio Cottimo, o piggione respettivamente non la possa in modo alcuno sollocare ad altri senza licenza, o consenso del vero Padrone sotto pena di un scudo per ciascheduna volta, e detta sollocatione sia nulla ipso Iure, & in modo alcuno non vaglia.

Quelli, che portassero le piante fuori di Cesi. Cap. XXXXI.

Non sia lecito ad alcuna persona di detta Terra, o habitante in essa estrarre, o portare fuori del nostro Territorio di Cesi sorte alcuna di piante sotto la pena di cinque paoli per ciascheduna pianta, e per ciaschedun contrafacente, e per ciascheduna volta, e nelle cose predette la Corte possa procedere per Accusa, denuntia, o Inquisitione, e si creda al detto d' un Testimonio degno di fede.

Differenze di lemiti, o Senate: Cap. XXXXII.

Se sopra lemiti, o Senate nascesse alcuna differenza, o controversia; si Statuisce & ordina, che il Signor Commissario d' essa Terra sia obligato astringere le parti ad eleggere dui huomini di quella Contrada, & li più pratichi uno per parte, quali debbano frà otto giorni terminare dette differenze con buona fede senza fraude, e sommariamente senza strepito di giuditio, e tutto quello, che da loro sarà fatto, sententiato, e deciso debba essere osseruato, & adempito dalle parti sotto la pena di paoli cinque per ciascheduno contrafaciente nella quale pena caschino anco gli huomini eletti se non terminaranno, o saranno negligenti in decidere detta differenza, & ancora il Signor Commissario se sententiato, che sarà non mandarà in esecutione detta sentenza.

Sopra il tagliare fratte ; ò Siepe .
Cap. XXXXIII.

PER conservatione delle strade esistenti nel Territorio di Cesi ; si Statuisce ; & ordina , che tutti quelli , che haveranno possessioni appresso le strade publiche , o vicinali siano tenuti per tutto il mese di Maggio per ciaschedun' Anno mozzare le siepe di modo tale , che non faccino impedimento , o vero incombro a quelli , che indi passano personalmente , o con bestie carrighe sotto pena d'un paolo per ciascheduna possessione , e per ciaschedun contrafaciente .

Terrazzani , che non habitassero in Cesi .
Cap. XXXXIV.

NON possano , ne debbano li Terrazzani , li quali non habitaranno nella Terra Territorio , o giurisditione di Cesi fare tagliare legna di qualunque sorte , ne cavare piante ne beni del Commune , o portarle fuori di detto Territorio , o giurisditione sotto la pena di paoli cinque per ciascheduna soma , e per ciascheduna pianta , e per ciascheduna volta respettivamente .

Sopra li Portici , o Schale , che si facessero nelle Stradi .
Cap. XXXXV.

PER decoro ornamento , e Civiltà della Terra ; si Statuisce , & ordina , che non sia lecito a persona alcuna fare scale , o voltare archi nelle strade publiche dentro la Terra senza licenza del generale Conseglio sotto la pena di scudi dieci , e destrutione della fabrica .

Alienationi de beni Stabili ; & entrate della Communità .
Cap. XXXXVI.

CONsiderando de molti disturbi , e inconvenienti , quali per il passato forsi sono nati , e per l'avvenire possono nascere dall' alienationi in perpetuo de beni della Communità ; si Statuisce , & ordina , che li beni della Communità stabili , & altre cose , e sue entrate non si possino alienare , o donare in modo alcuno se non per cause urgentissime , e per interesse , o bisognio , e necessità della Communità , & in tal caso l' alienationi , e donationi predette non si possono , ne debbano fare se non saranno specificamente proposte , & approvate nel publico , e Generale Conseglio , & in quello vinto , e deliberato secondo la forma del Statuto , e se altrimente fossero fatte non vogliamo ipso Iure , e siano di niun vigore , e forza , e non di meno tanto quelli , che dichiarassero in nome della Communità , come anco il Notaro , quale si rogasse di tale alienatione incorrano nella pena di scudi cinque per ciascheduno , e ciascheduna volta .

Pesi, e Misure. Cap. XXXXVII.

QValunque persona della Terra di Cesi, o habbitante in essa si seruirà per vendere, o comprare de pesi, o misure sia tenuto, e debba tenerle agiustate, e scemate con le misure, e pesi della Communità di essa Terra, e chi contrafarà in comprare, e vendere, in pesare, o misurare, se non con li pesi, e misure, come sopra agiustate, e chi le terrà nella bottega, dove publicamente si suole vendere incorrano la pena di cinque paoli per ciascheduno, e per ciascheduna volta.

Applicationi delle Pene. Cap XXXXVIII.

E perche in nesun luogho ancora si è fatto mentione del modo, nel quale si devono distribuire, & applicare le pene espresse, e contenute nelli quattro precedenti trattati per il presente inviolabil decreto si statuisce, & ordina, che tutte le pene, nelle quali non si è fatta particolare mentione in alcun capitolo delli detti trattati, e determinata applicatione si debbano applicare come per il passato, e stato solito per la metà al Signor Governatore per un quarto alla Communità, e per l'altro all' esequtore.

FINE
Del Quarto Trattato.

TRATTATO QVINTO

Eletione, & Offitio delli Guardiani

Cap. Primo

DEsiderando di provedere alli molti, & intolerabili danni, che giornalmente senza rispetto alcuno, o timore di Dio, e del publico si fanno nel Territorio di Cesi, acciò più facilmente venghino a notitia della Corte li dannificanti, e per ciò s' habbino da astenere da dar danno nelli beni dell' altri. Per vigore del presente capitolo si Statuisce, & ordina, che nel principio del mese d'Aprile si debbano in ciascheduno anno eleggere, e deputare nel Conseglio Generale, o dalli Signori Priori, alli quali dal Conseglio sarà data Balia, & auttorità quattro guardiani, o vero sei secondo, che a quel tempo parerà espediente da durare per tutto il mese di Settembre, havendo sempre riguardo tanto detto Conseglio, quanto li Signori Priori di eleggere, e deputare a tale officio huomini da bene, timorati di Dio, e di buona Coscienza, e se possibile fusse amici universali di tutti, quali nel principio del loro officio siano tenuti giurare alla presenza delli Signori Priori a delatione del Cancelliero d' essa Terra d' osseruare bene, con fedeltà diligentemente, e senza fraude il loro officio sopra tutti li danni, che trovarà farsi nel Territorio di Cesi personalmente, o con bestie, denunciare, accusare, o inferire al Commissario della Corte ogni denuntia, e mancando di fare tali denuntie, detti Guardiani incorrano nella pena di un paolo per ciascheduno, e ciascheduna volta, & alle loro accuse, e di ciascheduno d' essi si dia piena fede senza altro Testimonio, & habbino la terza parte di tutte le loro accuse, che faranno, e trovandosi detti Guardiani dar danno manualmente, o con bestie studiosamente incorrano nella pena dupplicata secondo li Capitoli, e Statuto. Dichiarando, che non sia lecito a detti Guardiani commettere, o far commettere, o trattare, o far trattare alcuna sorte di Simonia, dando, offerendo pigliando, o facendo pigliare respettivamente, sotto pena a chi lo facesse, o trattasse di cinque scudi per ciascheduna volta, & ogni uno ne possa esser accusatore, e guadagni il quarto d' essa pena, & il suo nome sia tenuto segreto. E se li Signori Priori Residenti in detto tempo saranno negligenti in fare eleggere detti Guardiani incorrano nella pena di paoli cinque per ciascheduno, e per ciascheduna volta.

Danni manuali al Grano.
Cap. II.

E cosa ragionevole, che li danni siano puniti secondo la qualità, & importanza de frutti dove si commettessero, & essendo il Grano frà tutte le biade, e frutti il principale, & il più utile, & importante, come necessario alla conseruatione della vita humana da quello cominciando; si Statuisce, & ordina, che qualunque persona darà danno manualmente metendo, o portando grano incorra nella pena di paoli cinque per ciaschun fascio, e per ciascheduna volta, e questo

s' intenda

s' intenda dal principio d' Aprile fino ; che sarà mietuto ; e se alcuno darà danno levando mannocchi di grano dalle mete, e barconi, o possessioni d' altri caschi in pena d' un scudo per ciaschedun mannocchio, e per ciascheduna volta, e se fusse solito di fare questi danni sia punito per furto, e quello, che strituràrà spighe di grano incorra nella pena di paoli cinque per ciaschuna volta.

Danni manuali all' Orzo, & altre biade. Cap. III.

QValunque persona darà danno manualmente metendo, o potando Orzo, Spelta, Vena, e cose simili dal principio d' Aprile fino che sarà metuto se sarà Orzo incorra nella pena di b. 25., e se sarà altra biada di b. 12. per ciaschedun fascio, e per ciascheduna volta, e se farà danno togliendo mannocchi di detto Orzo dalla meta, barcone, o possessione d' altri caschi nella pena di paoli cinque, se d' altre biade come di sopra b. 25., e quello che levarà, carpirà, o strituràrà spighe d' orzo cada nella pena d' un giulio se d' altre biade b. cinque.

Danni manuali all' Vue : Cap. IV.

PER provedere totalmente a tutti li danni studiosi, e personali si Statuisce, & ordina, che qualunque persona sarà trovata dar danno all' Vue in qualche luogho paghi per pena per ciaschedun rampazzo d' Vua, che coglieſſe, o vero che in qualunque modo mandasse a male fino al numero di cinque graspi b. 10. da cinque graspi in sù per fino a qualunque numero b. 20. per graspo, e per ciascheduna volta, & essendo forastiero Viandante per un graspo solo non sia tenuto a niente, o pena alcuna.

Danni manuali all' Oliva. Cap. V.

QVello, che darà danno manualmente cogliendo Olive d' altri a piedi dell' albero, o vero sopra di quello ; si Statuisce, & ordina che caschi nella pena di paoli cinque per ciascheduno, e per ciascheduna volta, e se per cogliere l' Oliva stramasse, o in qualunque modo mozzasse alcun ramo incorra nella pena di un scudo per ciascheduno, e per ciascheduna volta, quale pena non pagandosi, o non potendosi pagare nel termine da assegnarsi dal Commissario debba il delinquente essere ritenuto priggione in segreta quindici giorni.

Danni manuali all' Alberi domestici Cap. VI.

SE alcuna persona manualmente darà danno tagliando, rompendo, o guastando albori, steccando da piedi, esistenti in luoghi domestici incorra nella pena di un scudo per ciaschedun' albero, e per ciascheduna volta, e per ciascheduna persona, & il medemo paghi per emenda al Padrone, e chi tagliarà rami d' Alberi sudetti paghi per pena paoli trè per ramo, & altro, e tanto d' emenda, e l' albori domestici, e fruttiferi s' intendano, Olivo, Pero, Melo, Fico, Ceraso, Visciolo, Brugnio, & altri, e se sarà dato danno in luoghi Silvestri il danno dan-

te sia

36 v

se fia tenuto a pagare la metà di detta pena respettivamente, e se alcuno darà danno tagliando Cerque, Cerro, e piante di qualunque sorte da piedi in luoghi domestici, o vero Silvestri caschi nella medema pena di scudo uno, e di trè paoli per ciaschedun ramo, e per ciascheduna volta, e per ciascheduna persona.

Tagliar Viti Domestiche. Cap. VII.

SEguitando da simili a simili; si Statuisce, & ordina, che se alcuna persona tagliarà, romperà, o vero spezzarà Vite domestiche in tronco da trè anni in sù caschi nella pena di scudi dua per ciascheduna Vite fino a sei Viti, e da sei Viti in sù inclusivè si proceda contro tal delinquente Criminalmente, e si condanni per anni cinque alla Galera, il che s' intenda d' alberi fruttiferi, e domestici ancora.

Danno manuale alle Propagine. Cap. VIII.

PRovedendo ancora alli danni, che si fanno alle Propagine; si Statuisce, & ordina, che chi tagliasse, o spezzasse affatto propagini piantate all' Alberi, o altri luoghi da trè anni in giù caschi nella pena di paoli dieci per ciascheduna propagine, e per ciascheduna volta, e chi cavasse propagini dalle Vite nell' Orti ordinarij, o in altri luoghi esistenti, o vero le spezzasse caschi nella pena di paoli cinque, & il simile s' intenda di chi cavasse maglioli, o vero li spezzasse affatto.

Danno manuale alli frutti. Cap. IX.

COntinuando tuttavia li danni, che si fanno personali, s' ordina, che qualunque persona darà danno manualmente, e fuogo, a Pero, Melo, Noci, Persico, Cerase, Visciolo, Amandole, Sorbe, & ad altri simili frutti esistenti in luoghi domestici caschi nella pena di paoli dua per ciascheduna persona, etiam chi raccoglierà detti frutti da Terra purche non ci li havesse buttati il danno dante caschi nella pena di b. 10. per ciascheduno, e per ciascheduna volta, e chi dasse danno alli frutti posti al Sole a seccare, o in altri luoghi, o cogliendoli dall' Alberi, o di terra, o portandoli via con canestri sacchette, o altro cada nella pena dupplicata, nella quale incorra chi bussasse alberi per far cadere li frutti.

Danni domestici all' Horti. Cap. X.

PER conseruatione dell' Orti s' ordina, che chi darà danno all' Orti serrati con muri, e fratte manualmente a qualsivoglia frutto, o herbe esistenti in essi Orti caschi nella pena di un fiorino per ciascheduno, e per ciascheduna volta, e se il danno sarà fatto in Orti posti in luoghi non serrati paghi il delinquente la metà di detta pena.

Battere le Giande. Cap. XI.

ACciò la malignità de Pastori sia castigata s' ordina, che chi dasse danno manualmente battendo Giande, Mele saluatiche caschi nella pena di un paolo

per

per ciascheduno, e per ciascheduna volta, e chi le raccoglierà da piedi caschi nella metà della detta pena.

Tagliare Alberi Silvestri. Cap. XII.

PArimente chi darà danno manualmente cavando, o mozzando Olive, o vero altri alberi Silvestri esistenti in luoghi occulti, o fratte saluatiche se sarà pianta paghi di pena dui paoli per ciascheduna pianta, e se sarà grossa da far legna paghi trè paoli.

Tagliare Alberi silvestri in Possessione ordinata. Cap. XIII.

COme anche chi scapezzasse olmi, o altri alberi Silvestri nelle possessioni d' altri, s' ordina che paghi di pena un giulio per ciascheduna volta, dichiarando, che nella medema pena incoreranno quelli, che manualmente faranno frondi in alberi fruttiferi, olmi, che havessero viti, in altri alberi poi non fruttiferi, chi ci facesse fronde paghi la metà di detta pena per ciascheduno, e per ciascheduna volta.

Danno manuale alli Canneti. Cap. XIV.

QValunque anco, che darà danno alle Canne in qualunque luogo esistenti incorra nella pena di b. uno per Canna, e per ciascheduna volta.

Danno manuale alli legumi. Cap. XV.

CHI parimente darà danno alle fave, Cicerchie, Ceci, Piselli, Lentichie, & altri simili incorra nella pena di dui paoli per ciascheduno, e ciascheduna volta.

Togliere la Paglia. Cap. XVI

SE alcuno darà danno manualmente togliendo paglia dal Pagliaro, o fieno da fienili, o da altri luoghi caschi nella pena di mezzo scudo per ciascheduno Sacco, o Crino per ciascheduno, e per ciascheduna volta.

Quelli, che falciassero herba ne' monti, e Territorio di Cesi Cap. XVII.

EPerche suole anco farsi danno nelli Monti; si Statuisce, & ordina, che nesun forastiero possa falciare, ne far falciare herba, o fieno nelli Monti, e Territorio di Cesi sotto la pena di un scudo per ciascheduno, e per ciascheduna volta, & a nesuno sia lecito in detti Monti falciare tanto Paesani, quanto a forastieri herba, o fieno nelli Monti vietati d' essa Terra se non passato il mese di Luglio sotto la pena di un scudo per ciascheduno, e per ciascheduna volta; & a nesuno di detta Terra sia lecito di falciare in detti Monti se non un giorno per

37 v

ciaſcheduno luogo, pagando però b. 10. nelle mani del Camerlengo della Communità, & ottenuta da loro la licenza in ſcriptis per mano del Cancelliero, quali b. 10. come ſopra da pagarſi debbano ſeruire, e computare nel ſalario delli Signori Priori.

Quelli, che tagliaſſero nel Piano della Penna: Cap. XVIII.

PER evitare ancora li danni, quali ſi fanno nel piano della Penna; ſi Statuiſce, & ordina, che neſuna perſona poſsa, e debba tagliare, o portare via legna dal piano della Penna incominciando dal tronco di detta Selua ſino alle mura di S. Eraſmo, eccetto per uſo delli Caſtellani, e della Rocca ſotto la pena di dui paoli per ciaſcheduno, e per ciaſcheduna volta.

Quelli, che toglieſſero legna. Cap. XIX.

COme ancora ſi Statuiſce, che ciaſcheduna perſona darà danno manualmente togliendo legna tagliate, & accataſtate, o fraſche affaſciate, o ligate nelle poſſeſſioni altrui caſchi nella pena di paoli dua per ſoma, e da quello in giù b. 10. per faſcio, e chi raccoglieſse fraſche ſparſe per terra non affaſciate, ne meno accataſtate, ne legate incorra nella metà di detta pena, e la medema pena ſarà a quelli, che raccoglieranno legna morte nelle Selue d'altri.

Herba ſegnata, e Sbandita. Cap. XX.

VOlendo prouedere, che ogni uno poſsa conſeruare per il vitto delle loro beſtie, s'ordina, che ad ogni uno ſia lecito far bandire trè ſoldi di terra nelle loro poſſeſſioni in luogo, che ſia atto a far herba del che ſi debba ſtare naſcendoci controverſia alla relatione delli Stimatori del Commune, e quello ſegniare con ſtoppia attaccata all' alberi, che vi foſsero, o vero con li pali di legno, o canne fine in terra, & il banno ſi debba ſcrivere nelli libri del Palazzo, di che il Notaro non poſsa pigliare coſa alcuna, e chi faceſse danno in detti luoghi banditi, e ſegnati paghi di pena un giulio per ciaſcheduno, e per ciaſcheduna volta, nella quale pena incorra anco quello, che cavaſse detti legni, o li levaſse poſti in detti luoghi banditi, e ſegniati, come di ſopra, e ſtata fatta mentione.

Chi darà danno attraverſando: Cap. XXI.

ATtraverſando ancora ſi fanno gran danni alli grani, biade, & altro. Però ſi Statuiſce, & ordina, che chi darà attraverſando grano, biade, legumi, Canapa, lini, & altri ſimili delle Calende di Novembre per tutto il meſe di Febraro caſchi nella pena di un paolo per perſona, e ſe menarà beſtie groſse, o minute il doppio di detta pena, e ſe ſaranno più beſtie oltre detta pena paghi un baiocco per beſtia minuta, e per beſtia groſsa due baiocchi, e ſe ſaranno carrighe

il doppio

il doppiò le Beſtie poiche ſenza guida, o Paſtore traverſaſsero per detti luoghi paghi il Padrone d' eſsa un baiocco per beſtia minuta, e baiocchi due per beſtia groſsa, ma ſe ſarà per colpa della guida, o Paſtore d' eſse raddoppiarà ſempre la pena, come anco s' ordina, che ſe dette beſtie groſse ſaranno carrighe paghino quattro baiocchi per beſtia, e dalle Calende di Marzo ſino che ſaranno raccolte dette biade incorrano ſempre nel doppio di dette pene.

Fare ſemita, o Traietta per poſſeſſioni d' altri. Cap. XXII.

SOgliano anco per abreviare le ſtrade traverſe riceverſi gran danni per le ſemite, e traiette, che ſi fanno nelle poſſeſſioni. Però s' ordina, che chi farà ſemita, o traietta per le poſſeſſioni d' altri caſchi nella pena d' un giulio per ciaſchuno, e ciaſchuna volta, e per ciaſcheduna beſtia groſsa, dichiarando, che ſia lecito ad ogni uno nel tempo di mietere, e vendembiare andare, o tornare per le poſſeſſioni d' altri con carrighe di biade, grani, & Vue, e con tralle ſenza pena purche non vada per Orti, Canape, Vigne, & altri luoghi ſerrati.

Chi darà danno con licenza de Padroni. Cap. XXIII.

SImilmente ſi Statuiſce, & ordina, che qualunque perſona darà danno in qualunque modo con licenza del Padrone delle poſſeſſioni, Vigne, & Horti, o lavoratori, o Cottimaroli di eſse. Il danno dante non ſia tenuto ad alcuna pena, e di detta licenza data ſi creda al giuramento del Padrone, lavoratore, o Cottimarolo.

Beſtie, che daranno danno a Grani. Cap. XXIV.

PErche in diverſi modi ſi fà, e può farſi il danno; ſi Statuiſce, & ordina, che chi darà danno con beſtie groſse nel grano doppo, che ſaranno ſeminati avanti, che li ſemi nati traverſando, o vero ſtando paghi di pena il Padrone delle beſtie baiocchi due per ciaſcheduna beſtia groſsa, e ſe dette beſtie daranno danno alli detti grani doppo, che ſaranno nati ſino a Paſqua di Reſuretione paghi di pena il Padrone b. 4. per beſtia, e ſe dette beſtie groſse daranno danno dalla feſta di Paſqua ſino, che ſaranno meruti eſſi grani, o biade paghi di pena b. 10 e ſe in detti grani daranno danno beſtie minute, il Padrone di eſse paghi di pena la metà di dette pene ſecondo la diſtintione de tempi come ſopra, e ſe dette beſtie groſse daranno danno a detto grano alli barconi, Mannocchi, o mete in qualunque luogho eſiſtenti magnando, o faſciando detti barconi, Mannocchi, o Mete paghi di pena il Padrone d' eſse b. 20. per ciaſcheduna beſtia, e ciaſchuna volta, e ſe il danno ſarà fatto da beſtia minuta paghi la metà di detta pena per ciaſcheduna beſtia, e per ciaſcheduna volta, e ſe dette beſtie groſse daranno danno in grano tritato, e battuto eſiſtente nell' Are paghi di pena il Padrone di eſse beſtie b. 4. per ciaſchuna beſtia, e per ciaſchuna volta, e ſe ſaranno beſtie minute la metà di detta pena, e per levare ogni occaſione a dette beſtie di far danno pa-

no parimente s' ordina, che nesuna bestia possa commorare nelle possessioni, e terre doue stassero detti barconi Mucchie, Mete, o Mannocchi di grano sotto la pena di b. 10. per ciascheduna bestia, e per ciascheduna volta, che ci saranno trovate.

Bestie, che daranno danno ad Orzi, e Biade. Cap. XXV.

COntinuado detto ordine si Statuisce, che chi darà danno con bestie grosse all' Orzi, Spelte, & in altre biade doppo, che saranno seminate avanti, che li semi siano nati attraversando, stando paghi di pena il Padrone delle bestie b. uno per bestia grossa, e per ciascheduna volta, e se dette bestie daranno danno alle dette biade doppo, che saranno nate fino a Pasqua di Resuretione paghi di pena il Padrone di esse b. due per bestia come sopra, e se dette bestie grosse daranno danno alle dette biade dalla detta festa di Pasqua fino, che saranno mietute paghi di pena il Padrone di esse b. cinque per ciaschuna bestia, e per ciascheduna volta, e se in dette biade daranno danno bestie minute paghi di pena il Padrone la metà di dette pene secondo la distintione de tempi, come sopra per ciaschuna, e ciascheduna volta; E se le dette bestie grosse daranno danno alle dette biade alli Mannocchi, barconi, o mete in qualunque luogho esistenti mangiando, sfasciando paghi di pena il Padrone d' esse b. 10 per ciaschuna bestia, e per ciaschuna volta, e se il danno in dette biade sarà fatto da bestie minute, paghi il Padrone di pena la metà di dette pene, e per ciaschuna bestia, e per ciaschuna volta, e se dette bestie daranno danno alle biade tritate, e battute esistenti in qualunque luogho, paghi il Padrone per ciaschuna bestia, e ciaschuna volta baiocchi venti, e se sarà bestia minuta la metà d' esse pene.

Bestie a dar danno alle Viti. Cap. XXVI.

E se alcuna bestia grosa darà danno alle Viti dal principio d' Aprile per tutto Maggio caschi nella pena di dui paoli per bestia, e per ciascheduna volta, e dal principio di Giugno per fino, che saranno vendembiate rodendo, o mangiando dette Viti, & Vue in qualunque modo incorrano nella pena di b. 10. per ciaschuna bestia, e doppo che saranno vendembiate di b. cinque, e se saranno bestie minute incorrano nella metà di dette pene.

Bestie a dar danno all' Olive. Cap. XXVII.

A Conseruatione dell' Alberi si Statuisce, & ordina, che se alcuna bestia darà danno rodendo l' Albore dell' Olive in qualunque tempo, & anco calpestandole, o mangiandole dal principio di Novembre fin tanto, che saranno racolte, dalche nascendoci differenze si stia al giuramento del Padrone dell' Olive, incorra nella pena di b. 10 per ciascheduna bestia, e per ciascheduna volta, e le bestie minute la metà d' essa pena.

Bestie, che danno danno a Fichi, & a Maglioli. Cap. XXVIII.

COme anco si Statuisce, & ordina, che se le bestie grosse daranno danno a Fichi, o Maglioli rodendo in qualunque modo fin che haveranno trè anni

incorrano

incorrano nella pena di b. 10. per ciaſcheduna beſtia, e per ciaſcheduna volta; e ſe detto danno ſarà dato da beſtie minute incorra il Padrone di dette beſtie nella pena di baiocchi dua per beſtia, e per ciaſcheduna volta.

Beſtie danno danti ad Alberi Domeſtici, e Fruttiferi. Cap. XXIX.

SUſſequentemente ſi Statuiſce, che ſe dette beſtie groſſe daranno danno nell' Alberi domeſtici, o fruttiferi, e nelli frutti, che da detti Alberi caſcheranno, cioè d' Amandole, Pera, Fico, Mela, Ceraſe, Brugne, Viſciole, Perſiche Noci, Giande, & ad altri ſimili, che non fuſſero eſpreſſi in alcun Capitolo del preſente Statuto paghi di pena b. 10. per ciaſcheduna beſtia, e per ciaſcheduna volta, e ſe ſaranno beſtie minute incorrano nella metà di detta pena.

Beſtie danno danti ad Horti, e Zaffarami. Cap. XXX.

E ſe dette beſtie groſſe deſſero danno ad Horti dove fuſſe ſeminato alcuna ſorte d' herba pertinente al Orto incorrano nella pena di b. 10. per ciaſcheduna beſtia groſſa, e per ciaſcheduna volta, e ſe ſaranno beſtie minute caſchino nella pena della metà, e nella medema pena incorrano tutte le beſtie reſpettivamente, che daranno danno all' Horti di Zaffarame.

Beſtie danno danti a Canneti. Cap. XXXI.

SVceſſivamente ſi Statuiſce, che ſe dette beſtie groſſe daranno danno nelli Canneti dal principio di Marzo ſin che le Canne ſaranno tagliate incorrino nella pena di b. cinque per beſtia groſſa, e ſe ſarà beſtia minuta b. uno per ciaſcheduna beſtia, e per ciaſcheduna volta.

Beſtie danno danti a Canepa. Cap. XXXII.

SE alcuna beſtia groſſa darà danno a Canepa doppo, che ſarà nata fin tanto, che ſarà carpita incorra nella pena di b. 15. per beſtia, e per ciaſcheduna volta, e ſe darà danno al lino incorra nella pena di b. 10., e le beſtie minute paghino la metà di detta pena.

Beſtie danno danti a Paglia, e Fieno. Cap. XXXIII.

E ſe dette beſtie groſſe daranno danno a paglia, e fieno, & ad altre coſe ſimili s' ordina, che ſi paghi b. 10. per ciaſchuna beſtia, e per ciaſchuna volta.

Beſtie danno danti a Rape. Cap. XXXIV.

ALLE Rape, e Navoni dando danno alcuna beſtia groſſa doppo, che ſaranno nate incorra il Padrone d' eſſa nella pena di b. cinque per ciaſcheduna beſtia,

e per

o per ciascheduna volta, e le bestie minute la metà di detta pena.

Bestie danno danti a Miglio Panico, e Segina. Cap. XXXV.

NEL Miglio, Panico, e Segina, & altre cose simili dando danno alcuna bestia grossa il Padrone d'esse paghi b. 10. per bestia, e ciascheduna volta, e per bestia minuta paghi la metà di detta pena, e se alcuno fusse trovato a dar danno manualmente in detti luoghi ciaschuno de dannificanti incorra nella pena di b. 50. per ciascheduna persona, e per ciascheduna volta.

Danno danti a Rape. Cap. XXXVI.

COme anco colui, che sarà trovato a dar danno alle Rape, o Navoni, come sopra; si Statuisce, che caschi nella pena di b. dieci per ciascheduna persona, e per ciascheduna volta.

Bestie danno danti ad herba segnata. Cap. XXXVII.

PArimente si Statuisce, & ordina, che se alcuna bestia grossa darà danno all' herbe segnate dal principio di Marzo fino, che dette herbe saranno falciate paghi di pena per ciascheduna bestia, e ciascheduna volta b. cinque, e se sarà bestia minuta la metà di detta pena.

Bestie danno danti ne Monti Vietati: Cap. XXXVIII.

PER conseruare l' entrate della Terra di Cesi, si Statuisce, & ordina, che a nesuna persona sia lecito di mettere bestie di qualunque sorte a pascolare nelli Monti del Commune esistenti dal principio di Marzo per tutto il Mese di Settembre sotto la pena di paoli cinque per bestia grossa, e per ciascheduna volta, e le bestie minute paghino di pena b. dua, e mezzo per ciascheduna bestia, e per ciascheduna volta.

Bestie lattanti, che dassero danno: Cap. XXXIX.

ET acciò tutte le bestie paghino la pena conforme al danno, che fanno; si Statuisce, & ordina, che se le bestie, che lattano daranno danno in qualunque modo paghino per pena la metà di quella, che fussero tenuta a pagare le bestie, che non lattano. Dichiarando, che le bestie grosse s' intendano lattare finche haveranno un anno, e le bestie minute per fino alli trè mesi.

CHE

Che nelli danni dati ſi creda al giuramento del Padrone. Cap. XXXX.

PRovedendo ancora alla malignità de danno danti ſegretamente s' ordina, & Statuiſce, che in tutti li capitoli de danni dati tanto manuali, come ſi ſcia al giuramento del Padrone, o lavoratore, o Garzone, che haverà ricevuto danno ſino alla quantità di b. dieci di pena con il loro giuramento, la quale accuſa per il detto, che haverà ricevuto danno ſi debba fare in termine di trè giorni doppo, che ſarà ſtato fatto il danno con aſſegniare determinatamente il giorno del danno dato, e l'accuſa fatta altrimente ſia di ragione nulla.

Danno, che non ſi può ſtimare; Cap. XXXXI.

E perche li danno danti non ſolo devono pagare la pena, ma ancor l' emenda alli Padroni, quali ricevono il danno; ſi Statuiſce, & ordina, che ſe alcuna perſona in qualunque modo manualmente, o con beſtie darà danno, tal danno ſi poſſa ſtimare, il dannodante ſia tenuto, e debba pagare al Padrone della poſſeſſione, dove ſarà dato tal danno per l' emenda tanto quanto, e tenuto a pagare di pena ſecondo la forma de capitoli del preſente Statuto.

Sopra l' emenda de danni dati. Cap. XXXXII.

COntinuando la medema materia; ſi Statuiſce, & ordina, che ſe alcuna perſona con beſtie, o vero manualmente darà danno nelle poſſeſſioni d' altri ſia tenuto emendare il danno al Padrone ſecondo la ſtima da farſi ſecondo la dichiaratione delli Stimatori del Commune, e benche tutto il danno, che ſarà ſtimato non ſi provaſſe eſſere ſtato fatto dalle beſtie, e perſone accuſate nell' Inquiſitione. Talmente, che un ſolo, che ſia accuſato a dar danno in tal luogo ſia tenuto all' intiera ſodisfatione di tal danno. Ordinando anco, che quelli, che haveranno patito tal danno ſiano tenuti domandare, o far domandare al dannodante almeno una volta avanti ricorra in Corte l' emenda di tale danno, & il patiente ſia obligato al dannodante riconcedergli l' Inquiſitione, ma prima ſia intieramente dell' emenda ſodisfatto da eſso dannodante.

Preſcritione dell' emenda de danni dati. Cap. XXXXIII.

DOmandi quello, che haverà patito il danno l' emenda, o rifatione del ſuo danno in termine, e ſpatio di un Anno, altrimente l' emenda, e rifatione predetta s' intenda preſcritta, e non ſi poſſa domandare paſſato detto Anno.

Sopra il tempo nel quale ſi poſſino fare l' Inquiſitioni de danni dati. Cap. XXXXIV.

SIa lecito a qualunque perſona, che haverà ricevuto il danno in alcun modo nel Territorio di Ceſi, e ſua giuriſditione procedere civilmente contro li dannodanti

no danti per via d'Inquisitione in termine di sei Mesi correnti dal giorno, che sarà fatto tal danno, e passato detto termine nesuno possa fare inquisitione sopra detti danni dati, e facendosi siano nulli, & inualidi, e per vigore di quelli non si possa astringere veruno a pena, o emenda in modo alcuno.

Modo di difendersi nelli danni dati. Cap. XXXXV.

E Se alcuno sarà accusato per causa de danni dati, e vorrà difendersi da tale accusa habbia il termine di trè giorni doppo, che haverà ricevuto la bolletta a fare le sue difese, e passato detto termine non se gli ammetta scusa ne difesa alcuna.

Quelli, che daranno danno nella Penna di Cisocolo. Cap. XXXXVI.

SE alcuno si trovarà a tagliare, o haverà tagliato nella Selva della Penna di Cisocolo alberi, e rami di qualunque sorte nella Selva della Penna sopra la Terra, o vero da quella portarà legna, o vero frasche di sorte alcuna caschi nella pena di un scudo per ciascheduna persona, e per ciascheduna volta, e se alcuno come sopra tagliarà nella Selua di Cisocolo incorra nella pena di b. dieci come di sopra, sia però lecito all' huomini di Cesi del mese di Febraro, e Marzo tagliare frasche in detta Selva di Cisocolo per nutrimento de Bovi senza incorso di pena alcuna.

Forastieri, che dassero danno nel Territorio di Cesi. Cap. XXXXVII.

E perche il nostro Territorio, e molto sottoposto alli danni, che di continovo fanno li forastieri; si Statuisce, & ordina, che se alcuno forastiero darà danno manualmente con bestie in luoghi vietati, penati, e nel presente Statuto espressi incorra oltre la pena Statutaria nella pena di paoli cinque per ciascheduno, e per ciascheduna volta, e se dette bestie de forastieri si trovaranno nel Territorio, e giurisditione di Cesi a pascolare, etiam che non fussero in luoghi penati, e vietati, come sopra paghino, e pagar debbano per pena b. 50., e tutto quello di più, che tanto per il pascolare quanto per fare danni, come di sopra si facesse pagare all' huomini di Cesi nelle Terre, e Città di coloro, li quali, o vero le cui bestie respettivamente si fossero trovate a far danno, o vero a pascolare, & ad ogni uno sia lecito menare tale bestie alla Corte, & accusare li dannificanti, & al suo giuramento si stia, e creda senz' altro Testimonio. Dichiarando, che il presente Statuto s' intenda, e debba intendere senza pergiuditio delle Conventioni fatte trà Cesi, e Terni, e non altrimente.

Possessioni da bandirsi. Cap. XXXXVIII.

Sia lecito a qualunque persona, che haverà possessione arborate dove fossero arbori con Viti, o fico con licenza però delli Signori Priori farle bandire dal publico Balio di essa Terra per li luoghi soliti, del quale danno si debba fare

mentione

mentione nel libro della Corte altrimente sia nullo; e di niun valore, e se doppo, che saranno banditi, alcuna bestia si trovarà a dar danno pascolando, o traversando incorrano nella pena di b. 10. per bestia, e per ciascheduna volta. Dichiarando, che non si possa accumulare una pena con l'altra, ma siano tenuti a pagare solo una pena del danno dato, e del bandito ad elettione della Corte.

Danni Studiosi. Cap. XXXXIX.

IN tutti li danni studiosamente fatti con bestie, s'ordina, che le pene debbano essere dupplicate, e li delinquenti stiano un giorno, & una notte prigione ad esempio dell' altri.

Spilarè le Possessioni. Cap. XXXXX.

SE alcuna persona spilarà alcuna possessione, o guastarà fratte, o levarà rami morti, o vero pietre, con le quali fossero appilate tali possessioni, come anco legni, passoni frasche, o spine, e quelle portando via incorra nella pena di paoli cinque, e non portandole di b. 25., & in tal caso si dia piena fede al giuramento de Padroni, o lavoratori d'esse possessioni.

Dupplicatione delle Pene. Cap. XXXXXI.

TUtte le pene di danno dato, tanto manualmente, come con bestie siano dupplicate facendosi di notte tali danni, e la notte s'intenda doppo il suono dell' Ave Maria della sera fino al suono dell' Ave Maria della matina.

Che nelli casi non espressi si proceda da simile a simile. Cap. XXXXXII.

IN tutti li casi di danno dato, delli quali il presente Statuto non ne facesse mentione, ne ci fossero imposte pene, possa, e debba l'Officiale procedere da simile a simili.

Dichiaratione delle Bestie grosse, e minute. Cap. XXXXXIII.

ACciò non possa mai nascere alcuna controversia sopra l'intelletto, e dichiaratione del presente Statuto nelli danni dati; si Statuisce, & ordina, che sotto nome di bestie grosse s'intendano incluse l'infrascritte Bovi, Vacche, Bufale, Cavalli, bestie Somarine, Muline, Porcine, e Caprine, e se le bestie Porcine, e caprine non haveranno trè mesi, e l'altre bestie grosse non haveranno un Anno compito, non sotto nome di bestie grosse, ma delle minute siano comprese, come sono le bestie pecorine, le quali non siano tenute a pena alcuna finche haveranno trè mesi.

Divisione delle Pene di danno dato. Cap. XXXXXIV.

TUtte le pene del danno dato del presente Statuto, e trattato contenute si debbano dividere, e partire nel modo infrascritto, cioè, la pena dell' Inquisitioni,

41v

stioni, o accuse fatte con giuramento da particolare persone, la metà alla Corte, e l'altra metà alla Communità, e la pena d'inuentione dell' Officiali, e Guardiani per un terzo alla Communità, e l'altro terzo al Commissario, e l'altro all' Officiale, o Guardiano.

Che nelli casi dove non parla lo Statuto s'habbia ricorso alle Sacre Costitutioni Egidiane.

E perche l'ingegno delli Statuenti non ha possuto penetrare, ne provedere in questi brevi cinque Trattati a tutti i casi, & occorenze. Però è parso bene, di Statuire, & ordinare, che in tutti li casi, che occoreranno, nelli quali non parla ne provede il presente Statuto si ricorra alle Sacre Costitutioni Egidiane, & in difetto di quelle alle leggi Civili, e mancando quelle alla ragione Canonica.

Confirmatio supradicti Statuti facta à Camera, & à CLEMENTE VII.

HEC est copia publica eiusdem confirmationis Statuti Terræ Cesarum existen. in fine, & sub folio 73. a tergo dicti Statuti conservatur in Palatio Curiali, cuius tenor est infrascriptus = Videlicet supra Statuta Confirmationes, & Capitula per nos visa de Voto D D. Clericorum confirmamus, & servari mandamus, dummodo Sacris Canonibus contraria non sint &c. Antonius Maria Salviatus Episcopus, Cam: Apost: Præfect., & Clericus, & Gubernator, & Iudex.

Loco Sigilli.

Dat: Romæ &c. ædibus nostris die 22. mensis Decemb: 1515.

CLEMENS VII. ad futuram rei memoriam &c. cum itaque Civitas nostra Narnien., & Oppidum Cesarum Spoletanæ Diœcesi. &c. Statutaque Civitatis, & Oppidi huiusmodi, dummodo licita, & honesta, & Sacris Canonibus contraria non sint, approbamus, & confirmamus.

Dat. Romæ die 12. Maij 1530.

Molto

Molto Illustri Sig.ri miei Oss.mi

GIA' che le SS. VV. non hanno fin' hora dato l'esecuzione alli giusti sentimenti de' miei Antecessori sopra la stampa del loro Statuto, io volontieri concorro a sodisfare l'intenzione, che loro ancora conservano nel farlo stampare, già che di presente hanno commodo sufficiente per supplire alla spesa necessaria, che a poco si riduce. Non vorrei per tanto, che praticassero doppo questo mio ordine, il simile, che hanno usato nell' Anni antecedenti, rendendo elusorio ogni mio consenso, che hora accordo alla loro istanza, e le auguro compite felicità.

Delle SS. VV.

Roma 5. Aprile 1730.

Affitionatiss. per servirli
Felice Passerini.

Li Signori Priori di Cesi

42v

INDICE

Giuramento del Signor Commissario	Cap. 1.	fogl. 3.	dico Cap. 1.	fogl. 3.
Officio del Commissario, e cose da osseruarsi da quello	Cap. 2.	fogl. 3.		
Arbitrio del Commissario	cap. 3.	fogl. 4.		
Archibugio, e Tassa da pagarsi dal Commissario	cap. 4.	fogl. 4.		
Officiali, & Esecutori della Communita	cap. 5.	fogl. 4.		
Sindicato del Commissario, e suoi Officiali	cap. 6.	fogl. 5.		
Modo d'eleggere, & imbussolare i Priori	cap. 7.	fogl. 6.		
Modo di estraere i Priori	cap. 8.	fogl. 7.		
Entrata delli Priori, e loro giuramento	cap. 9.	fogl. 7.		
Autorità, e Privilegij de Priori	cap. 10.	fogl. 8.		
Sopra la Residenza delli Priori	cap. 11.	fogl. 8.		
Sopra i Vestimenti, e provisione delli Priori	cap. 12.	fogl. 8.		
Sindicato de Priori, e Camerlengo	cap. 13.	fogl. 9.		
Rivedere Confini, e muri della Terra	cap. 14.	fogl. 9.		
Modo di ritenere il Sigillo	cap. 15.	fogl. 9.		
Modo di Sigillare lettere, e bollette	cap. 16.	fogl. 9.		
Modo di fare il Conseglio generale	cap. 17.	fogl. 10.		
Modo di fare il Conseglio piccolo	cap. 18.	fogl. 11.		
Sopra quelli, che consultassero fuora di proposta	cap. 19.	fogl. 11.		
Sopra quelli del cui interesse si tratta nel Conseglio	cap. 20.	fogl. 11.		
Eletione del Sindico Generale, o Procuratore	cap. 21.	fogl. 11.		
Sopra la mercede del Sindico	cap. 22.	fogl. 12.		
Locatione della Rocca di Cesi	cap. 23.	fogl. 12.		
Provisione del Castellano	cap. 24.	fogl. 13.		
Obligo, & Officio delli Castellani	cap. 25.	fogl. 13.		
Maestro di Scula, e Cancelliere della Communità	cap. 26.	fogl. 14.		
Eletione del Medico, e suo Offitio	cap. 27.	fogl. 14.		
Eletione del Cancelliere della Communità, & Offitio	cap. 28.	fogl. 14.		
Eletione del Camerlengo, e suo Offitio	cap. 29.	fogl. 15.		
Eletione del Balio suo Offitio, e Salario	cap. 30.	fogl. 15.		
Maestri di Strada, e loro Offitij	cap. 31.	fogl. 16.		
Stimatori del Commune Officio, e mercede	cap. 32.	fogl. 17.		
Pena di quelli ricusassero l'Offitio	cap. 33.	fogll 17.		
Salariati della Communità	cap. 34.	fogl. 18.		
Ragione del Congruo	cap. 35.	fogl. 18.		
Lavoratori	cap. 36.	fogl. 19.		
Modo di vendere beni, Proventi, & Entrate della Communità	cap. 37.	fogl. 19.		
Tavola delle mercedi, & emolumenti del Commissario	cap. 38.	fogl. 20.		
Tassa, & emolumenti dell' Avvocati		fogl. 21.		
Tassa de mercedi de Procuratori		fogl. 21.		
Tassa, e mercede del Notaro, e Cancelliere della Corte		fogl. 21.		
Tassa del Cancelliere della Communità, e suo Offitio		fogl. 23.		
Tassa delli Notarij		fogl. 23.		
Tassa delle mercedi dell' Esecutori in Cause Civili		fogl. 24.		
Taffa delle mercedi del Balio		fogl. 24.		
Gabella della Rocca		fogl. 25.		

TRAT-

TRATTATO SECONDO

TEmpo, e modo di rendere ragione cap. 1. fogl. 27.
Sopra le Citationi, e modo di procedere contro i Contumaci cap. 2. fogl. 27.
Allegatione d'assenza d'alcuno cap. 3. fogl. 28.
Modo di procedere in Cause sommarie, et Esecutive cap. 4. fogl. 28.
Modo di procedere in Cause di maggiore somma cap. 5. fogl. 28.
Sopra l'esecutione delle sentenze cap. 6. fogl. 29.
Sopra la prescritione cap. 7. fogl. 30.
Sopra i Contumaci cap. 8. fogl. 31.
Sopra le cose doue non si puole fare esecutione cap. 9. fogl. 31.
Sopra il sospetto di fuga cap. 10. fogl. 31.
Modo di pagare l'esecutione all' Officiale cap. 11. fogl. 32.
Sopra i compromessi, e modo da servarsi in essi cap. 12. fogl. 32.
Sopra i Tutori, e Curatori cap. 13. fogl. 33.
Mobo di esaminar Donne cap. 14. fogl. 33.
Sopra i contratti delle Donne, e minori cap. 15. fogl. 33.
Sopra la quarta parte della Dote, che guadagna il Marito morendo la moglie senza Figli cap. 16. fogl. 34.
Sopra la Donna dotata cap. 17. fogl. 34.
Donne Maritate fuori della Terra, non succedano cap. 18. fogl. 34.
Testimoni ad perpetuam rei memoriam cap. 19. fogl. 35.
Sopra i giorni feriati cap. 20. fogl. 35.
Sopra l'Appellationi cap. 21. fogl. 35.

TRATTATO TERZO

SOpra i Bestemiatori cap. 1. fogl. 37
Sopra al portar Armi cap. 2. fogl. 37
Sopra la percussine con Armi cap. 3. fogl 38
Sopra l'Amputatione de membri cap. 4. fogl. 38
Sopra l'offese, e percosse fatte senz' Armi cap. 5. fogl. 38
Sopra l'insulto cap. 6. fogl. 39
Quelli, che provocassero altri a risse, o questioni cap. 7. fogl. 39
Sopra le parole ingiurioſe cap. 8. fogl. 39
Sopra quelli, che mettessero sopra l'altrui Case cose sporche, o diffamatorie cap. 9. fogl. 40
Sopra i delitti delli minori cap. 10. fogl. 40
Sopra le Turbative cap. 11. fogl. 41
Sopra li Periuri, e falzarij cap. 12. fogl. 41
Sopra l'Homicidiali cap. 13. fogl. 41
Sopra l'occisione, che non succeda all' occiso cap. 14. fogl. 42
Sopra quelli, che dassero Veleno ad altri cap. 15. fogl. 42
Sopra quelli, che commettessero furti cap. 16. fogl. 42
Rubbare Donne, commettere Adulterio, Incesto, e Stupro e nefando à dirsi cap. 17. fogl. 43
Sopra quelli, che rompessero la Pace cap. 18. fogl. 44
Fautori di qualche delitto cap. 19. fogl. 44
Quelli, che offendessero il Commissario cap. 20. fogl. 44

Offendere Esecutori, & altri Ufficiali della Corte cap. 21. fogl. 45
Impedire Ufficiali, e Balio nel loro Ufficio cap. 22. fogl. 45
Quelli, che offendono i Priori, & altri Ufficiali della Communità cap. 23. fogl. 45
Quelli, che domandassero più di quello si deve, o vero debbito già pagato cap. 24. fogl. 46
Sopra le conventicole cap. 25. fogl. 46
Rompere le Carceri cap. 26. fogl. 46
Ricettare Banditi cap 27. fogl. 46
Vendette Transuersali cap. 28. fogl 47
Beni de Condannati, o da Condannarsi cap. 29. fogl 47
Sopra la Tortura in che casi si possino dare cap. 30. fogl. 47
Del Giuoco, e Giocatori cap. 31. fogl. 48
Balio, che commettesse fraude nel suo Offitio cap. 32. fogl. 48
Guastare Cappanne d'altri cap. 33. fogl. 48
Quelli, che storcessero l'Acque cap. 34. fogl. 49
Guastare parate d'Acque cap. 35. fogl. 49
Quelli, che buttassero sozzure, o facessero vicino alle Chiese cap. 36. fogl. 49
Uccellare, o pigliare Palombi cap. 37. fogl. 49
Vendere Beni stabili a Forastieri cap. 38. fogl. 50
Falsificare Cera, e Candele cap. 39. fogl. 50
Aprire le Porte della Terra senza licenza cap. 40. fogl. 50
Testimoni chiamati ad esaminarsi in Civile, e Criminale non comparenti cap. 41. fogl. 51
Quelli che usciranno dalla Terra altronde, che dalle Porte cap. 42. fogl. 51
Quelli che ammazzassero, o ferissero Animali cap. 43. fogl. 51
Quelli che castigassero i Parenti cap. 44. fogl. 51
Quelli che offerissero sigurtà idonea in delitti, dove venisse imposta pena pecuniaria cap. 45. fogl. 52
Dupplicatione delle Pene cap. 46. fogl. 52
Quelli che guastassero muri, o Fonti della Communità cap. 47. fogl. 52
Cacciar Termini, o ponerli di propria auttorità cap. 48. fogl. 53
Guastare Cupelle d'Api cap. 49. fogl. 53
Mettere fuogo nelli beni d'altri cap. 50. fogl. 53
Sopra le paci, Tregue, e Sigurtà da darsi, e farsi cap. 51. fogl. 53
Reduttione, e mitigatione di Pene cap. 52. fogl. 54
Modo di procedere nelle Cause Criminali cap. 53. fogl. 54
Sentenze nelle Cause Criminali cap. 54. fogl. 55

TRATTATO QUARTO

Sopra il custodire, & osseruare le Feste cap. 1. fogl. 56
Offerire Cere alle Chiese deputate cap. 2. fogl. 56
Denaro deputato a qualche pagamento cap. 3. fogl. 57
Conseruatione delle Fontane cap. 4. fogl. 57
Differenze de Termini, Senate, e Strade cap. 5. fogl. 57
Strade da darsi per le possessioni de vicini, e quelle da mutarsi cap. 6. fogl. 58
Sopra i Molini da farsi nel Territorio cap. 7. fogl. 58
Quelli che havessero fossi nella Terra cap. 8. fogl. 58
Lavoratore paghi le Collette del Padrone cap. 9. fogl. 59

Modo di fare Terrazzani	cap 10.	fogl.	59
Quelli che compraſſero Liti, o raggioni da forastieri	cap. 11.	fogl.	59
Pena al Commiſſario dando licenza nelle coſe vietate	cap. 12.	fogl.	60
Pena di far Carbone, o Cioccolare nelli Monti di Ceſi	cap. 13.	fogl.	60
Pecore infette, o altro, che foſſero dentro la Terra	cap. 14.	fogl	60
Accataſtare le poſſeſſioni	cap. 15.	fogl.	60
Pena di buttare ſozzura nelle Strade	cap. 16.	fogl	61
Che non ſi parli con alta voce appreſso le Chieſe	cap. 17.	fogl.	61
Vendembiare avanti il tempo	cap. 18.	fogl.	61
Quelli che voranno far Calce nelli beni della Communità	cap. 19.	fogl.	61
Quelli che buttaſſero in Strada alcuna Carogna	cap. 20.	fogl.	62
Quelli che piantaſſero appreſſo li terreni	cap. 21.	fogl.	62
Beſtie, che paſſano per il tenimento di Ceſi	cap. 22.	fogl.	62
Albori che pendeſſero ſopra le poſſeſſioni d' altri	cap. 23.	fogl.	62
Confini delle beſtie groſſe da darſeli, e minute	cap. 24.	fogl.	63
Beſtie paſcolanti nel Vietato	cap. 25.	fogl.	63
Beſtie paſcolanti nella Selva della Penna	cap. 26.	fogl	64
Fornaciari di Mattoni, e Tevole	cap. 27.	fogl.	64
Velettari, e Mercìari	cap. 28.	fogl.	64
Eſtratione della Graſcia	cap. 29.	fogl.	64
Quelli che portaſſero la Graſcia in Ceſi	cap. 30.	fogl.	64
Quelli che riteneſſero Beſtie minute dentro la Terra	cap. 31.	fogl.	65
Foſſe che ſi fanno in pergiuditio del Terzo	cap. 32.	fogl.	65
Mercede delli Molinari del Grano	cap. 33.	fogl.	65
Inicgliare ne luoghi prohibiti	cap. 34.	fogl.	65
Spazzare le Strade	cap 35.	fogl.	66
Chiaviche, e deſtri	cap. 36.	fogl.	66
Sopra i Zinghcri	cap. 37.	fogl.	66
Tenere i Porci	cap. 38.	fogl.	66
Quelli che negaſſero il proprio nome	cap. 39.	fogl.	67
Sollocare Caſe, o Terreni	cap. 40.	fogl.	67
Quelli che portaſſero le piante fuori di Ceſi	cap. 41.	fogl.	67
Differenze de lemiti, o Senate	cap 42.	fogl.	67
Sopra il tagliare fratte, o Siepe	cap. 43.	fogl.	68
Terrazzani, che non habitaſſero in Ceſi	cap. 44.	fogl.	68
Sopra i Portici, o Scale, che ſi faceſſero nelle Strade	cap. 45.	fogl.	68
Alienationi de Beni Stabil, & entrate della Communità	cap. 46.	fogl.	68
Peſi, e Miſure	cap. 47.	fogl.	69
Applicationi delle Pene	cap. 48.	fogl.	69

TRATTATO QUINTO

Eletione, & offitio delli Guardiani	cap. 1.	fogl.	70
Danni manuali a grani	cap. 2.	fogl.	70
Danni manuali all' Orzo, & altre biade	cap. 3.	fogl.	71
Danni manuali all' Vue	cap. 4.	fogl.	71
Danni manuali all' Olive	cap 5	fogl.	71
Danni manuali all' Alberi Domeſtici	cap. 6.	fogl.	71
Tagliare Viti domeſtiche	cap. 7.	fogl.	72
Danno manuale alle Propagine	cap. 8.	fogl.	72

44v

Danno manuale alli frutti cap. 9. fogl. 72
Danno manuale all' Orti cap. 10. fogl. 72
Battere le Giande cap. 11. fogl. 72
Tagliare alberi Silueſtri cap. 12. fogl. 73
Tagliare alberi Silueſtri in Poſſeſſioni ordinate cap. 13. fogl. 73
Danno manuale alli Canneti cap. 14. fogl. 73
Danno manuale alli legumi cap. 15. fogl. 73
Togliere la paglia cap. 16. fogl. 73
Quelli che falciaſsero Erba ne Monti, e Territorio cap. 17. fogl. 73
Quelli che tagliaſſero nel piano della Penna cap. 18. fogl. 74
Quelli che togliesſero legna cap. 19. fogl. 74
Herba ſegnata, e Sbandita cap. 20. fogl. 74
Chi darà danno attraverſando cap. 21. fogl. 74
Fare ſemita, o Traietta per poſſeſſioni altrui cap. 22. fogl. 75
Chi darrà danno con licenza de Padroni cap. 23. fogl. 75
Beſtie che daranno danno à grani cap. 24. fogl. 75
Beſtie che daranno danno ad Orzi, e Biade cap. 25. fogl. 76
Beſtie che daranno danno alle Viti cap. 26. fogl. 76
Beſtie a dar danno all' Olive cap. 27. fogl. 76
Beſtie che danno danno a Fichi, e Maglioli cap. 28. fogl. 76
Beſtie danno danno alli Alberi domeſtici, e fruttiferi cap. 29. fogl. 77
Beſtie danno danti ad Horti, e Zaffarami cap. 30. fogl. 77
Beſtie danno danti a Canneti cap. 31. fogl. 77
Beſtie danno danti, a Canepa, e Lino cap. 32. fogl. 77
Beſtie danno danti a Paglia, e Fieno cap. 33. fogl. 77
Beſtie danno danti à Rape cap. 34. fogl. 77
Beſtie danno danti a Miglio, Panico, e Segina cap. 35. fogl. 78
Danno danti a Rape cap. 36. fogl. 78
Beſtie danno danti ad Erba ſegnata cap. 37. fogl. 78
Beſtie danno danti ne Monti vietati cap. 38. fogl. 78
Beſtie lattanti, che daſsero danno cap. 39. fogl. 78
Che nelli danni dati ſi creda al giuramento del Padrone cap. 40. fogl. 79
Danno che non ſi può ſtimare cap. 41. fogl. 79
Sopra l'emenda de danni dati cap. 42. fogl. 79
Preſcritione dell' emenda de danni dati cap. 43 fogl. 79
Sopra il tempo nel quale ſi poſsono fare l'inquiſitioni de danni dati cap. 44. fogl. 79
Modo di difenderſi nelli danni dati cap. 45. fogl. 80
Quelli che daranno danno nella Penna di Ciſocolo cap. 46. fogl. 80
Foraſtieri che daranno danno nel Territorio di Ceſi cap. 47. fogl. 80
Poſseſſioni da bandirſi cap. 48. fogl. 80
Danni ſtudioſi cap. 49. fogl. 81
Spilare le Poſseſſioni cap. 50. fogl. 81
Dupplicatione delle pene cap. 51 fogl. 81
Che nelli caſi non eſpreſſi ſi proceda da ſimile a ſimile cap. 52. fogl. 81
Dichiaratione delle Beſtie groſse, e minute cap. 53. fogl. 81
Diviſione delle pene di danni dati cap. 54. fogl. 81.
Che nelli caſi doue non parla lo Statuto s' habbia ricorſo alle Sacre Coſtitutioni Egidiane. fogl. 82

IL FINE.

20157

BIBLIOTECA COMUNALE
020159
- TERNI -